# IL DVELLO

## DI M. DARIO ATTENDOLI

CON LE AVTTORITA' DELLE leggi, e de' Dottori, poste nel margine.

NVOVAMENTE RISTAMPATO, ET da lui corretto, & in molti luoghi ampliato,

Con la giunta d'un Discorso del medesimo da ridurre ogni querela alla pace.

*CON PRIVILEGIO.*

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D LXIIII.

# A GLI ILLVSTRISS. SIGNORI, I SIGNORI SFORZA, CARLO, MARIO ET PAOLO SFORZI, CONTI DI SANTA FIORE; *SIGNORI MIEI OSSERVANDISS.*

*AVENDO io à dar fuori il preſente libro di Duello ſotto la protettione (ſi com'è l'uſo commune) d'alcun perſonaggio, non ueggio à cui piu per obligo, per affettione, e per merito, io lo debbia indirizzare, che alle Signorie Voſtre Illuſtriſsime; l'obligo cauſando dalla ſeruitù, ch'io tengo con lo Illuſtriſsimo, & Reuerendiſsimo Cardinal Camarlengo loro fra*

*tello, e da molti piaceri, ch'io dalla somma bontà di quel generosissimo Signore continouamente riceuo, è tale; ch'io debbo non solamente uerso di lui; ma di tutta l'Illustrissima Casa Sforzesca, dimostrare con la professione de i miei studi, la gratitudine dell'animo mio: poscia che non mi è possibile con altro modo rendergliene eguale sodisfatione; Ma essendo hora questo soggetto tutto diuerso dalla religiosa professione di lui, e dell'Illustriss. S. Alessandro, e della lor proprio; ragioneuolmente mi è parso, che questa lettione si conuenga solo alle Signorie Vostre Illustrissime; e l'affettione, ch'io gli ho, non potrebbe esser maggiore; essendo in me naturale, come quella, che per hereditaria successione è discesa da i miei maggiori in me, e da quella, che essi, come Seruitori, e parenti, portorno a i suoi. Imperoche Crespolo mio Arcauolo, et Oliuo mio Bisauolo*

*sauolo militando con honoratißime condotte sotto il gran Sforza nel Regno di Napoli; il suddetto mio Bisauolo, col mezzo di quel grandißimo Capitano in dono acquistò da quei Re, Alianello, e Garagusio castelli nella Basilicata, che già fu detta Lucania: Onde ei con eguale affettione, e seruitù seguitò anchora il Conte Francesco, che poi fu Duca figliuolo di Sforza: et il merito di Vostre Signorie Illustrißime nell'arte di Guerra è tanto, che bisogntrebbe un uolume appartato in raccontare le gloriose imprese d'altißima lode di ciascuno di loro: La onde non ne starò à dir'altro, la breuità cosi richiedendo, & hauendone nel libro discorso a proposito, trattando de i nobili, e percio appartenendo il libro presente alla nobilißima professione dell'armi: ho giudicato ben fatto di publicarlo sotto l'ombra del merito loro: cosi adunque con quel animo, e con*

*quello affetto di cuore, ch'io gli lo dono, si degnino di accettarlo da me, e di difenderlo da i Calonniatori con l'autorità del lor nome; essendo ch'elle e d'isperienza, e di ottimo giudicio siano senza pari in queste contese d'honore; e caldamente le supplico, che gli piaccia di commandarmi, e quando gli occorre, di seruirsi di me, il che facendo elle conosceranno per chiaro la prontezza dell'animo mio per naturale affettione inclinato al seruitio della Vostra Illustrissima, e felicissima casa; e le bacio riuerentemente le mani. Di Venetia, il primo d'Aprile.* M. D. LX.

*Delle Illustrissime Sig. Vostre*

*Affettionatiss. Seruitore,*

*Dario Attendolo.*

# AL MOLTO MAGN. SIGNORE, COME FRATELLO, *MESSER GIOVANNI GREGORIO.*

*AVENDO io, molto Magnifico M. Giouanni, ne gli anni passati, piu per il diletto, che hauete di leggere le cose mie, essendo uoi solito, per usare le parole di Catullo, di tener in pregio le mie ciancie, che di mia elettione, composto il presente libro di Duello: concio sia che, quantunque io per honorati studi ad alcuna gloria aspirassi di cosi fatto soggetto: nel quale, perche huomini dottissimi u'hanno scritto, io essendo di poca dottrina,*

*non mi haurei persuaso di douerne alcuna lode acquistare: oltra, che la natura mia, benche piu all'armi, ma con infelice sorte inclinata, essendo da i sinistri accidenti d'una fiera malignità di fortuna per le molte inimicitie priuate, e contese ciuili, hor ridotta ad una incredibile mansuetudine, e quiete d'animo, e quasi dirò inuilita, per le perse facultà, abhorrendo da questo desidera altro studio piu atto ad acquistarmi il fauore de i grandi, & a conseruarmi nell'amicitia, che io ho con alcuni grandissimi, e nobilissimi Prelati, per mantenermi l'antica nobiltà acquistatà dall'honorato grado del Padre, e dalla illustre uirtù militare de gli Aui. Ma io preposi alla mia uolontà, il desiderio, che io in uoi conobbi di hauere cognitione di questo soggetto, nel quale dell'honore si tratta, obietto proprio della uostra uirtù; per rendermi grato a uoi, che amico mi sete intra tutti gli altri carissimo; conciosia che con la bontà del nobilissimo animo uostro, co i gentilissmi uostri costumi, con la liberalità, con la quale honoratamente dispensate la uostra ricchezza, e con l'altre uostre uirtuose qua-*

*lità, conseruando le leggi della uera amicitia, meritiate il nome intra i fedelißimi, di perfetto, & intra i perfettißimi, di amico fidele. Hora, contra il proposito mio, essendo egli forse, oltra il merito suo, stato lodato dal mondo, uolendolo l'honorato M. Gabriele Giolito, nato per consecrare all'immortalità l'opere delle honorate discipline, con chiara sua lode in questa seconda editione stampare, essendo nell'altra molto discorretto, mi è parso ben fatto, per non diminuire la fama della sua lode datali, di emendarlo, e di accrescerlo di molte cose, che arrechino utile e piacere al lettore: Il che io tanto più uolontieri ho fatto; percioche, essendo questa opera già per mio solazzo, & a uostro diletto, fatta nel bellissimo, & amenißimo uostro luogo di uilla, uenga ad essere conseruata all'eternità la memoria dell'honoratißima casa uostra: nella quale, per la magnificenza, ch'è in uoi, di uirtuosißimo, e splendido gentilhuomo, ritratta si uede la immagine della uera nobiltà: accioche si conosca la molta gratitudine, ch'io ui debbo, per molti beneficij riceuuti dall'infinita cortesia uostra: altro non ho che dirui, se non che con-*

*ſeruiate il uoſtro ſolito uigore d'animo indomito contra a i fieri accidenti di fortuna, che molte uolte ui ſi moſtra contraria: ricordandoui, ch'ella a ſua uoglia ua riuolgendo, & uariando le coſe humane, e che s'ella affligge i buoni, che anchor della ſuperbia de gli huomini maligni, & inſolenti è ottima uendicatrice: & uiuete ſano, con la memoria di chi u'ama.*

*Di Voſtra Signoria*

*Amoreuoliſſimo fratello*

*Dario Attendoli.*

# TAVOLA DE' CAPI CONTENVTI IN QVSETO LIBRO DI DVELLO.

## NEL PRIMO LIBRO.

NEL

NEL TERZO LIBRO.

IL FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.

# TAVOLA DELLE COSE NOTABILI CONTENVTE NEL PRESENTE LIBRO.

## NEL PRIMO LIBRO.

Duello

condo

Longobardi

R

V



## *NEL SECONDO LIBRO.*

NEL

## NEL TERZO LIBRO.

IL FINE DELLE TAVOLE.

# PROEMIO DEL DVELLO DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO.

ON È MATERIA, *che da i nostri* Dottori *piu diligentemēte douesse esser trattata di questa del* Duello*;conciosiacosa, che essendo il proprio suo fine l'honore, il quale à tutte l'altre cose è preferito: essa per nobiltà & eccellenza di soggetto ragioneuolmente esser deurebbe anteposta ad ogni altra di questa nostra professione, e nondimeno molti e de gli antichi, e de i moderni sono, che di quelle materie, che a i giudicij, a i contratti, e che ad ogni sorte di cōtentione appartengono; ampiamente hanno trattato; e pochi sono quei, che habbiano questa di piu degno & alto suggetto illustrata; imperoche alcuni di loro confusamente, & con ordine e stile inettissimo, & alcuni con troppa breuità, & altri contra le decisioni legali, e senza comprobare con alcuna auttorità le ragioni loro, l'hanno trattata: e quei*

che di diuersa professione sono da questa nostra legale sofisticamente e fuor di ragione n'hanno parlato, essendo chiarissima cosa, che'l trattare del Duello, ad altri nõ s'appartiene, che solamẽte a' professori di legge, non disputandosi in questa materia d'altro. che delle ingiurie, delle calonnie, delle pretensioni, o d'Attore, o di Reo, le qual cose tutte, come pertinenti alla nostra professione, da i nostri Giureconsulti, & quei sommi Filosofi diffusamẽte sono trattate; i cui responsi in queste materie da tutti gli ordini di gente inuiolabilmente osseruati sono per legge; secondo le quali i Prencipi necessitati sono di proferire le sentenze loro in queste querele d'honore; poi che ciascuno è obligato di regolare le sue attioni secondo la forma di quelle; delle quali non ne hauendo perfetta intelligenza questi Filosofi; nõ so come essi ragioneuolmente affermare possano, che questa materia di Duello alla loro, e non alla nostra professione si conuenga; & anchora ch'alla politica de' costumi il ragionar dell'ingiurie e dell'honore appartenga, nõ è perciò ch'ogni accidente di questa materia sia particolarmente deciso nell'ethica, come è nelle nostre leggi, alle quali tanto piu questa materia s'appartiene, quanto piu che senza di loro non si puo hauere la perfetta intelligenza di essa; il che esser uero per le parole d'Aristotele nella diffinitione di essa ingiuria manifestamente appare; dicendo che il fare ingiuria è un' offendere altrui spontaneamente contra le leggi: chi adunque non sa tutto quello, che permesso & uietato

sia dalle

*sia dalle leggi; non puo dell'ingiurie, per le quali è fatto il* Duello, *hauere la cognitione perfetta, & essendo due sorti di leggi, una naturale e commune a tutti, e l'altra scritta e che noi usiamo, ancora che di quelle ingiurie, che contra quella cōmune e naturale legge si fanno essi conoscenza habbiano, certo che di quelle che contra l'altra legge sono, non ne possano alcuna intelligenza hauere, non potendosi per la sola lettione de i libri dell'ethica questo sapere; la qual ragione medesimamente si può addurre nel soggetto d'honore; cōciosia che l'honore s'acquisti e si mantenga uiuendo secondo le leggi, e si perda facendo cōtra di quelle; perche le leggi sono fondate sopra l'honesto, dal quale dipende l'honore, la qual materia è tanto piu aliena dalla professione loro, quanto che bisognādosi e per testimoni, e per altre proue decidere queste querele, e formare i cartelli senza far pregiudicio alle parti, e conoscere i tēpi, e' modi; di questa non ne ponno mouer parola, essendo solamente da i legisti trattata; La onde ueggiamo in queste controuersie d'honore farsi sempre ricorso a i professori di leggi, come del* Duello *periti; nelquale al dì d'hoggi* Eccellentiss. *sono &* Illustri, *il S.Gio.Giacomo* Leonardi *Conte di* Monte *l'abbate, il S.Gio.Battista Schizza e'l S.*Bernardo Bergonzo, *dalla molta peritia de i quali in questa materia, ben si conosce, come ella è propria di questa nostra professione legale.* La *onde cōsiderando io quanto necessario & utile sia il trattare di essa, come di nobiliss. cosa, indutto mi sono a scriuere il*

*presente Duello, il che io tanto piu uolentieri ho fatto quanto ch'essendomi nelli eccessiui caldi per mio piacere ritirato in uilla in compagnia di M. Gio. Gregorio gentil'huomo di bellissimo ingegno e giudicio e di rara bontà, mio molto amico, e nel suo ameno e diletteuol luogo di S. Lorenzo Villa di Lugo, posta sopra il fiume Santerno, ilqual Vaterno dalli antiqui era detto; dopò uarij solazzi discorrendo ei, si come quegli, ch'è uago d'honore, con esso me sopra uarij accidenti di questa materia, da lui son stato di questo strettamēte pregato; il che io ho fatto in tutto quel tēpo che conesso lui son dimorato, e nell'hore solamente, che alle caccie, alle pescagioni, & ad altri nostri piaceri sono auanzate; il qual Duello io ho in tre libri diuiso, percioche in esso interuenendo necessariamente queste tre persone, cioè l'Attore, il Reo & il Giudice, mi è parso non confondendo insiememente le cose, che concernano le persone loro (si come hanno fatto gli altri) di trattare separatamente di ciascuno di questi, e di quelle cose, che alle persone loro respettiuamente appartenenti saranno; nel primo descriuēdo delle uniuersali materie del Duello, & insieme dell'Attore; nel secondo del Reo; e nel terzo del Giudice, o Signore del campo; e houui aggiunto nel margine l'auttorità delle leggi, e de i Dottori; sapendo ch'appresso di noi per uso antico non è accettata quella ragione, che su l'auttorità fondata non sia; sottomettendomi in tutte le cose, ch'io dirò, al giudicio di ogni altro, che di ciò ne sia piu intendente di me.*

LIBRO

# LIBRO PRIMO DEL DVELLO DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO.

## *DELLA SIGNIFICATIONE di questa uoce Duello, & della sua diffinitione. Cap. I.*

*VELLO, che da i Latini si dice Duellum, è uoce che appresso di loro significa il medesimo che Bellū, e che noi in lingua nostra diciamo Guerra, non fra due huomini, come hoggi è il suo significato, ma fra duoi popoli, del che fa fede Liuio, ilquale Duelli addimanda le guerre, che i Romani hebbero con uarie genti, & la guerra, che fecero i Greci contra i Troiani è detta Duello da Horatio in questo uerso;*

*Græcia Barbariæ lento collisa Duello;*

*Ma l'uso, ilquale ha l'auttorità, ſi come dice il medeſimo Horatio nella Poetica, di mutare, e di leuare il ſignificato alle parole, ha fatto, che* Duello *hora ſignifica una battaglia intra due ſolamente, come che queſto ſignificato per alluſione* A *di queſta uoce* Duello *ſi riferiſca alla ſua ſimilitudine, & a quella ſia confor me, quaſi che ſia il medeſimo, che dire tra due guerra, e queſto è il ſuo uero ſignificato appreſſo di noi; poſcia che l'uſo della fauella, ſecondo i noſtri* Dottori B *dee preualere alla propria ſignificatione delle uoci, e come dice* Quintiliano C *la conſuetudine nel parlare uince l'auttorità; ma da molti è diuerſamente diffinito, tutti nondimeno in queſto ſi concordano, che ſia per proua della uerità: la diffinitione che da i noſtri* Dottori *è data,* D *eſſendo di parole talmente generali, che poſſono comprendere ogni ſorte di* Duello*, che ſi potrebbe fare, non ſolamente per cauſa d'honore, ma per proua di qualunque altra coſa, ſi può ragioneuolmente dannare,* E *La onde a me pare, che'l ſi debbia coſi breuemente diffinire:* Duello *è un'abbattimento fra due, che per cauſa d'honore, con l'arme del pari, dinanzi a giudice eletto, prouare e difendere intendano per uero quello, che non ſi può altramente prouare intra due, dico; perche coſi, come io ho detto, hoggi è il ſuo ſignificato; e quantunque intra piu di due ſi poſſa com battere una ſola querela; nondimeno non ſi fa ciò confuſamente, ſi come nelle queſtioni e riſſe fatte o a caſo, o penſatamente, ma da ſolo à ſolo huomo; per cauſa d'honore,*

A Arg earũ quæ per Alc. traduntur in l. taberne ff. de ver. ſig.

B Bart. in l omnes populi num. 58. ff de iu & iu.

C Lib. j. e v.

D Per Hoſt. & Imo. in rub. de pur. vulg.

E Vt p̃ Dec. in .l. omnis diffinitio. ff. de reg. iu.

sa d'honore, è detto; percioche se la querela sù l'honore fondata non sia, ella non debbe essere ammessa in proua d'arme, F & aggiungo con l'Arme del pari, per denotare l'egualità, che si ricerca in questo, si come in ogni altro giudicio, G e la differenza dell'altre battaglie; doue si combatte con quell'armi, che ciascuno a sua elettione si troua hauere nelle mani; dinanzi a giudice eletto, si dice, a differenza de gli Abbattimenti, che alcuna uolta si fanno alla macchia senza presenza di giudice: e perche il Duello è conforme al giudicio ciuile; nelquale necessariamente interuiene l'Attore, il Reo, & il Giudice: H prouare e diffendere, intendano per uero ho io detto, per dimostratione dell'Attore, e del Reo, a questo appartenendosi la difesa, & a quello la proua di quello, che loro pretendano che sia il uero per conseruatione del suo honore; conciosia che'l Duello fusse per dimostratione di questa uerità ritrouato; I Quello che non si può altramente prouare; lo ho posto in questa diffinitione; essendo che il Duello e solamente permesso per difetto dell'altre proue: K Il Posseuino, & il Pigna amendui Filosofi, & in ogni facultà dottissimi, lo diffiniscono con piu lungo giro di parole; ilquale Posseuino lo addimanda abbattimento uolontario, a differenza de gli abbattimenti necessitati, laqual uoce di uolontario a me pare che non s'habbia da porre nella diffinitione di questo Duello, percioche essendo il suo fine l'honore, da questo ciascuno è necessitato & astretto di uenire a simile abbat-

F Bal. in c. j. de pace ten. in usi. feu.

G l. fin. C. de fru. & lit. expen.

H Doct. in Rub. de iud.

I Put. lib. j. cap. 6. de du.

K Bal. in l. j. C. de lat. lib. tol.

*timento, per il che piu consideratamente si potrebbe nomare, si come lo chiama Giouanni Lignano, abbattimento deliberato, se la commune deliberatione e dell'Attore, e del Reo, non si manifestasse sotto di queste parole, prouare e diffendere intendano, poste in questa diffinitione, e meno mi piace, ch'eglino ui aggiungano nello spacio d'un giorno, non essendo uietato, che non si possa di cōmun consenso delle parti a piu d'un giorno, & oltra prorogare questa battaglia, e la giuriditione del Signore del campo; essendo anzi piu tosto dalle leggi permesso,* L *altri u'hanno aggiunto in luogo sicuro, lequali parole mi paiono superflue; essendo che alcuno non è obligato di comparire in luogo a se sospetto e non sicuro,* M *e di questo a sufficienza ne sia detto.*

L l. j. & ij. & ibi per Bar. ff. de iud.

M cle. pastoralis de re iud. Bar. in l. sciendum ff. de de leg Alexan. in l recusare. paragr. si quis alio ff. ad t reb.

## DELLA ORIGINE DEL DVELLO, *e quante siano le sue specie.* Cap. II.

A Ale ca. ij de due. Posse. lib. 5. dell'hon.

LCVNI *hanno creduto* A *per quello che ne riferisce Atheneo per testimonio d'Hermippo nel primo de i suoi libri de i legislatori, che l'uso del Duello fusse ritrouato in Grecia da i Mantinei per consiglio d'un loro cittadino chiamato demonate, ilquale fu poi da i Cirenei imitato, ilquale uso esser stato antichissimo lo dimostra Homero inducendo hora Menelao, e Paride, hora Aenea con Diomede, hora Hettore con Aiace a combattere a*

*singulare*

*singulare battaglia; Altri* B *lo ascriuano a' Longobardi; Io piu tosto credo che l'origine di questo Duello, c'hoggi è in uso, sia incerta & incerto il suo Auttore.; conciosia che nelle historie leggendosi diuerse sorti e specie di Duelli, secondo le diuersità delle cause, non u'è fatta alcuna mentione di questo; Imperoche tutti i Duelli, de iquali da i Scrittori n'è fatto memoria, o per publica causa, o per priuata erano fatti; per publica quando che due Republiche, ouero duoi Prencipi si conueniuano insieme di commettere il fine della Guerra in due, ouero in piu d'eguale numero che insieme cõbattessero a singulare battaglia le differenze loro del che n'habbiamo l'essempio, che si legge in Liuio de' tre Horatij Romani, e de' tre Curiatij Albani, iquali di cõmun consenso dell'uno e l'altro popolo insiememente cõbatterono la sommo del loro Imperio, laqual sorte d'Abbattimento dall'Ariosto leggiadramẽte è descritta, quando egli induce fauolosamente a combattere a singulare battaglia Rinaldo e Ruggiero per cõuentione de i Re loro, della qual sorte di Duello crederò facilmẽte, ch'intenda Hermippo per quello, ch'ei ci manifesta cõ l'essempio ch'egli adduce (si come dice Atheneo) di Etheocle e di Polinice, iquali di commun uolere in faccia de gli esserciti loro a singulare battaglia combatterono per l'Imperio di Thebe; Per priuata causa ancora si legge, che furono fatti i Duelli, o per acquisto di gloria e desiderio di lode, ouero per odio e per impeto d'ira, di questo n'habbiamo l'essempio di due cu*

B Mut. ca. j. del Due.

c Lib. 8. Dec. 3.

*gini Spagnuoli, cioè di Corba & Orsua, che contenden do del Prencipato d'Ibe citta di Spagna (si come Liuio c ci attesta) dissero a Scipione, (ilquale uoleua interporsi per terminare le differenze loro e leuar uia gli sdegni,) hauere ciò negato a i parenti communi, e che non uoleuano ne de gli huomini, ne de gli Iddij hauer altro giudice che Marte; e di quello che per causa di gloria si fa, ne sono piu manifesti gli essempij di Tito Manlio poscia detto Torquato con un Francese, di T. Manlio suo figliuolo con Geminio Metio Latino, di Marco Valerio Coruino, e di molti altri, che nelle historie n'è fatto degna memoria, come dello Abbattimento d'Ottone Visconte con un Saracino nell'Asia, ch'egli fece prigione, e della sua insegna priuollo, e la tolse per se, quale poscia è stata usata da i suoi descendenti per Arma, quale è una Serpe, che uomita un fanciullo tutto sanguigno, impresa tolta d'Alessandro Magno, come si troua nel suggello delle antiche sue medaglie, con che dimostraua, ch'egli era figliuolo di Gioue; Imperoche Gioue in molti luoghi della Grecia, sotto figura di Serpente, era adorato, & in Asia sono specie de Serpenti, che per la commune persuasione sono creduti partorire per bocca, il simile si legge di Galeazzo Gonzaga, che uinse Bucicale Francese, e di Gorgio Castriotti cognominato Scandarbech, ilquale nel l'età de gli Aui nostri guerreggiando contra d'Amurate Imperadore de' Turchi tante uolte a singulare battaglia uinse il nimico, doue chiaramente si uede che*

*questi*

questi Duelli per queste tre cause furono intra i nimici anticamēte usitati, nell'età nostra ancora alcun'essempio si è uisto di questo antico ualore in alcuni che per desiderio di lode condotti si sono nell'oßidioni de i luoghi contra nimici a questa singulare battaglia; Ma di questo Duello, c'hoggi di tanto frequentemēte è in uso, che senza differenza di nimistà, per reacquisto del proprio honore, e per conseruatione di quello, solamente si fa con i soliti ordini di disfida, e del quale io son'hora per douere trattare, appresso d'alcuno antico Scrittore non habbiamo memoria, e meno che questa inuentione fusse de' Longobardi; Imperoche hauendo i Longobardi per le loro leggi uietato, che non si potesse uenire al Duello, se non in certi casi, ne con l'armi se non nel caso dell'offesa maestà del Prencipe, ne seguita che inanzi di loro fusse questo uso, essendo che le leggi loro restringitrici furono, e non inuentrici di ciò; La onde io istimo, che questa consuetudine di combattere a singulare battaglia per proua della uerità in causa d'honore ritrouata fusse da gente militare per souerchia gelosia d'honore, e poscia approuata di mano in mano dal tacito consenso di tutti i soldati, percioche non potendo altramente esser purgata, ne con tortura, ne con altri tormenti la sospitione di quei delitti, de i quali erano imputati, e questo per il priuilegio, che dalle leggi gli era concesso D & in quei tempi che a ciò ancora non gli era, si come hora è per consuetudine derogato, e douendo ciascuno di questa

D l. milites C. de quest. l. desertorē paragr. j. ff. de re.mil.

*professione, non solamente (come disse Cesare nel repudio della moglie) esser netto di colpa, ma etiandio da sospetto di colpa, facilmente poterno intra di loro questo modo introdurre di purgarsi cō l'arme, affermādo i nostri* Dottori, *che questo* Duello *è intra i soldati in luogo di tortura per difetto delle uere proue:* E *laquale si come senza legitimi inditij è uietata, cosi ancora è prohibito il* Duello*; come di sotto si dirà al suo luogo.*

E Bal cap. j. nu. 17. de pa. tenē. in usu. feu.

## DELLA APPROVATIONE ET *giustitia del* Duello. *Cap.* III.

T ENGONO *i nostri* Dottori A *che il* Duello *dalle leggi ciuili fusse concesso* B *e poscia uietato* C *e che solo nell'offesa maestà del* Prencipe, *per quelle lecito sia, indotti da questo, che delitto del perduellione da i legislatori è nomato l'eccesso commesso in questo caso, e perduelli coloro che lo commettano* D *credendosi, che cosi non per altro si dica, che per ammettersi in questo delitto la proua del* Duello*; nella qual cosa è manifesto l'errore d'Accursio* E *e de gli altri interpreti di leggi* F *che s'habbiano cosi goffamente imaginato questo forse per qualche allusione, o similitudine di queste parole con tal significato; perche si come il* Duello *anticamente significaua la publica guerra (come è detto di sopra) cosi perduelli, che latinamente si dice perduelles, significaua i*

A Put. ca. 9. li 1. de due.
B Glos. in l. qua actione paragr. si in colluctatiōe in uer. nisi dño ff. ad l. aquil.
C Per tex. in l. vni. C. de glad. lib. 11. Ale. cap. 4. de duello.
D In l. is qui ff. ad l. iul. maiest. in l. cū filius paragr. fi. ff de leg. 2. secundū opinionē glos. & Bal. ibidem & in paragr. p cō trariū instit. de here. que ab intest.
E In d. l. is qui in d. pa-

*ua i publici inimici* G *e conciosia che publici inimici siano coloro, che la Republica, ouero che'l Prencipe offendano,* H *perciò perduelles & perduelliones latinamente erano detti, & crimen perduellionis quello delitto, come di publico nimico, e non che in ciò s'am= mettesse del Duello la proua, del quale non n'è fatta alcuna mentione nelle preallegate leggi, lequali parla= no de i giochi de gli Athleti, e d'altri ch'appresso gli antichi erano usati, e de i gladiatori che dalla legge Imperiale furono uietati, i cui spettacoli per altro fine erano fatti, che non si fa hoggi il Duello, e quei tali reputati erano infami;* I *La onde appare non essere per quelle leggi permesso ne uietato il Duello. Ma solo dalla generale consuetudine ammesso,* K *laquale ha= uendo forza di legge, per legge si debbe osseruare* L *tanto piu essendo dalla constitutione di Federico Im peratore approuata,* M *laquale consuetudine anco= ra che sia stata dannata dalla legge Canonica* N *non essendo mai stata detta legge accettata, ne posta in uso* O *dalle genti d'honore non si potrebbe giamai senza infamia e perdità d'honore fuggire questa proua con l'arme, parlando dico secondo la legge del Mondo, non secondo la legge diuina, per laquale rimetter debbiamo le ingiurie senza Iddio tentare con questo fallace para= gone dell'armi, dico che non si potrebbe senza macchia d'honore non accettare il Duello,* P *conuenendosi ad huom forte piu tosto pigliare il Duello, pel quale alla famiglia lode, & a se medesimo honore e gloria s'ac=*

ragr. ff. & in d. parag per contrarium.
F Bald. in d. cap. j de pace tenen.
G l. quosnos & ibi Ale. ff. de ver. sign.
H d. l is qui ff. ad l. iul. maiest.
I l. 2 parag. fin. ff. de his qui not. inf.
K Put. d. c. 9. in fin.
L § In l de quibus ff. de legi.
M In c. j. de pace tenē. in vsi. feu.
N c. fi. de pur. vul. e monomachiam. 2. quest. 5
O Vt p Bal. & Fely. in c. j. de treu. pa.
P Bal. d. c. j. de pa. tenen. Pet. ghe. in sing. num. 31. & num. 82.

quista, che patire d'esser ripreso di uiltà d'animo e notato d'infamia: perche la uita di colui, che non si mette a pericolo per diffendere l'honestà è infame, & uituperosa, laquale non dee eleggere l'huomo uirtuoso, perciò essendo maggior bene l'honore, che una tale uita, & essendosi dato dalla natura che di piu beni il migliore si elegga, segue che l'huomo deue arrischiare la uita per ottenere, & acquistare l'honore, ilquale è maggior bene, per laqual cosa Salustio nella guerra di Giugurtha introduce Silla, che conforta il figliuolo di Bocco a porsi nel pericolo di morte combattendo uirilmente: & douendo sopra ciò esser statuito Dio Ottimo & Maßimo per Giudice del uero e del giusto, chi può meglio di lui conoscere le ragion delle parti, delle quali non essendoui proua, ne piu sincero, ne piu certo giudice desiderar si potrebbe di lui? La onde quando uno uince in Duello, debbiamo credere, che Dio ne sia stato l'auttore; e si come dalle leggi è concesso per mancamento di proue di potere decidere le controuersie col giuramento della cui uiolata religione è solo constituito Dio uindicatore e giudice, cosi ancora reputare debbiamo, ch'ei sia il medesimo in questi Duelli, doue per altro modo non può constare del uero. Il tutto però sempre intendo salua la opinion de gli saui Theologi, e sottomettendomi alla correttione della Santa Romana Chiesa, e conciosia ancora, che questa consuetudine di mantenere e racquistare l'honore col mezo del Duello sia reputata & lecita, e giusta,

l. 2. & 3. C. de reb. cred.

*giusta, conciosia che l'honore equiparato sia alla uita;* R *e si come per difesa e conseruatione della uita è lecito offendere altrui* S *cosi per conseruare l'honore il medesimo dee essere ragioneuolmente permesso,* T *imperoche il perder l'honore, e la fama è specie di morte ciuile;* V *e perciò si può dire, ch'ei sia permesso per ragion delle genti, per laquale è lecito repulsare l'ingiurie,* X *& ancora che per altra legge probito sia stato, essendo di fatto il contrario osseruato, è come s'ei fusse di ragione concesso* Y.

R L. iu causa. ff. de manu. vin.
S l vt vim ff. de iu. & iu.
T Pet. ghe. d.sin.82. n 7.
V L.penult. ff.de var.& extraor.cog. l.j. paragr.§ portatos ff. de cōtratab: l. fin.de cap. dimi.
X L.3.ff. de iust. & iure.
Y Dec con. 487. Cur.iu. con. 173.

## DELLA CAVSA PER LA QVALE *è permesso il Duello*. Cap. IIII.

NCORA *che per ogni minima cosa si possa altrui chiamare in giudicio* A *non perciò è permesso, che per ogni leggierissima causa si chiami a Duello; imperoche se la querela da urgentissima causa non procede, ella non debba essere ammessa in proua dell'arme* B *come ci attesta* Baldo *famosissimo* Dottore: C *le cause per lequali si conce deua il* Duello *furono da i Longobardi ridutte a certo numero, lequali sono tutte annotate dal medesimo;* D *onde superfluo mi pare il uolerle ridire, poi che appresso di lui si possono leggere,* Filippo Re di Francia *cognominato il* Bello, *dell'anno* MCCCVI. *restrinse a tre solamente le cause de' Longobardi, ne istarò a ra*

A Glo. in paragr. gallinarum institu. de re. diui.
B Vt p Put. q 3.lib.6. de duello.
C Bald. in l. ex hoc iure. ff.de iusti.& iu.quest. 7.
D In d.ca. i. de pa.tenen.

*mentare alcuna di queste, conciosia che hoggidì ogni querela si riduca a questo, che l'huomo offeso sia nel=l'honore, e questa causa è riputata di grandissimo momento,* E *& degna di questo cimento* F *il che auuiene quando ch'alcuno sia mentito sopra d'alcuna ingiuria di parole, o dette, o scritte al mentitore, ouero, che co i fatti malamente ingiuriato ei fusse, co=me dirò nel seguente trattato.*

E L. si ini-micitie ff. de his quibus ut indi.

F Bald. in d. ca. i. de pace ten. Pet. ghe. d. sing. 33 nu. 5. & sing. 82. nume. 6.

## DELLE INGIVRIE. CAP. V.

ONCIOSIA *che per l'ingiurie si perda l'honore, ilquale è il fine del* Duello, *permettendosi si come è det=to per lo riacquisto di quello come per urgentissima causa; imperoche s'alcuno habbia ingiuriato altrui di parole, sopra le=quali ei sia stato mentito, non potendo altrimenti pro=uare esser uera l'ingiuria, restarebbe calunniatore & infame,* A *& perciò priuo d'honore, se col* Duello. *non tentasse prouarla, si come ancora saria, se l'ingiu=ria fusse co i fatti, e che l'ingiuriato non cercasse pro=uare l'ingiuriatore hauere malamente operato, come è obligato di fare, presumendo in questo caso la leg=ge, ch'alcuno non habbia co i fatti malamente opera=to, si come nell'altro, che non sia uera l'ingiuria, e che ciascuno sia huomo da bene,* B *e perciò ogni querela d'honore essendo fondata sopra le ingiurie, conuenien*

A l. I. ff. ad turp. l. athle-tas paragra fo calumnia-tor, & ibi Bart. nu. 2. 3. ff. de his qui no. infa.

B L. merito ff. pro soc.

te mi

*te mi pare, che io debbia trattare primieramente di quelle, io dico adunque che l'ingiuria è, secondo che Aristotele dice* C *offendere altrui spontaneamente contra le leggi, e secondo Vulpiano nostro Giureconsulto detta; perche non di ragione è fatta,* D *laquale si puo fare per alcuno di questi tre modi, o con parole, o con iscrittura, ouero co i fatti,* E *con parole ingiuria si fa rimprouerando ad altri alcuna ribalderia, od alcun uituperio, & altrui imputando di qualche delitto, & errore, come di traditore, di ladro, di cornuto, e simili cose, che si fanno contra le leggi, e ch'onta, e dispregio ad altrui recano,* F *la qual cosa tanto è riputata ad ingiuria esser detta in assenza,* G *quanto che in presenza ad alcuno, ancora che l'ingiuria detta in presenza di maggiore carico sia; perche chi accusa alcuno in presenza, è creduto accostarsi piu al uero,* H *doue è da notare, che questa ingiuria di parole in duoi modi si fa,* I *o imponendo in genere alcuna di queste cose, ouero in specie; in genere quando semplicemente si dice, tu sei traditore, tu sei ladro, e simile; in ispecie quando à simil parole s'aggiunge la causa, cioè perche hai dato la tal fortezza del tuo Signore in mano de i suoi nimici, o tu hai amazzato il tale sotto la pace, che di te si fidaua, o d'altra qualità, che faccia ch'un sia traditore, o si soggiunge alla parola di ladro, perche hai rubato quella tal cosa al tale; e questa ingiuria così specificata di quell'altra in generale è molto piu graue* K *ancora ch'alcuni* L *siano di con-*

C Lib. 5. ca. ult. Ethi.

D L. i. ff. de iniur.

E d. l. i. paragrafo. i.

F Vt p Bar. in l. itē apud lab. paragr. ait prætor num. 3 ff. de iniu.

G d. l. item apud parag. cōuitium el 2 ff. eo. tit.

H L 3 ff. de testi.

I Vt p Bar. in d. paragr. ait prętor, et per Doc in l. 3. ff. de liber. & posthu.

K Aret. in d. l. 3 Soc cōs. 118. i prin. l. 3.

L Pom. in d. paragra ait prætor in ad di. ad Bart.

trario parere; percioche quando, che in genere è opposta, pare, che tal qualità di uitio sia in la persona per lunga consuetudine habituata nel male operare nel genere di quel maleficio, il che non seguita, quando che sia specificata la causa, potendosi ciò uerificare in quella sol uolta; ma questo è fuori d'ogni ragione, perciochc in questo tal caso l'ingiuriato per la sola mentita allo ingiuriatore data talmente resta discaricato, che dal mentito non può essere perciò chiamato a Duello, essendo necessario, che consti dello imputato delitto M e che specificata sia la querela, si come si dirà al suo luogo, quando si parlerà delle qualità del cartello; il che non è, s'espressa sia specialmente l'ingiuria, perche in tal caso oltra, che lo ingiuriato habbia con la mentita repulsata l'ingiuria è obligato anchora (essendo dal mentito prouocato a Duello) di sostenerla con l'armi, perciò adunque molto piu uiene ad esser grauato lo ingiuriato per questa simile ingiuria in ispecie opposta, che non è per quell'altra detta in genere; per la quale lo ingiuriatore per la riceuuta mentita resta dishonorato senza potere prouare, e lo ingiuriato col suo honore senza obligo alcuno di sostenere, e questo è uero se l'ingiuria non habbia la causa continua, e permanente nell'huomo, e che in ogni sua attione uerificar non si possa come ne gli essempij dati di sopra; Ma s'ella habbia la causa cõtinua come è a dire ad uno, poltrone, uigliacco, insolente, e simile cosa; che possa consistere continuamente in ogni atto dell'huomo sen-

M Argu. l. j. paragr. item illud ff. ad Syll.

za

*za specificare altra causa si può uenire al Duello; in iscritto similmente si fanno l'ingiurie, quando che non à bocca, ma con alcuna scrittura* N *nel modo suddetto si detrahe alla fama, & all'honore altrui, o che si publica qualche componimento come di Sonetto, o di canzone, o cose tali in uergogna d'alcuno, ouero si faccia qualche inuettiua in quel genere, che Demosthene fà contra Filippo, ad imitatione di cui Cicerone chiama Filippiche le orationi contra d'Antonio, e come in essempio fa Cicerone medesimo contra di Catilina, e contra di Verre, e contra di Cicerone Salustio; l'altre ingiurie co i fatti si fanno; quando si percuote alcuno, o con arme, o con bastone, o in altra maniera con mano, ouero che per forza, e contra la sua uolontà s'entri in casa d'altrui,* O *& anchora ch'uno non fusse percosso, ma che solo sia leuata la mano per uolerlo percuotere, questo tal'atto deè essere riputato ad ingiuria,* P *le ingiurie, che con parole, o con iscritture, o che con fatti si fanno, in diuerse maniere si possono fare, che il raccontarle tutte lungo saria; ma per chiara intelligenza di ciò è da sapere per regola generale, che ogni atto, che si fa contra d'alcuno, pel quale sia imposta la pena o dalle leggi, o da i statuti di quel luogo doue si fa, che quello e ingiuria,* Q *il che è conforme à quanto si dice nella definitione della ingiuria, & è da saper similmente, ch'ogni parola, che ad alcuno si dice contra i buoni costumi* R *è ingiuria; ma bisogna, che l'animo di farla, congiunto ui sia; Imperoche se non u'è*

N L. lex cornelia parag. fi. ff. de iniu.

O d. l. j. parag. j. ff. eo. tit.

P l. itē apud paragr. 1 ff. de iniu.

Q Bar. in l. licitatio parag. quod illicite ff. de pub.

R l. itē apud paragra. ait prætor ff. de iniur.

l'animo, e che non ui concorra l'intentione di farla, non deè essere ciò reputato ad ingiuria, s e quando ch'altramente non si possa prouare si presume sempre, che la uolontà sia stata di fare l'ingiuria, T e l'animo alieno dal fare l'ingiuria s'intende con proposito di non uolere ingiuriare alcuno; percioche quando l'animo fusse d'ingiuriare uno, e che in iscambio, & errore si facesse ingiuria ad un'altro, anchora che l'intentione fusse aliena dal fare a quel tale l'ingiuria, non dimeno l'ingiuriato si può recare ad ingiuria V perche si risguarda a quello effetto d'ingiuria piu tosto, che alla ignoranza, & openione, X essendo che ui è la mala intentione concorsa; nel qual caso però senza à Duello procedere con sodisfattione di ciascuna parte si può uenire ad honorata conclusione di pace, la onde quello, che per gioco, o per ischerzo si fa, o si dice, non si può riputare ad ingiuria, Y similmente quello, che è detto per correttione, & amonitione d'altrui, Z e per intera intelligenza di questa materia d'ingiurie, si deè auuertire, che ciascuna parola, o detta, o scritta in altrui uituperio, è ingiuria tale, che indifferentemente per essa si può agere ciuilmente alla estimatione di quella, ma non già, che si possa cosi indifferentemente tentare il Duello; Imperoche se l'ingiuria è uera, e che consta per la euidenza del fatto permanente, come è quando si dice ad uno in suo uilipendio, o guercio, o zoppo, e ch'ei in uerità sia, lequali parole, quantunque uere, fanno ingiuria tale, che si può reuocare al-

S l. si nō con uitii C. de iniur.

T Glos. in d. l. si non conuitii.

V l. eum qui nocentē paragr. si iniu. ff. de iniur.

X Bar. ibidem.

Y l. illud paragr. j. in fin. ff. de iniur.

Z l. itē apud paragr. adiicitur ff. eo. titu. Rom. in l. fi. ff. quod quisque iur.

*l'animo, e lo ingiuriatore può essere ciuilmente punito* A *ma non si può per quelle uenire a* Duello, *constando del uero, nel quale fu ritrouato il* Duello, *senza del quale in simil caso l'ingiuria in dishonore dello ingiuriatore ridonda; perche non è lecito* B *improuerare ad alcuno i suoi difetti, quando non appartiene allo interesse del publico, che siano manifestati;* Ma *se qualche delitto s'oppone, in che consista l'utilità publica* C *come consiste in punire i delitti,* D *e lo ingiuriatore gli possa prouare, non è obligato ad alcuna sodisfattione d'ingiuria* E *come è obligato nel caso antedetto, e meno è obligato al* Duello, *dico, quando i delitti si possan prouare; ma se altrimente prouar non si ponno, allhora è, che si concede in quei casi il* Duello, *similmente è da sapere, ch'ogni offesa, che co i fatti si fa; quantunque per le leggi, e per gli statuti fusse indifferentemente punita, nondimeno per quella come ingiuria, non sempre si può chiamare l'offenditore a* Duello; *come è quando ch'alcuno senza uantaggio, e del pari s'offende, non heuendo l'offeso, che di se stesso a dolersi* F *con attribuire la colpa al poco animo suo, & alla sua debolezza, & al ualore, & alla uirtù de l'altro, ne potendo l'offeso in questo tal modo querelarsi di essere stato ingiuriato, conciosia che l'ingiuria a biasimo, & ad infamia ridonda di colui, da cui è commessa* G *e quel tal'atto a lode, & a gloria risulta di colui, che lo fa;* Ma *se con superchiaria, o con mal modo fusse l'offesa; in questo tal caso l'offeso*

A Bart. in l. eum qui nocentem ff. de iniu.

B Ange in l. uestem ff. de iniur.

C Bart. in d. l. eũ qui nocentẽ, & ibi Ro. in addi.

D l cõgruit ff. d off pref.

E Bart. i d l. eum qui nocentem.

F l. qd quis ff. de reg. iu.

G l. athletas parag. fin. ff. de his qui not. infam.

*può chiamare l'offenditore a Duello, se l'ingiuria, & offesa manifesta non sia, o per sentenza, o per altra legittima proua; perche oltra che per il Duello non si possa prouare quello, che già si ritroua prouato,* H *essendo lo ingiuriatore per simile ingiuria diuenuto infame, merita nel Duello repulsa, si come ne gli altri giudicij* I *a similitudine, de i quali è introdotto il Duello; nel qual caso, se lo ingiuriato lo ingiuriatore offendesse con simil mal modo, io crederei, ch'ei potesse ciò fare senza suo dishonore, potendosi usare quella legge contra di quello, ilquale hà la medesima legge statuita con altri,* K *ne essendo fuor di ragione ch'uno inganno sia ricompensato con un'altro inganno;* L *a questo io aggiungo ancora, che se tale ingiuria con uolontà dello ingiuriato fusse fatta, ch'ei di ciò non potrebbe querelarsi, ne uenire a Duello,* M *come per essempio quando ch'occorre, ch'uno per dare sodisfattione ad un'altro di qualche ingiuria, se gli remette liberamente in suo potere, accioche di se pigli quella sodisfattione, che gli pare, e che da quel tale gli sia dato o schiaffo, od altra battitura, nel qual caso, benche colui, in cui si è egli rimesso, non possa passare un modo secondo la qualità dell'ingiuria in uendicarsi* N *douendosi regolare questa remißione, secondo l'arbitrio d'huomo da bene,* O *a cui piu conueneuol saria il perdonare ad un tale, & hauerlo in dispregio, come dishonorato, essendo ch'ei per tale remißione habbia operato contra le leggi, per le quali*

*non*

H Bal. in l. i. C. de lat. lib. tol.

I l. j. C. de infa. lib. 10. l. criminis C. qui accu. non pos.

K Vt toto titu. ff quod quisque iur.

L l. uiro atque uxo. & ibi per doct. ff. sol matr.

M l. j. parag. vsque adeo. & ibi p Bar. ff. de iniur.

N Bar. in d. parag. usque adeo.

O Bart in l. sed si unius. paragr. praetor ait ff. de iniur.

*non si puo alcuno obligare d'essere nella propria persona punito* P *e che perciò il giudice poßi il percussore punire;* Nondimeno *esso percosso hauendo consentito a quella ingiuria non ha alcuna attione ciuile,* Q *e perciò non può chiamare il percussore a* Duello *; e non solamente coloro, che l'ingiurie patiscano ingiuriati si dicano; ma quei ancora, che a loro sono congiunti di sangue di parentella, e di compagnia* R *come i padri i figliuoli, i fratelli, e gli altri attinenti insino al quarto* S *e secondo, alcuni altri al settimo grado,* T *& i* Mariti *per l'ingiurie fatte alle mogli, & i compagni, che sono presenti, & insieme quando ad uno di loro è fatta l'ingiuria ;* Nientedimeno *l'ingiuria dell'uno non appartenendo alla persona dell'altro, ne competendo ad alcuno attione d'ingiuria, se non per quella, ch'è fatta alla sua propria persona* V *ragioneuolmente per tale ingiurie non possono loro prouocare altrui a* Duello*, alquale come non interessati, non debbano essere ammeßi contra a quello, ch'altri hanno creduto,* X *percioche i delitti tengano i suoi auttori, similmente le pene statuite per eßi ne ad altri fanno alcun pregiudicio,* Y *e perciò quando ch'alcuno è macchiato d'infamia, quella tal macchia non passando la persona di lui, ne per quella gli altri parenti, essendo macchiati, ragioneuolmente non possono pigliare simil contesa ; & ancora, che per l'ingiuria d'uno attinente sia reputato, che gli altri ingiuriati siano, questo è per certo affetto d'Animo, ch'un parente hà*

P l. liber homo ff. ad l. Aquil.

Q Bar in d. parag: usque adeo Gram. decis 37. nume. 13.

R Vt p Bar. in l. lex cornelia ff. de iniur.

S Vt p Bald. in l. petitionē C. de aduo. diue. iud.

T Per l. lege in. ff. de testi.

V Vt p Bar. Alex Ias in l. si ita stipulatus paragr. crisogonus, in fin. ff. de ver. obl.

X Alel. cap. de due.

Y l. sācimus ff. de poen.

z Vt p Ias. in d. paragr. erifogon. *uerso dell'altro, z pel quale affetto dalla legge è uietato ch'un parente in simil causa d'ingiuria, esser non possi ne giudice, ne testimonio per l'altro, A & non che l'ingiuria di uno sia d'alcun nocumento all'altro, e che gli dia carico alcuno. Ma da questi eccettuare si deono il Padre, & il marito, e come io credo il figliuolo, & il compagno anchora. Imperoche al padre per l'ingiuria fatta al figliuolo, & al marito per l'ingiuria fatta alla moglie dalla legge è data l'attione, B laqual similmente per l'ingiuria del Padre dee esser data al figliuolo per la loro connessità, e correllatione, C & essendo amendue riputati una istessa persona, D & al compagno, E ilquale per l'ingiuria fatta a l'altro in sua compagnia, uiene ad esser disprezzato, e riputato uile, & a scemare di riputatione appresso gli huomini graui, perciò uenendo per tal causa a Duello, è per suo proprio interesse, e del suo honore, e non per quello dell'altro; per ilche ancor crederei, che per la ingiuria fatta ad un seruitore, o famiglio in contumelia, e dispregio del suo Signore, o padrone, o con lo ingiuriatore potessi per tale ingiuria, come sua propria, uenire a Duello, F il che ragioneuolmente non saria permesso se quel seruitore per propria sua causa hauesse patito la ingiuria, G e questo è quanto mi è parso di dire in questa materia d'ingiurie.*

A Vt in d. l. lex cornelia.

B I § parag. si. ff. de iniu.

C ad trad. p Bart. in l. j. cap. de ind. v. d tol. & p Ias. i l. is qui putat nu. 26. ff. de acqui. heredi.

D l. fin. C. de impu et aliis sub.

E Glos. sing. in l. itẽ apud para. si quis in ver eorũ quem ff de iniur.

F Bar. in l. j. paragr. item ait ff. d iniu.

G Vt p Bar. ibidem.

DEL

## DELLE MENTITE. CAP. VI.

AVENDO *delle ingiurie trattato conueniente mi pare di douere per conſequenza delle mentite parlare, percioche la mentita non ſolamente conſerua allo ingiuriato l'honore, transferendo come quella, ch'in ſuo fauore hà la proſontione di legge nello ingiuriatore il carico di prouare l'ingiuria* A *preſumendoſi, ch'alcuno non habbia delitto ne errore commeſſo. Ma oltre a ciò anchora ad eſſo ingiuriatore fa manifeſta ingiuria,* B *per uirtù del ſignificato di queſta parola, con laquale a lui ſi riſponde tu menti, perche deriuata eſſendo da queſto uerbo latino, Mentior mentiris, altro non è, che negando dire, tu parli contra la tua mente, cioè tu non dici il uero ſapendolo. Onde non ſolamente è negata l'ingiuria, ma lo ingiuriatore è imputato per calunniatore,* C *e triſto huomo, per ilche la mentita non tanto è repulſa d'ingiuria, quanto ch'ella è anchora manifeſta ingiuria lecita, e permeſſa per diffender l'honore,* D *ilquale effetto non fanno l'altre parole, con lequali ſi fa riſpoſta all'ingiurie, ſi come è a dire tu non dici il uero, o non è la uerità, o è contra la uerità, o tu dici il falſo, e ſimil riſpoſte, lequali quantunque facciano il medeſimo effetto, che la mentita in transferire nello ingiuriatore la proua, uolendo ei, che il*

A ad tradita per Bart. in l. in illa ſtipulatiõe nu. 10. ff. de ver. oblig.

B Bart. in l. itẽ apud paragr. ait prætor ff de iniur. & in l. ſi quis extraneus ff. de acqui. hered.

C l. i. ad ſtur.

D Bart. in l. quæ omnia. paragr. ſed & ſi aduerſarius. ff. de procur.

*uero apparisca, E nondimeno la istessa ingiuria non fanno, non rimprouerandosi a chi le dice alcuna calunnia, percioche alcuni credendo di dire il uero, ignorantemente come male informati possono il falso affermare, e cosi non mentire, cioè non parlare contra di quello, che da loro è creduto, F e perciò se con simil parlare senza dare mentita sia allo ingiuriatore risposto egli, potrà replicare di creder cosi, per esser di ciò stato informato, e se dall'ingiuriato replicato non sia, che lo ingiuriatore mentisca di crederlo, potrà con suo honor rimanere senza altramente prouare l'ingiuria, o per* Duello, *o per altro legittimo modo, non essendo per tale parole, come per la mentita di calunnia, lo ingiuriatore incolpato, G le quali parole anchora intra gli amici si sogliono usare, come piu generali, che non è la mentita, laquale per certa consuetudine di parlare presuppone sempre una mala intentione nel mentitore di uolere fare ingiuria al mentito, e sempre in mala parte si piglia, H il che non seguita per quelle parole, dicendo tu non dici il uero, e per l'altre che in buona parte interpretare si pōno, I ma questo che'è detto, luogo non hà in quelle ingiurie, che dello ingiuriatore la propria scienza concernano, e quanto egli non può alcuna ignoranza pretendere, K come per essempio se'l fusse detto ad alcuno che'l falso dicesse d'esser stato superchieuolmente percosso, Imperoche egli replicar non potrebbe di crederlo per esserne stato informato, essendo cosa di proprio suo*

*fatto,*

F vt per Ias. d.l. si quis extraneus nu. me. 10. ff. de acquir. hær.

G Iaso. in l. turpia in fiu. ff. de leg j.

H Doctor. in d.l. turpia.

I Ias. in d.l. si quis extraneus.

K l. si. ff. pro suo Iaso. in l. si res obligata nu. 34. ff. de leg. j.

fatto, del quale la uerità deè fare apparere, quando per altro modo non poßi per uia del Duello, altramente incaricato nell'honor rimanerebbe, perche il non uendicare l'ingiurie, è riputato uergogna, L e per ritornare a quello ch'è detto di sopra, se à tal replica di crederlo per essere così stato informato gli fusse data dopò la mentita, Io crederia, che fusse il medesimo, come se prima ei fusse stato mentito, perciò per discaricarsi dell'infamia di calunniatore il mentito è obligato alla proua, ouero di nominare coloro, che lo hauranno informato, M iquali dallo ingiuriato ponno essere similmente mentiti, e loro di non hauere ciò fatto, possono lo ingiuriatore mentir per quello ch'io di sotto dirò, e s'alcun dubitasse se si può dare mentita ualida sopra di questo credere, responderei, che non è dubio ciascuna uolta, che il credere sia contra di quello, che la legge presume, percioche presumendo la legge, ch'uno sia huomo da bene, N essendo mal'huomo creduto, gli è fatto ingiuria, onde colui, che hà tale presuntione contra di se, come per quello essempio, che si presume, ch'alcuno nõ habbia errore commesso, o d'altra ribaldaria, O e perciò dico, chi oppone cosa simile, hauendo contra di se questa presuntione, è legittimamente mentito, e perche la mentita è ritrouata principalmente per causa di repulsare l'ingiurie, P & anchora ch'ella faccia medesimamente ingiuria, sì come è detto di sopra, fa questo effetto accessoriamente, & in consequenza, onde si dè attendere allo effet-

L Iaſ. in l. pactum curato ris nu. 6. C. de pact.

M Bar. in d. l. turpia nu. 3. ff. de leg. j.

N l. merito. ff. pro Soc.

O vt d. l. merito.

P Bal. consi. 45. li. 1 Abb. in ca. cum re de re iu.

to ſuo principale, q e perciò s'ella fondata non ſia ſopra l'ingiuria, manca del ſuo officio, e pura, e principale ingiuria diuenta, onde ragioneuolmente a ſimil mentita come ad una ingiuria ſi potrà replicare con un'altra mentita, come per eſſempio, uno dirà d'eſſere huomo da bene, o di non hauere il tale errore commeſſo, queſte parole ad alcuno ingiuria non fanno, & hanno quella preſontione in fauore, e perciò non può eſſer data ſopra di eſſe mentita legittima, e ſe data ella fuſſe, perche tale mentita principalmente ingiuria farebbe, e la preſuntione haurebbe in contrario giuſtamente con un'altra mentita ſi potria replicare, facendo quel primo mentitore legittimamente mentito, ſi come io già dechiarai in quel mio parere, che fu publicato per Nicolo Bondeuzzi da Colle, nella querela, ch'egli haueua con Santi da Caſcina, e perciò quãdo ſi dice, che ad una mentita non ſi può replicare con un'altra mentita, non hà luogo, ſe la prima mentita nel modo ſudetto inualida ſia, r ma ſolo è uero preſupponendoſi, che la prima mentita legittima ſia, e ch'ella habbia fatto il ſuo proprio officio, di hauere repulſata l'ingiuria, percioche con la ſeconda ſaria un uolere replicare a quello, che ingiuria principalmente non fa, e per non ridurre all'infinito la coſa, s perche ſaria ragioneuole, che il triplicare anchora a quel primo mentitore fuſſe conceſſo; Ma che ſi deè dire ſe ſi riſponde allo ingiuriatore con queſta parola, ch'e' dica la bugia; & alcuni tengano, che ingiuria non faccia, e che

q ad tradi. per Iaſon. in l ſiquis nec eãm nu 3. & 4. per illum tex. ff. ſi cer. pet.

r per text. & ibidẽ per doct. in l nõ dubium. C. de legi.

s vt per Caſtrẽ & Alex. in l fin ff. qđ quiſque iur.

*e che intra detta bugia, e la mentita, sia differenza; dicendo, che la bugia allhora si dice, quando il falso s'afferma, credendolo uero.* T *Ma io sono di contra rio parere, essendo che la bugia appresso di noi uien' usurpata per quello, che da' Latini si dice Mendacium, la qual uoce da quel uerbo latino Mentior, non meno è deriuata, che la uoce di mentita si sia, e però chi dice la bugia uiene à mentire, onde è diffinita, ch'ella sia una falsa significatione della uoce con uoluntà d'ingannare.* V *Ma in questo si deè risguardare al soggetto del parlare, che si fa, perche alcuna uolta sarà, ch'ella non farà ingiuria, se le parole, alle quali si risponde ingiuriose non fussero, e si come habbiamo del mentire trattato, e per piu chiarezza di quello, ch'io hò conchiuso di sopra, che la mentita legittima non è, ciascuna uolta, ch'ella non hà la presuntione in fauore, e che le parole, sopra le quali si fonda, non hanno la presuntione in contrario, Io addurrò un'altro essempio, s'alcuno dicesse ad un'altro, ch'ei fusse tanto huomo da bene, quanto che lui, perche si presume, che questa bontà sia eguale per natura in ciascuno,* X *non potrebbe legittimamente esser mentito, ma si bene se'l contrario egli affermasse, negando ch'un'altro fusse tanto huomo da bene, quanto che se. Ma se simil proposta d'altra qualità fusse, che per accidente s'acquista, e che non si presume, ma hà bisogno di proua,* Y *come s'uno dicesse d'esser tanto gentil'huomo, o nobile, o tanto ualoroso, quanto che l'altro, crederci, che*

T Fausto ca. 20. lib. 2. del Due.

V gl. in l. de etate parag. si cū esset st. de inter. act.

X e. dudū de presum. glo. in l. si. quod me. causa.

Y vt p Bar. in l. l. nu. 12. ff. de excep.

si potesse legittimamente mentire, ouero che simplicemente senza alcuna qualità si dicesse d'esser tanto huomo, quanto quell'altro, Imperoche essendo alcuna qualità in uno, che non è in l'altro, & uno potendo essere uirtuoso, e nobile, e che un'altro non sia, anzi potendo essere uitioso, & ignobile, questa differenza fa, che uno non sia tanto buomo, quanto che l'altro, ne tanto degno d'honore, z perciò ch'afferma d'essere di tal qualità, non presumendosi, la debbe prouare, onde può essere legittimamente mentito, perche il mentitore si può recare ad ingiuria, ch'uno uitioso, & ignobile, & uile si faccia par suo, il che è contra a i buoni costumi, perche quel tanto hà relatione a tutte quelle qualità, delle quali n'è quell'altro dotato, per simil parole, essendo io alla guerra col Prencipe di Salerno, allhora ch'e' era Capitan Generale delle fanterie dello Imperatore in Piemonte, nacque querela intra il capitano Girolamo Morra, e M. Piero Luigi Resi maggiordomo del Prencipe, hauendo il Morra mentito il Resi, per hauergli detto, ch'ei era quant'egli gentil'huomo, laqual querela con l'auttorità del Prencipe in sua presenza, e del Conte Amurate Torello, e di me, quai noi due fumo apertamente chiamati dal Prencipe per testimonij a quell'atto, fu honoratissimamente composta; e perche ad uno si può dire ingiuria non tanto con affermare alcuna cosa, quanto che con negare alcun'altra, e tanto la negatiua, quanto che l'affermatiua può hauere la presuntione in contrario, per ciò

z Barth. in auct. de mon. parag. si.

*ciò sopra l'affermatiua, e sopra la negatiua si può fon dar la mentita, come per essempio s'alcuno mi dirà, ch'io habbia il mio signore tradito, o mancato ad alcuno di fede, questa è affermatiua, che ingiuria mi fa, la quale hà la presuntione in contrario di non lo haue re tradito, ne di essere mancato di fede,* A *e perciò io potrò quel tale mentire, e sarà legittimamente mentito; se anchora mi dicesse, ch'in alcuna fattione per quel mio signore io non hauesse fatto il debito mio, e quello ch'à me s'apparteneua di fare, o che io non fussi huomo da bene, quella è negatiua, che similmente m'ingiuria contra di quello, che la legge in mio fauore presume d'hauere il mio debito fatto, e d'essere huomo da bene,* B *e perciò io mentendo colui sopra di questo, egli sarà legittimamente mentito; e de queste mentite alcune sono generali, & alcune speciali, e particolari; generali esser ponno, o per rispetto della persona incerta, contra di cui son date, ouero per generalità della causa, come io dirò per essempio, se peruiene all'orecchie d'alcuno esser state dette parole in suo uituperio, o ch'egli habbia qualche particolare debito commesso, senza particolarmente sapere da cui sia stato detto quel male di lui, o che a sua notitia peruenga qualche scrittura fatta, o publicata a suo dishonore, & infamia, non sapendo l'Auttore, e ch'e' mentisca generalmente qualunque persona, che hauerà detto quel male di lui, o fatta quella scrittura, questa tale mentita sarà generale per causa della persona comprehen-*

A l merito pro Soc. ff.

B e. dudum de presum.

*dendo in genere ciascuno che hauerà detto quel male, o fatto quella scrittura,* C *laqual mentita altri* D *uogliono, che non oblighi alcuno, ne sia di nessuno ualore; perche quel carico a molti potrebbe toccare, e con molti un solo haurebbe a prender querela, non potendosi per una sola querela combattere se non una sol uolta, e perche tale anchora potrebbe prendere quella querela, che l'intentione del mentitore stata non fusse di dare a quel tale quella mentita; Ma io reputo, che tale mentita sia ualida, e ch'ella astringa colui, che sa d'hauere detto quel male, o fatto quella scrittura al risentirsi, perche si come la citatione generale ad alcun'atto giudiciale, quãdo è incerta la persona, che sopra di ciò pretendere può alcuno interesse, & ualida,* E *e fa pregiudicio a chi non compare, e la inquisitione generale contra i delinquenti incerti, dalla ragione è permessa, & opera effetto,* F *così la mentita generale per rispetto della persona debbe ualere, e far pregiudicio a chi si sente grauato per non isminuire di riputatione, e d'honore appresso di quei, che sanno, o che ponno sapere col tempo qual sia stato l'auttore, c'habbia detto quel male; La onde si mosse il Signor Pietro Strozzi a risentimento di quella mentita, che per il Conte Pietro Maria di san Secondo fu publicata nella corte di Francia, contra qualunque, c'haueua parlato in suo dishonore, essendo stato lo Strozzi quello, c'haueua certe parole detto in dishonore del Conte; Ma a fare, che questa mentita generale sia ualida, e*

C Argu. l. si quis id quod & l. si familia ff. de iu. om. iud. & ibid. p doct.

D Mutio ca. 7. lib. i. del Duel.

E Bar. in extra ad repri. in ver. p edictum nu. 14. & in auct. si omnes nu. 5. C. si mi. ab here. se abst.

F Bart. in l. congruit. ff. de off. præs.

*che*

*che oblighi altrui alla proua, si richiede, che sia publicata in iscritto, & in luoghi publici, e doue sia stato detto quel male, accioche poßi uenire uerisimilmente a notitia di coloro, che di ciò prendere ponno interesse, e nel modo, che di sotto dirò della publication del cartello: cosi adunque conchiudo, che la generale mentita, per causa della persona incerta, è ualida, e che non solo discarica lo ingiuriato, ma lo ingiuriatore incarica, perche ancora, che incerta sia la persona rispetto al stato presente, si può certificare per successo di tẽpo,* G *onde non obsta quanto si dice incontrario; impero che quantunque questa mẽtita generale comprehenda ogn'uno, nõ aggraua però ogn'uno, essendo necessario; che sia stato un solo il primo auttore, che dicesse quel male, o che quella scrittura facesse, e cosi risoluendosi in uno, e nel primo auttore, non toccherà piu, che uno, e non si combatterà piu, che con uno, e non piu ch'una uolta, e perciò è come speciale,* H *non uerificandosi se non in quel solo, e circa la intentione, ch'esser potrebbe di non hauere uoluto quel tale mentire, assai bene certificata sarà ciascuna uolta, che l'auttore de l'ingiuria apparisca, perche della mentita constando, non mai si potrà dubitare, che l'intentione del mentitore non fusse di non hauerlo uoluto mentire; per rispetto della causa la mentita è generale, quando non è espressa l'ingiuria, ancora che la persona s'esprima, come è a dire Sempronio di quanto hai detto, o scritto in pregiudicio dell'honor mio, tu menti, di questa maniera fu*

G ad tex. i l. quidã & ibi per Bart. ff. de reb. dub.

H Iaso. in l. nominatim. nume 5 ff. de lib. & posth.

*la mentita data per il Sig.or Cesare Fregoso al Signore Cagnino Gonzaga, laqual mentita senza dubio non fa alcun pregiudicio, ne obliga a risentirsi il mentito, perciochè cotale generalità la rende oscura,* I *ne può egli deliberare se debba o credere, o contendere non apparendo la causa,* K *laquale non basta, che in genere sia espressa in cotal modo, perche hai detto male di me, ma è necessario, che specialmente s'esprima, come è a dire di quanto hai detto in pregiudicio dell'honor mio, ch'io habbi amazzato Sulpicio con superchiaria, o con mal modo tu menti, si come i nostri* Dottori *dicono esser necessario, quando si fa la denuntia ad uno, che nel terreno d'altrui fa alcuno edificio; perciochè se non gli s'esprime la causa, per laqual se muoue il padrone del terreno a far la denuntia, quello che fa lo edeficio non è obligato a desister dall'opra,* L *e può tale denuntia spregiare,* M *e si come il libello prodotto in giudicio, che non hà espressa la causa, per la quale lo aduersario possi deliberare o di cedere, ouer di contendere, non è d'alcuna efficacia, ilche massimamente procede in questo caso, anchora che non opponga la parte, trattandosi d'ingiurie, che son criminali,* N *cosi la mentita, che non esprime in ispecie la causa, non è di momento; delle speciali, e particolari mentite altrimenti non addurrò gli essempi comprehendendosi da quanto è detto di sopra; quali elle siano, cioè quelle date a certa specificata persona sopra di certa, e specificata inguiria; e queste sono di due*

I L. ita fidei ff. de iu fis.

K L. i. de edèn. & per doct. in l. edicta. C de ed.

L Bar. in l. i. nu. 14. ff de no. op. nun.

M Gloss. in d. l. i.

N Doct. in l. i. ff. de eden. & in l. edicta C. de ed.

*due altre maniere, perche alcune sono pure & assolu-te, & alcune altre conditionali, pura & assoluta mentita è quella, che si dà sopra di cosa certa, o detta, o scritta dal mentito ad ingiuria d'altri; come è a dire Marcello tu hai detto, ch'io fui quello, che fu causa dell'amutinamento, che si fece in Vngheria in danno del mio Re, della qual cosa tu hai mentito, e menti, e questa fa subito il suo effetto obligando il mentito, si come è detto di sopra, se incaricato non uuol rimanere, alla pruoua dell'armi, quando che in altro modo ei non possa prouare; & in caso che'l mentito negasse d'hauere detto quelle parole, e che sopra di ciò e' desse una mentita a quello, che cosi assolutamente affermasse, che simil parole fussero state dette da lui, & il mentitore non potesse prouare, di mentitore restarebbe legittimamente mentito; perche la presuntione sarebbe contra di lui, che'l primo mentito non hauesse detto quel male; la onde debbe auuertire colui, che da una pura, & assoluta mentita, d'hauere le pruoue dell'ingiuria, sopra laquale si dà la mentita, acciochè di mentitore non diuenisse mentito, e di reo non si facesse l'attore, ne giouarebbe quello, ch'alcuni per cautela hanno soggiunto con dire, e negando d'hauerlo detto, similmente menti, perche simil mentita non è d'alcuno ualore, conciosia che negando alcuno d'hauere detto parole in uergogna d'altrui, non fa ingiuria, e non facendo ingiuria, non può essere giuridicamente mentito, e perche hà la presuntione in fauore di non ha-*

*uere tal delitto di maledicenza commesso, come haue=mo annotato di sopra; La conditionata è quella, che si dà con simil parole, quando che tu habbi detto, o se hai tu detto, ouero hauendo tu detto, si come mi è sta=to referto, ch'io t'habbi fatto superchiaria, facendo questione con te, o ch'io t'habbia mancato di fede, laquale qualità di mentita non hà alcuna forza, e non è di ualore, se non insino, che la conditione è uerificata, o e che si pruoua, che la proposta sia uera, perche pende dalla uerità della conditione, p laquale giusti=ficata, & adempiuta, allhora la mentita fa il suo effet=to d'obligare il mentito alla pruoua: E per l'intera in=telligenza di questa materia è da sapere, che la menti=ta per ualidità sua ricerca, ch'ella sia data subito, che l'huomo d'honore ingiuriato si sente, se da legittimo rispetto impedito non sia, come per la presenza d'un grande, o per timore di superchiaria non si tentasse di risentirsi allhora, ma poscia lo debbe fare, quanto pri=ma egli n'habbi il commodo, percioche se lo ingiuriato non reuoca all'animo suo l'ingiuria, quanto prima ch'e' può, non hà piu attione di risentirsi contra l'ingiuria=tore, q onde se in presenza è detta la ingiuria, se gli debbe in presenza dar la repulsa, e se in absenza, è le=cito repulsarla in absenza; perche niuna cosa è piu con forme alla ragion naturale, che disobligarsi in quella forma, & in quel modo, che siamo obligati, r oltra di ciò non si può dare mentita c'habbi risguardo al tempo futuro, com'è a dire, quando dirai ch'io non*

o L. cedere diē vers. vbi sub cōditione. ff. de ver. sign.

p Bart. Soz. in l. qui hæredes: para. plautius. ff. de cond. & demo.

q l. non solum paragr. j ff. de iniur.

r l. nihil tā naturale ff. de reg. iur.

*sia*

*sia huomo da bene tu mentirai, perche la risposta non deè precedere la proposta,* s *e perche la mentita essendo repulsa all'ingiuria, se non u'è prima l'ingiuria, non u'hà luogo mentita, ne si può multiplicare mentite sopra una istessa proposta;* Onde *è manifesto errore di quei, che formarono cosi le mentite, quante uolte hai tu detto, di, o dirai, tante uolte hai mentito, menti, e mentirai; non potendo la mentita hauere risguardo, se non al tempo passato, & al presente, e non al futuro, ne potendo essere, che una sola mentita, quantunque molte uolte, si dia sopra una ingiuria medesima.*

s Bar. in l. j. nume. 3. ff. de ver. obli.

## DELLO ATTORE. CAP. VII.

Erche *il* Duello, *si come ogni altro giudicio dallo* Attore *hà il principio, perciò di lui hora bisogna parlare, essendosi già di sopra trattato dell'altre materie, cioè delle ingiurie, e delle mentite, che alla sua intelligenza sono necessarie.* Dico *adunque ch'*Attore *s'addimanda colui, che chiama alcuno in giudicio,* A *quello ch'oppone ad altrui qualche delitto,* B *& a cui s'appertiene la pruoua,* C *la onde essendo il* Duello *introdotto a similitudine de gli altri giudicij,* D *chi prouoca alcuno a* Duello, *& a combattere lo sfida, e chi dà infamia ad alcuno, e chi è obligato alla pruoua, questo tale ra-*

A l. in tribus ff. de iudi. Bart. in l. libertus a patrono ff. de in ius uoc.

B l. j. parag. j. ff ad turp.

C Bart. in l. si prius. nu. j. ff. de ope. no nun.

D Io. de lig. nume. 18. de duello.

gioneuolmente è detto l'Attore, onde ne segue, che chi legittimamente è mentito nel modo ch'io hò detto di sopra; sia propriamente l'Attore, essendo ch'e' è quello ch'infama altrui di delitto, & a cui s'appartiene la pruoua E per la presuntione di legge, che'l mentitore hà in suo fauore di non hauere alcuno errore commesso, F la quale transferisse la pruoua in esso mentito; G e perche egli è necessitato per tale effetto chiamare il mentitore a Duello, per non essere calunniator riputato, H similmente chi è ingiuriato con i fatti è detto Attore; perche dimostrar uolendo ch'e' sia tristamente stato insultato, o con superchiaria, o in altro mal modo, non presumendosi, ch'alcuno habbia malamēte operato, gli è necessario per fare questa pruoua di chiamare lo ingiuriatore a Duello, e perche lo infama di cosi tristo atto; e perche a lui s'appartiene il prouare, I e si come ne' giudicij ueggiamo, che colui nella possessione di cui beni si sia andato per contumacia, che addimanda, che sia reuocato il decreto del giudice, sostiene la persona d'Attore, K e chi addimanda la reuocatione di qualche esecutoria, o d'altro grauame, ancor che per altro fusse reo, nondimeno Attore si dice, L per le qual cose dette di sopra apare, che lo ingiuriato non tanto con i fatti, quanto che con le parole è Attore; e non è uero quello, che dicono alcuni, M facendo in ciò differenza, che delle ingiurie di parole, lo ingiuriante, e di quelle de' fatti lo ingiuriato sia l'Attore; percioche lo ingiuriatore di

E l. qui accusare. C. de eden.

F l. merito ff. pro soc.

G Bart. in l. 2. ff. de pro.

H d. l. l. paragr. i. fin. ad turp.

I l. ei qui ff. de pro. l. act. C. eo. titu.

K l. si finita parag. Iulianus & parag. elegāter ubi Alex. & ceteri ff. de dam. infecto.

L si prius ff. de oper. no. nun. Saly. in l. si pater. C. qui bo. ced.

M Mutio c. 2. lib. 1. del duello.

*re di parole per la riceuuta mentita, essendo quello, ch'ingiuriato si troua, e non quello a cui le parole ingiuriose son dette, hauendo egli repulsata l'ingiuria; è manifesto ch'in l'uno, e l'altro caso lo ingiuriato è indifferentemente l'Attore; l'ufficio del quale è di mandare in luogo di libello il cartello di disfida al* Reo, *con le patenti de i campi, nel modo ch'al suo luogo io dirò, doue s'habbia a terminar la battaglia col tempo prefisso d'hauersi a condurre; Già al* Reo *ciò s'apparteneua di fare, ilquale per una constitutione di* Federi*co* Imperatore, *nel regno di Sicilia non solamente la elettione dell'arme,* N *ma anchora del tempo, del luogo, e del giudice haueua, nella qual cosa ragioneuol pareua, ch'e' meritasse fauore, percioche potendo esser chiamato fuor di sua speme al combattere, che l'*Attore *a sua posta non potesse tendergli insidie, ne usarli fraude in ritrouar alcun luogo infesto, e non sicuro, e perche essendo il* Reo *in questo grauato d'essere sforzato al combattere, fusse releuato in l'altro* O *d'hauere et ad eleggere l'*Arme, *il giudice, il tempo, & il luogo, il che pare, che sia conforme alla legge ciuile, perche l'*Attore *deè seguitare il foro del* Reo; P *dapoi per consuetudine è stato introdotto, che questa elettione, fuor che dell'arme; e questo carico di ritrouare il campo, e per consequenza il giudice sia dello* Attore, *ilche ragioneuolmente è stato ordinato, acciochè il* Reo *sotto pretesto di non ritrouar luogo, sotterfuger non possa, come è proprio de i* Rei, Q *e che*

N Bal. affil. in c. I. para. si quis hominem de pac. tenen. in us. feu. Put. cap. 19. lib. I. de Duel.

O l. eum qui in prin. ff. de iu. iu. l. in sex uorũ parag. fin. ff. de pœ.

P l. 2. C. de iur om. iud.

Q Iaso. in l. properandũ parag. nu. 3. C. de iud.

*l'Attore possa l'honor suo racquistare . Oltra che potendo ciascuno per consuetudine esser chiamato a Duello in tutti i luoghi aßicurati da chi n'hà auttorità, pur che per legittima causa sospetti non siano , la elettione s'appartiene all'Attore in qual luogo esso uoglia il Reo conuenire, conciosia ch'uno a diuersi giudicij suggetto , si può di ragion conuenire , doue piu piace all'Attore,* r *& a quanto ch'ei perciò potesse al Reo tendere insidie, è stato delle leggi prouisto, che'l Reo possa ricusare di comparere in luogo sospetto ;* s *e questo ch'è detto , che'l mentito sia propriamente lo Attore, è uero , se il mentitore non sia il primo a prouocare il mentito a Duello , con mandargli le patenti de i campi, nel qual caso il mentitore di Reo diuerebbe l'Attore; Ancor che in l'altre cose sostenesse la persona del Reo,* t *onde egli si come Attore solo priuo sarebbe della elettione dell'armi , restando nondimeno il carico ad esso mentito d'hauere a prouare ; percioche una sola persona per diuersi rispetti può sostenere le parti e d'Attore , e di Reo,* v *d'Attore in quanto ch'e' è il primo a prouocare al Duello ,* x *di Reo in quanto ch'e' fa ciò prouocato dalle prime parole d'ingiuria, per le quali il mentito si come Attore è obligato alla proua,* y *se'l mentitore non toglesse sopra di se tal carico, e non s'obligasse prouare , il che anchora ch'e' sia il Reo gli è permesso di fare,* z *nel qual caso ad esso s'apparterebbe si come ad Attore il mandare al mentito le patenti de i campi , col giorno prefisso*

*d'hauersi*

r l. hæres absens paragr. si in fi. ff. de iud. l. i. ff. de eo quod ce. lo.

s Cle. pastoralis de re iud. Alexan. in l. recusare paragrafo, si quis alio ff. ad ex. reb.

t Bart. in d. l. libertas a patrono . ff. de i ius uoc.

v Glos. in l. de pupil paragr. fin ff. de ope. no nun. Castrē in d. l. paragr. qui remissionē.

x d. l. in tri. bus ff. de iu.

y l qui accusare C. de eden. l. actor. e. d. pro. l. ei qui. ff. eo. tit.

z Bart. in l. circa. num 2. ff. de proba.

*d'hauersi a condurre, & in consequenza in esso mentito transferirebbe la elettione dell'Armi; onde deè il mentitore auuertire dopò la mentita di non soggiungere di uolere prouare o mantenere ciò che da lui per sua difesa è stato proposto; & in caso ch'e' non prouasse, o non uincesse il mentito; non perciò il mentitore rimarebbe conuinto,* A *se uinto dal mentito non fusse; Ma ciascuno saria nel suo esser di prima; e di ciò questo esempio dalla legge n'è dato,* B *uno è prouocato al giudicio come seruo, la cui seruitù allo Attore s'aspetta prouare, ma nondimeno s'esso prouocato s'obligasse prouare, ch'ei libero fusse, e non prouasse, anchora che perciò non possi essere pronunciato libero, non però egli potrà essere sententiato per seruo; e non solo per questo il mentitore si fa pregiudicio a questa elettione dell'armi, e di Reo si transforma in Attore, quando ei s'astringe alla proua, si come è detto; ma quando promette difendere, o sostenere con l'arme, perciochè potendo il mentito, & Attore a sua elettione intentare la proua, o con l'Armi ouer ciuilmente senza combattere, promettendo il mentitore la difesa con l'arme, fa l'ufficio d'Attore; conciosia che ne i remedij dello intentare, la elettione non sia del* Reo, *ma dell'*Attore, C *onde il* Reo *tale elettione facendo, chiaramente dimostra di uoler sostenere le parti d'*Attore, *e perch'ei è quello, che prouoca il mentito a* Duello, D *e questa è openione, che tengono altri scrittori per uera,* E *laquale a me pare, che non si*

A Bart. in d. l. circa. nu. 2. ff. de prob. & in l. actorum. 7. C. eo. titu.

B in d. l. circa. & p Bar. in d. l. actor.

C l. quod in heredem paragr. eligere de tritic.

D Vt in d. l. in tribus ff. de iud.

E Cagno. in l fauorabiliores fin. ff. da regu. iur. Mutio nel c. 14. lib. 1. del Duello.

debbia approuare. Imperoche appartenendosi la elettione dello intentare il rimedio, e del modo del prouare al mentito per essere egli l'Attore, anchora che'l mentitore dica di uolere sostenere, o diffendere con l'arme, per questo non fa pregiudicio al mentito, ch'ei non possa intentare qual modo gli pare, perche l'attione, ch'è propria di uno, non gli può esser tolta da un'altro, F onde se'l mentito lassando d'intentare la proua ciuile, accetti quella dell'arme, laquale è in sua facultà di accettare, o nò, non potẽdo dal mentitore esser sforzato al cimento dell'armi, G non si può dire, che tale elettione sia stata fatta dal mentitore, e dal Reo, ma dal mentito, & Attore, & anchor che'l Reo faccia mentione dell'arme, non la fa principalmente per hauere a prouare, ma incidentemente per sua sola difesa; Imperoche prouocato dell'ingiuria ei principalmente dà la mentita, & anchora ch'ei dica di uoler difendersi, o sostenere con l'arme è da poi detto secondariamente da lui, e perciò non deè sostenere le parti d'Attore, ma quelle di Reo, H si come da i nostri Dottori è detto in esempio d'uno, che sia escommunicato, o bandito, ilquale non potendo alcuna attione intentare ne essere Attore, I essendogli si come a Reo solamente la difesa concessa, K anchora ch'ei non debbia di ragione esser udito domandando, che la tenuta data ne i suoi beni sia reuocata, perche ciò principalmente addimanda, e per questo è Attor giudicato, nondimeno se per uigore d'alcun precetto, o della citatione per difendersi compare,

F l. id quod nostrũ ff. de reg. iur.

G l.un. C. ut ne iniu. agere.

H l. de pupillo. paragra. qui remissionẽ & parag. fi. ff. de ope. no. nunc. l. nõ cogendũ paragr. fi. ff de procur.

I c. intelleximus de iud. cap. j. de excep. in 6.

K Glo. fin. in l. cognitionẽ. ff. ex quibus cau. in poss.

compare, e poscia addimanda, che la tenuta sia reuocata, perche anchora che contumace sia stato, deè esser ammesso rifacendo all'auuersario le spese sopra tale addimanda, et in tal caso riputato è il Reo, L essendo che la reuocatione predetta non è addimandata principalmente, ma in consequenza di quella citatione, dalla quale egli per difendersi principalmente compare; così adunque è da dire del mentitore, il quale non per questo deè sostenere le parti d'Attore, anchora ch'ei alla mentita soggiunga di uolerla sostenere, o difendere con l'arme, perche ciò è detto in consequenza da lui, dapoi che principalmente hà fatto l'atto di Reo, in dare la mentita per repulsare l'ingiuria; e per transferire nel mentito, si come in Attore il carico di prouare l'ingiuria, ne si può dire, che per tali parole il mentitore prouochi il mentito al Duello, non mandandoli le patenti de' campi, ne facendo elettione di giudice, senza del quale non si può fare il Duello. M,

L Castrē. in d. parag. qui remissionē, & cæt. doct. in d. paragr. fin. l. de pupillo ff de oper. no. nun.

M cap. forus de ver sign.

DELLE COSE CHE SI RICERCANO alla prouocatione, e che la impediscono. CAP. VIII.

ON è lecito sempre ne ad ogn'uno à suo arbitrio di ricorrere subito al l'arme, perciochè cinque cose si richiedono per potere altrui prouocare al Duello, secondo che Baldo

A Bald. in l. cũ filius paragr. fina. de leg 2.

A nostro Dottore referisce d'hauere egli udito dire dallo Imperatore, e dal Cardinale di Bologna; Chi fusse questo Imperatore, e questo Cardinale ei non lo dice. Ma io ritrouo nell'historie di quei tempi di Baldo, che fu Roberto di Bauiera Conte palatino di Rheno, ilquale essendo Imperator creato, uenne in Italia per torre di stato Giouan Galeazzo Visconte primo Duca di Milano, che riconosceua in feudo quel stato da Vincislao Re di Boemia, che dallo Imperio per gli elettori era stato canonicamente deposto per dapocaggine sua; ne potette essere altro, che questo, perche per molto tempo dianzi, & anchora da poi, mentre che Baldo uiueua, non fu in Italia altro Imperatore, che questo, questo fu quel Roberto, che allhora ch'egli era in Italia, donò a Sforza, & alla nostra casata l'insegna del Leone col melo cotogno, che usiamo per arma, come scriue Monsignor Giouio nella uita d'esso Sforza chiarißimo per icomparabil ualore, e di gloria di guerra a nessuno de' grandißimi Capitani secondo; e questo Cardinal di Bologna fu Giacomo Isolano, Dottore legista, che fu nel studio di Pauia concorrente di Baldo, e poscia per merito della sua dottrina fatto Cardinale, cosi cognominato dalla patria di lui. Ma per tornare al proposito nostro, io dico, che con molte ragioni fu questo ordinato, che non si potesse altrui prouocare al Duello, se non con certo modo ristretto, e regolato per leggi, perche dal Duello nascendo homicidij, & altri delitti; s'appartiene allo interesse del publico

blico

*blico di rimouere questi prouocatori, o almeno di restringerli, accioche siano parimente i maleficij rimoßi,* B *nel che consiste l'utilità publica.* C *La prima cosa adunque per potere altrui prouocare al* Duello, *bisogna che'l prouocato sia diffamato dalle genti, & hauuto in sospetto di quello, che gli uiene dal prouocatore imputato, e che perciò siano contra di lui legittimi indicij, perche essendo il* Duello *equiparato alla tortura;* D *non potendosi a quella procedere se non pre cedano la fama, & i legittimi indicij contra del* Reo, E *è ragioneuole, che meno si possa, se non nel modo sudetto, uenire al* Duello; *il che io restringo nella impu tatione solamente delle ingiurie de' fatti, perche nelle ingiurie di parole, essendo il mentito quello ch'è il pro uocatore, per la prouocatione uiene a affermare d'hauere detto la ingiuria uolendo, prouarla; & il mentito re per la mentita, hauendo contestata la querela,* F *per tale contestatione s'è obligato all'* Attore, G *Onde non può con suo honore ricusare il* Duello; *La seconda cosa che si ricerca è, che quello, di che il prouocato è imputato, non si possa prouare per manifeste, e legittime proue, che sono dalle leggi ordinate, percioche si come alla tortura non si può di ragione procede re, se non in defetto dell'altre proue,* H *cosi anchora al* Duello, I *Onde sopra di quello, che già sia giudicato, tanto meno luogo non hà,* K *percioche in difet to dell'altre proue è solamente permesso, e quando che altramente non consta del uero;* L *La terza cosa è,*

B l. ita uulneratus. ff. ad l. aqui.

C l. cõgruit. ff. de offic. præs.

D Bald. in c. 1. de pace te nẽ. in usi. feu.

E l. 1. ff. de quæs. l. milites. paragra. oportet. C. eo. tit.

F Aretin. & Iason. in l. si quis extraneus. ff. de acqui. hæred. Bal. in l. turpia. de leg. 1.

G spec. in parag. pe. & fi. de litis con.

H Vt p Andr. de Iser. in c. 1. parag. in super. de & cõ. inter dota & fil. de inue. in usi. feu.

I Vt p Bal. Affli. in c. 1. parag. si quis hoiem. de pace tenen. in us. feu.

K ut ibidem per Bald & Afflict.

L Bal. in l. 1. C. de. ind. lib. tol.

che'l prouocatore sia maggione di grado, o almeno eguale di conditione del prouocato, perche non pare, che si conuenga al giusto, & honesto, ch'uno inferiore di grado possa prouocare un maggior di conditione di lui: M Secondo che si trattarà nel capitolo della parità intra il prouocatore, & il prouocato; La quarta è, che la querela sia personale, e non per contesa de' beni, e personale s'intende ciascuna uolta, che si contenda di cosa d'honore, come di sopra al quarto capitolo habbiamo trattato, perche l'honore seguita la persona, ne da quella si può separare, si come ogni altra attione personale; N & anchora che per contesa de' beni possa nascere querela, non si può per tal causa principalmente, & immediata uenire al Duello; O Ma per causa d'affermare, o di negare il uero, nel che consiste l'honore, quando si contende per causa di quelli; La quinta & ultima cosa, per la quale non hà luogo il Duello, è ciascuna uolta, che sia per il prouocatore prima eletto il giudicio ciuile, e la uita ordinaria dinanzi ad alcuno tribunale, per la quale elettione ei uiene a renuntiare al Duello, P e per non essere nella elettione de' rimedij lecita la mutatione, o la uariatione secondo l'openione commune da tutti i Dottori tenuta, Q perche è ragioneuole, che quella strada, ch'alcuno si hà eletto, aperta gli sia. R

M c l. parag. similes d pa ce ten. in usi. feu. & ibid. Bal. & Iser.

N l. quis ergo casus. ff. de pecu. & l. 3. & ibi glo.

O Bald. in d. parag. si. affl. in d. paragr. si quis homi nem.

P l. si quis iusiurandum C. de iureiu.

Q l. cuius bonis. ff. de cur. furio. l. si mili in prin. de leg. 1.

R l. si mulier paragr. fin. ff. quod me. ca.

DELLA

## DELLA FAMA E DE GLI INDIcij contra del prouocato. CAP. IX.

*A FAMA, che si richiede contra del prouocato (si come habbiamo detto di sopra) per le ingiurie de' fatti, è una openione commune intra gli huomini manifesta dalla lor uoce, che da sospitione peruiene, che'l prouocato sia stato egli, c'habbia fatto l'ingiuria;* A *Ma bisogna, che si auuertisca, che da persone maleuole, & inimiche del prouocato non nasca,* B *e ch'alcuna causa di sospitione d'inimicitia apparisca, che proceda la fama od altra probabile, donde ella habbia hauuto l'origine,* C *gli indicij sono presuntione, e congietture, che muouono l'animo nostro al credere, o non credere,* D *come saria l'inimicitia prima intra il prouocatore ingiuriato, & il prouocato, le minaccie di lui, s'ei hauesse dato ricetto all'ingiuriatore, il quale non hauesse hauuto causa d'offendere, perche indicio saria, che l'offesa fusse stata fatta di commißione di lui, e parimente s'ei fusse stato aßistente all'offesa, o in altro modo all'offenditore hauesse prestato fauore, & aiuto, di questi indicij ampiamente ne scriuono i nostri* Dottori, E *per ciò rimettendomi a loro, io non istarò piu diffusamente a trattarne; essendo piu tosto cosa appartenente alla difesa de'* Rei *da i magistrati inquisiti, che di nostro*

A Bart. in l. de mino. parag plurimũ nume. 7. ff. de quæst.

B e. qualiter & quãdo de accus.

C Bart. in d. parag plurimum nu. 31.

D l. cum probatio. ff. de probat.

E vt ħ Bald. in l. fin. ff. de quæst.

suggetto, nel quale basta, che questa fama, e questi indicij siano tali, che la sola conscienza del prouocato n'habbia a fare da se stesso il giudicio, se saluo l'honore ei possa ricusare il Duello, al quale non può alcuno esser sforzato, se spontaneamente per causa d'honore non s'induce a combattere; Ma perciò i Signori deono auuertire di non concedere campo ad Attore, o prouocatore alcuno, che non habbia contra del prouocato indicij legittimi dell'ingiuria fatta da lui, come io disotto al suo luogo dirò, nel capitolo del Signore del campo; i quali indicij si rimettano all'arbitrio loro, F il quale arbitrio deè perciò essere regolato dalle leggi, G secondo il giusto, & honesto.

F l. questionis modũ. & ibi per Mar. ff. de quæst.
G Mar. ibid. num. 71 cum seq.

## DELLA PARITÀ INTRA IL prouocatore, e prouocato. CAP. X.

Quello c'habbiamo di sopra affermato di mente di Baldo, A che'l grouocatore s'ei non sia eguale di prado al prouocato, o maggiore di lui, non lo possa chiamare a Duello; contradice l'Alciato B intra tutti i litterati, che nell'età nostra siano stati dottissimo, sotto del quale io in Bologna, e dapoi in Ferrara detti opera a questi studij di legge, seguendo egli in ciò la sentenza del Signor Giouan Giacomo Triuultio, il quale essendo generale del Re Christianissimo di Francia, giudicò, ch'un Capitano

A in d. l. cũ filius parag. fi. ff. de leg. 2.

B ca. 30. de sin. cer.

pitano

*pitano d'insegna d'huomini d'arme non potesse ricusare sotto di questo pretesto un priuato soldato da piedi, dal quale era prouocato a* Duello, *perche essendo ancor egli descritto nel rolo de i soldati, doueua essere istimato per nobile, conciosiache dalla militia nasca le nobiltà,* c *e per comprobare questa sentenza del* Triuultio, *egli allega queste ragioni, ches'un* Re *sia preso in guerra da un fantaccino priuato, nõ si potrà dire, che quel* Re *non sia prigione di quel mercenario soldato, e perciò questo tale potendo combattere con un* Re, *potrà anchora combattere con un* Capitano *inferiore, e che essendo il* Duello *una specie di proua, nella quale alcuno si sforza di uoler prouare la sua causa esser giusta, come dal giudicio ciuile sotto pretesto di questa disagguaglianza non saria ripulsato, non meno debbe essere in questa contesa, nella quale è sopraſtante* Iddio *giusto giudice, perche appresso d'*Iddio *non è accettatione di persona, ma tutti sono eguali.* Le *quale ragioni quantunque siano d'huomo di tanta auttorità, e mio precettore, a me pare, che giustamente reprobar si possono, percioche la ragione, per la quale io crederei, che'l* Duello *la parità de i gradi di dignità nelle persone ricerca, che sin'hora non hò uisto, che da altri sia stata auuertita, non potiamo negare, che non contenga giustißima causa, la quale a me pare che sia, percioche l'honore, che acquista il uincitore contra del uinto, essendo il premio della uittoria, è ragioneuole, che questo premio, che si debbe*

c Bar. in l. 2. paragr. in fi. lis. ff. de deeu.

*a caso, e per fortuna succede; ad una battaglia priuata intra due persone deliberátamente fatta, non per àltro, che per causa d'honore, e meno si debbe argumentare al giudicio ciuile, dal quale sotto pretesto di questa disugualianza non è alcuno repulso, a questo nostro* Duello, *nel quale gli è diuersa ragione, conciosia che nel giudicio ciuile si contenda solo una medesima cosa, nella quale non gli è disugualianza alcuna, acciochè ella appartenga ad uno de' due; ma nel* Duel*lo si contende dell'honor di ciascuno, onde se uno di maggiore preminenza d'honore superi l'altro, ne segue una inegualità manifesta, e perciò il maggiore hauerà giusta causa di recusare il minore di grado d'honore, per la ragione antedetta; & anchora ch'appresso di* Dio *non sia accettatione di persona, e che tutti siamo eguali, non hà luogo secondo la legge del mondo, per la quale gli honori, e le dignità sono in istima,* H *ne perciò questo in alcun modo repugna, che la sentenza del* Triuultio *giusta non fusse; perciochè la militia conferendo eguale nobiltà in tutti i soldati, e quel fantaccino essendo egualmente nobilitato, come quel* Capitano *d'insegna, e d'egual priuilegio dalle leggi honorato, si come io tratterò nel seguente capitolo, giustamente lo puote prouocare, onde io conchiudo esser uera l'openione di* Baldo, *e ch'in questo si debbia hauere risguardo a i gradi de gli honori, e delle dignità de gli huomini, talche uno ignobile potrà ragioneuolmente essere ricusato da un nobile, quantunque di*

H Glos. in l. j. in ver. dignitatis. ff. de posthu.

## DE I NOBILI ET IGNOBILI. CAP. XI.

PER cognitione di questo soggetto i Filosofi uogliono, che si debbia hauere risguardo alle uirtù, & ai uitij de gli huomini, conciosia che le uirtù morali facciano gli huomini nobili; e perciò meriteuoli d'esser ammeßi alla proua dell'arme, e che i uitij gli rendano ignobili, onde il Posseuino nel suo libro d'honore conchiude ch'un soldato priuato uirtuoso, e da bene, non poßi esser ricusato in Duello da qualunque altro maggiore, ancor che Re, che sia dedito a i uitij, perche la uirtù sola rende gli huomini degni d'honore, la qual ragione ancor che uerißima sia, A non perciò seguita ch'un Re, od'altro maggiore per preminenza di grado prouocato, non poßi rifiutare un priuato soldato quantunque uirtuoso di bassa, & abietta fortuna, perche questo tale prouocãdo un maggiore di lui, che sia uitioso non può contra di lui allegar alcun uitio, percioche lo approua per buono, B che non ostante quei uitij, per iquali esser ricusato potrebbe, quando ch'altrui prouocasse, ei sia habile, e degno di uenire al cimento con l'arme; Onde non potendoli piu rimprouerare alcun uitio, in un tal caso non si potrà a ciò risguardare, ma solo alla grandezza, e superiorità del prouocato, al

A Argu. l. ſ. C. de con. in pub. or. li. 10.

B l. de pupil lo. parag ser uo, & ibi do cto. de oper. no. nuno.

quale sarà lecito di ricusare un'inferiore di grado d'honore per la dignità sua, secondo che nel precedente capitolo è stato trattato, & oltra ciò anchora che le uirtu facciano nobile un'huomo priuato, non perciò le uirtù conferiscono in lui dignità alcuna, c per la quale un nobile tale è in molto piu honore, che non è un nobile priuato, che senza dignità sia, D si che un Re, od altro Signore ragioneuolmente potrà ricusare un soldato priuato, per uirtu nobile, e se si douesse solamente hauere risguardo alla uirtù, & a' uitij nel modo ch'è detto di sopra, saria fare un litigio ciuile con testimonij della uita del prouocatore, e del prouocato sopra le uirtù, & i uitij loro, senza uenire alla proua dell'armi; Onde a me pare, che piu faccia a questo proposito, e piu conforme sia alla ragione, quanto ne parla M. Gio. Battista Pigna, per eccellenza di dottrina, e bontà, & in ogni sorte d'attione degno di lode, e del grado ch'egli hà di secretario del Duca di Ferrara, il quale nel capitolo del ricusare del suo Duello, considera questa disegualità del prouocatore, e del prouocato secondo i termini di Filosofia da questi tre beni, dell'animo, del corpo, e della fortuna, il che non molto è discosto da quello ch'io sono hora per douere trattare secondo i termini delle nostre leggi. Secondo le quali questi casi occorrenti sogliono esser decisi, e secondo il parer di Platone, ilquale pone quattro sorti di nobiltà; La prima pone, che siano quei che per longo tempo ponno mostrare, che i suoi antecessori nelle

c Bar. in. l. j. nu. 93. C. de digni. lib. 12.

D l. j. & ibi glos. in Ver. dignitatis. ff. de posthu.

dignità,

dignità, e magistrati furono, e che habbino hauuto gouerni, & amministrationi nelle Città, e Republiche, E e che sono nati da Prencipi; La seconda è di coloro, che lo hanno diffinito esser quegli, che possono mostrare ne' suoi antecessori esser stato huomini illustri, per ualore di egregi fatti d'arme, e dottrina di lettere, & honorati studij, F perche gli argomenti, e le congietture di bontà, e di ualore si pigliano da' padri G perciochè il piu delle uolte si truouano simili i posteri a i loro antecessori: questi son quei, che noi hoggi dì chiamiamo gentil'huomini, da quella uoce gentiles, ch'è latina secondo il costume antico Romano, perche in Roma chiamauano gentili coloro, ch'erano di una famiglia, e d'un titolo, e nome, & di libera, & antica progenie, il che chiaramente demostrano Cicerone, e Boetio ne' suoi topici, e perciò teneuano conseruate in casa le imagini de' loro antichi huomini illustri, per qualche signalato fatto, come fino al dì d'hoggi sempre hà osseruato l'antichißima casa da Este, doue si uede tante imagini de' suoi Illustrißimi antichi huomini; lequali chiamauano imagini de' suoi gentili, come dimostra Cicerone contra Pisone, & huomo, che non fusse nobile, e di chiara casata, non le poteua tenere, come dice il medesimo nell'oratione per la legge agraria. La terza di coloro, che nati sono da' buoni, giusti, & honorati parenti, e questi sono quei, che propriamente noi diciamo cittadini; Della quarta è colui, che non per antiquità, o per grandezza de gli altrui

E Ad tradita per Bar. in l. j. nume. 49. & 54. C. de digni. lib. 12.

F l. quod si nolit. parag. qui mãcipia ff. de ædil. edi. & ibi Cæp.

G Quin. li 5. de arg.

*da lui col proprio ualore di priuato huomo a grandissimo stato peruenne, & i descendenti suoi per continuata successione d'opere egregie il nome loro d'altissima gloria, hauendo illustrato, hà hauuto in diuersi tempi sotto il suo Imperio grandissimi stati in Italia, e gli Imperatori, & i Re potentissimi hanno hauuto a fauore di congiungersi con esso lui di parentado, è di amicitia: imperoche Massimiano Imperatore di grandissima riputatione, inuitato dalla potenza di questa Illustrissima casa in Italia, tolse per moglie Bianca Maria, figliuola di Galeazzo Sforza Duca di Milano, e con Buona sua nepote, nata di Gio. Galeazzo, si maritò Gismondo potentissimo Re di Polonia; questa radice di singolar uirtù militare in questa casata ueggiamo hora sopra modo cresciuta a grandissima altezza d'honore nel Signor Sforza, e ne i suoi fratelli i Signori Carlo, Mario, e Paolo, Conti di Santa Fiore, Imperoche il Signor Sforza con grandissima lode di Capitano d'incomparabil ualore, e di somma prudenza militando per l'Imperatore in Africa, in Alemagna nel Piemonte, e per il Re catholico in Toscana, & ultimamente alle frontiere d'Abbruzzo contra lo essercito del Re di Francia, talmente con opere singolari hà fatto il suo nome illustre di chiarissima gloria, ch'ei hà meritato d'esser fatto dell'ordine de' caualieri del Tosone, ilqual ordine di dignità solamente concedersi suole a grandissimi Prencipi, e chiarissimi per eccellenza di uirtù militare, de gli altri tre non ne sta-*

*rela nata per causa d'amministrare il suo officio, si come io dirò nel seguente capitolo; La seconda cosa, che rende nobile l'huomo è il studio delle littere,* L *il che dimostra il medesimo Cicerone nell'oratione già allegata per Murena, la doue e' dice, Due sono l'arti, che possono porre gli huomini in altißimo grado di dignità; l'una è quella del buon Capitano, l'altra del buon Oratore, percioche da questo sono conseruati tutti gli ornamenti del tẽpo della pace, e da quello i pericoli della guerra sono scacciati, e nientedimeno l'altre uirtù per loro stesse uagliono assai, la giustitia, la fede, l'honestà, la temperanza; nelle quali ciascuno conosce, che tù, o Seruio sei eccellente, maßime, è quel delle leggi,* M *perchè è congiunto con l'arme, imperoche con le leggi non meno si difende gli oppreßi al tempo di pace, che si faccia con l'arme, al tempo di guerra, e quello che s'acquista con l'arme si mantien con le leggi, con lequali si reggono i popoli, e le città si gouernano, e per modo tale l'huomo si fa superiore de gli altri, con questo studio di lettere si fece nobile Cicerone sopradetto, ilquale per eccellenza della sua persona e per essere in littere segnalato, e di marauigliosa prudenza, e d'estrema eloquenza hebbe il primo luogo al suo tempo in Roma, e meritò d'ottenere la preminenza de i nobili, e patricij di potere tenere imagini, come egli racconta nell'ultima oratione contra Verre; e col studio di legge si è grandemente inalzata, e nobilißima fatta la casa de' Cesi, allaquale Angelo Cesi con*

L Bart. in l. 2. parag am-plius nu. 2 ff. de excus. tut.

M l. aduocati. C. de aduo. diu. iud.

*a ſua molta peritia in queſta ſcienza legale acquiſtò infinite ricchezze, e dignità grande, la caſa di cui chiamar ſi poteua l'oracol del mondo, ſecondo che* Ci*cerone dice di quella di* Qu. Mutio, *nel primo libro del ſuo oratore, conciosia coſa, ch'ogni ſorte di gente, & i* Prencipi *grandi di tutta* Europa *ui faceuan ricorſo; & i ſuoi figliuoli* Monſignor Paolo *per molta dottrina, e coſtumi eſſemplari fu* Cardinale *di grandiſsima lode, e* Monſignor Federico *anchor egli hoggi dì* Cardinale *per eccellenza di lettere, e bontà ſingulare, ſi dimoſtra degno del grado ſupremo, a queſta caſata anchora gran ſplendore di gloria, e di chiariſsima fama arreca* Monſignor Pietro Donato Veſcouo *di* Narni. Qu*eſto uirtuoſo prelato con molta dottrina hauendo molta prudenza congiunta, eſſendo* Preſiden*te di* Romagna *con opere illuſtri di bontà, di giuſtitia, e di magnificenza s'hà acquiſtato lode immortale d'incredibil ualore;* La *terza coſa, che fa nobile alcuno ſon le ricchezze,* N *conciosia che i ricchi ſiano honorati, e potenti,* O *come dimoſtra* Horatio *nel primo libro delle epiſtole, per queſti uerſi;*

N Innocẽ. in c. ſedes apoſto. de reſer. Bald in c. ſuper eo el 2. de teſt.

O & ſi uero neq; in auct. ut oẽs obe. iud. prouin.

> *Scilicet uxorem cum dote fidemq;, & amicos*
> Et *genus, & formam, regina pecunia donat,*

*e nella Satira ſecõda nel ſecondo libro de' ſermoni dice*

> *Omnis enim res*
> *Diuitijs paret, quas, qui conſtruxerit, ille*
> *Clarus erit, fortis, iuſtus, ſapiens etiam* Rex;

Il *che s'intende perche i ricchi hanno facultà, ſenza atten-*

attendere alle cose mechaniche di esercitare le uirtù, e di fare opere degne d'honore, P per le quali siano honorati, & istimati intra gli altri potenti; Onde s'alcuno il contrario facesse, e che desse opera ad alcuna arte mecanica, & uile, non solo non saria degno d'honore, ma ei saria degno di biasmo, e riputatione ignobile quantunque ei fusse ricchissimo; e per non raccontare tutte le openioni, che sono intorno il cercare quale si debbia nobil chiamare, dirò solamente, che colui sia da riputarsi per nobile secondo le leggi, che dalla commune openione, e dalla consuetudine del paese, è tenuto, e riputato per tale, Q e la nobiltà si proua per la sola fama, e commune openione de gli huomini: R gli ignobili sono gli artefici, e quei, S ch'attendano all'arti uili, e mecaniche, come è dimostrato da Cicerone, raccontando l'arte ignobile, e l'honore, nel fine del primo de gli officij; imperoche non può esercitare la uirtù quello, ch'è intento a uili officij; & in somma quei c'hanno per loro fine il guadagno, e non hanno il fine di operare per la uirtù istessa, per douerne principalmente conseguire honore; perche tutte l'arti mercenarie sono uili, e mecaniche, onde i Mercanti, & altri simili, sono indegni d'honore riputati dalle nostre leggi, T & appresso de' Thebani secondo ch'Aristotele dice nel lib. 3. della Politica, era una legge, che nessuno fusse habile alle attioni della Republica, se per dieci anni non si fusse astenuto dalla mercatura, e cosi appresso di tutte le nationi sono riputati

P Bart. in d. l. i. C. de digni. lib. 12.

Q l. munerũ vers. in aliqua ciuitate. ff. de mune. & hon. Bar. Bal. in d. l. 1.

R Bald. in l. prouidendũ. C. de posth. Iaso. in l. admonendũ. ff. de iureiu.

S vt in para gr. i. vers. sancimus in au- then. de test. l. ne quis C. de dig. li. 12.

T l. nobiliores, & ibi Bal. C. de cõmer. & mer. & d. l. ne quis.

*ignobili come Herodate dice in Euterpe; il che hà luogo se loro medesimi esercitano simili ufficij, ma non già se si seruano dell'opera altrui, e col mezo de i loro fattori facciano queste arti,* v *Imperoche appresso Plutarco si legge. Marco Crasso huom nobilißimo con l'opera d'artefici suoi seruitori essersi fatto ricchißimo, e Giulio Capitolino fà testimonio, che Pertinace Imperatore esercitò la mercatura per huomini suoi, non altrimente, che facesse un priuato; e però dalle leggi è deciso, che un nobile, se per altri fa fare queste arti, non perda la nobiltà sua,* x *nella qual cosa a me pare, che dobbiamo rimetterci alla consuetudine, & osseruanza de' paesi, e della città, perciochè in Vinetia, & in Genoua, in Fiorenza, & in Luca, sono gentil'huomini, che quantunque attendano, secondo il lor costume, alla mercantia, sono però nobili, e nella amministratione delle loro Republiche ammeßi: conciosia, che per testimonio di Cicerone nel luogo medesimo, se la mercantia è grande, copiosa, & abondante, nõ sia da esser uituperata; similmente i notari, & i procuratori ignobili sono dalle legge istimati,* y *& anchor che la legge non parli se non de' procuratori a' negocij, non dimeno anchor estender si deè a' procuratori delle liti, per la ragione medesima, conciosia che questi anchora Lochino l'opera loro per mercede, e per pretio, e sia il lor fine il guadagno, e non il fine d'operar per l'honesto, dal quale depende l'honore: onde conchiudo, che questi tali poßano da i nobili esser ricusati in Duello;*

v Albe. in l. humilē. C. de inceft. nup.

x Alc. reg. j. præsum. 48. n. 10. de præs.

y l. uniuersos. C. de decur. lib. 10. l. si quis procurationē C. eod. titu.

DEL=

## DELLA DIFFERENZA INTRA *i Nobili, e de' gradi delle dignità. Cap. XII.*

*I* NOBILI, *o ſono priuati, o ſono in dignità, i priuati ſon quei, che dignità alcuna non hanno.* A *Quei c'hanno dignità, alcuni ſono c'hanno dignità con amminiſtratione, & alcuni altri ſon ſenza, e queſti ſono i Conti Palatini, i Cauallieri, che per beneficio de Prencipi, che ne hanno auttorità, riceuono tal priuilegio; Queſti Conti Palatini oltra il priuilegio di potere legitimare baſtardi, e di creare notari, non hauendo altra giuriditione ſopra uaſſalli, non propriamente ſon Conti,* B *ma per abuſo ſou coſi detti ſecondo i noſtri dottori,* C *onde prouocati a Duello da un nobil priuato ricuſar non lo poßono ſotto preteſto di tal lor dignità di poca importaza, perche tal eccettione di diſugualianza non merita d'eßere ammeſſa, ſe euidente, e ſignalata non ſia; i Cauallieri di diuerſi ordini ſono, e ſotto diuerſi titoli ſono creati dal Papa, dall'Imperatore, da' Re, e da altri Signori; quei che dal Papa ſi creano, ſono di queſti ordini, di San Pietro, di San Paolo, di San Georgio, di Loreto, e dal Giglio, i quali ordini di caualleria, perche ſono comprati, o per ambitione, o per utile, e molte uolte anchora ſi conferiſcono a perſone indegne d'honore, e di neſſuna uirtù, non ſono di tal*

A glo. in ead denique 4. diſtin.

B Iaſ. in. l. in ſuis num 22. ff. de lib. & poſthu.

C Bald. in. ea j. in tit. quis di dux Mar. in vſi. feu. Iaſo. in. l id quod nume. 23. de leg. j.

*cauallería non ambitiosamente acquistata da huomini infingardi in ocio, ma guadagnata in battaglia da huomini ualorosi, e forti, per merito di singolar ualore è usata di far nobilissimi coloro, che sono ancora di bassissimo stato, l'ordine de' Cauallieri, credo io, c'habbia hauuto origine per immitare l'ordine de gli equiti di* Roma, *ch'era uno stato de' nobili intra il popolo, e patricij, iquali erano i descendenti de' primi Senatori, che furono in* Roma, *al tempo di* Romulo, *che secondo, che scriue* T. *Liuio per honore furono chiamati padri, & i loro descendenti patricij, e riputati per quei della maggior nobiltà, che fusse in* Roma, *e gli altri nobili, che non descendeuan da questi erano chiamati equiti, che in lingua nostra è tanto quanto è a dire cauallieri, iquali hanno uno stato, e luogo eminente sopra tutti gli altri, però non cosi alto, che s'agguagli a quel de'* Prencipi, *che sono in guisa de' patricij, ma è uenuto in tanto pregio questo nome, che i medesimi* Prencipi, *e gran personaggi si chiamano, & hanno per bene d'esser cauallieri; onde il* Re Francesco *di* Francia *nella giornata, ch'ei fece contra i Suizzeri a* Marignano, *hauendosi acquistato lode di ualente guerriero, & essendo di consentimento de'* Baroni *d'essercito giudicato dignissimo d'honore di cauallería, uolse prendere gli ornamenti di quella dignità, secondo la cerimonia militare, per mano di* Baiardo Capitano *fortissimo,* E *ma certamente, secondo il rigor del uocabolo non si deuria concedere ad alcuno, che non fa=*

E Ioui. lib. 15. histo.

cesse professione di guerra, e che non fusse atto al maneggio dell'arme, e sin quì sia detto delle dignità, ch'amministratione non hanno; Quelle che sono con amministratione, o sono perpetue, o sono temporali, F quei c'hanno dignità con amministratione per tempo, sono i Capitani generali d'esserciti, i Maestri di Campo, i Colonelli, i Capitani minori, i Gouernatori di Città, i Podestà, e simili, le quali dignità tanto tempo durano, quanto perpetua il loro officio, dal quale rimossi, essi rimangono priuati gentil'huomini, G se altra dignità perpetua non hanno, questi durante il lor magistrato non ponno esser chiamati in giudicio, H molto meno in Duello, perche ritrouandosi già obligati a questi publici officij, non ponno abbandonare la publica causa per la loro priuata, conciosia cosa, che allo interesse del publico per lo particolare non si possa far pregiudicio, I e la publica causa alla priuata preferire si debbia, K onde il Marchese di Pescara di bo. me. mentre ch'ei era Generale dell'Imperatore, essendo prouocato a Duello da Monsignor Vandanesio, pretendendo che gli hauesse mancato di fede nella presa di Como, nulla rispose, e fu giudicato, che saluo fusse il suo honore; e meno possono esser chiamati per querela nata per causa d'amministrare il suo officio, L perche non è ingiuria quella, che dal magistrato peruiene, ma bene possono esser chiamati, finito l'officio, s'alcuna cosa, come priuati ad ingiuria d'alcuno hauessero fatto, oltra il suo officio non ispettante alla amministra-

F vt p doct. in l. j. ff. de eo cui man. est iurisd.

G Bart. in l. uni. nu. 14. C. de muli. lib. 10.

H l. pars litterarũ ff. de iud. l. ij & ibi docto. ff. de l ius uoc.

I l. ius publicũ. ff. de pac.

K Doct. in l. j. ff. de sol. matri.

L l. nec magistratibus. ff. de iniur.

*amministratione di quello.* M *Quei c'hanno degnità con amministratione perpetua, sono l'Imperatore, i Re, i Duchi, i Marchesi, & i Conti, la dignità dello Imperatore innanzi a Giulio Cesare nõ era perpetua, perche era Imperatore colui, ch'era fatto Capitano generale di guerra, ma Cesare mentre ch'era Imperatore, cioè Capitan generale nella espedition di Francia, la Signoria di Roma occupando, e di tutti i suoi stati, questa dignità cominciò ad esser perpetua in coloro ch'erano eletti a quel Principato, onde ogni Imperatore, come suo successore si nomina Cesare; La dignità de' Re è di tutte l'altre antiquissima, come si legge appresso di Giustino, e di Trogo Pompeo delli antiquissimi, e potentissimi Re de gli Assirij, e de' Sciti, e d'altri, che possedeuano grandissimi Regni; e Giulio Cesare dopò, che occupata la Republica, fu signore del tutto, recusò d'esser creato Re da Marc'Antonio Consolo, che con decreto del Senato, e del popolo, per causa di maggiore honore gli uolse offerir la corona; e ciò ricusar uolse per fuggire l'odio, e l'inuidia, che tal dignità gli poteua causare, si come scriuono Suetonio, e Plutarco: dalla qual cosa comprender si può, che quel nome di Re, era di molto piu honore, che quello d'Imperatore non era; ma le sue forze, e quelle de' suoi Successori, e la grandezza de' Regni per loro acquistati, e l'infinite prouincie non solamente di Europa, ma dell'Asia, e dell'Africa, che dominauano, fece, che sopra di tutti i Re, fusse istimato colui, ch'ascendeua a*

M Bart. in l. si quis in tantum num. 17. C. Vnde ui.

così grandissimo Imperio, e ch'era Imperatore creato; e questo è ragioneuole, che hauendosi le dignità, e gli honori da i stati, e delle Signorie, che si possedano, n che colui sia hauuto in piu degnità, & honore, che maggiore, e piu nobile stato possede; conciosia che'l proprio fondamento della felicità sia la potenza, e perciòche con la potenza soprastà a gli altri, è piu de gli altri honorato; Onde i Lacedemonij, come dice Aristotile nel secondo della Politica, non per altro riputauano per uirtù la militia, senon perche con essa la potenza s'acquista: onde non hauendo l'Imperatore d'hoggi di tanto dominio, ma essendo solamente per titol d'Imperio Re di Germania, la quale per esser diuisa in piu signorie, fa ch'ei non sia piu potente d'un Re, anzi meno potente, se non hà regni hereditarij, e proprij, si come Carlo Quinto Imperatore haueua, io estimo ch'ei non potesse un Re, come a se inferiore, recusare in Duello; perche inferiore non è colui ad un'altro, che per potenza di stato, e grandezza de sudditi, con forze eguale può con esso far guerra, & il nome di Duca hebbe principio da Longino, mandato da Giustino Imperatore figliuolo di Giustiniano al gouerno d'Italia, facendo in tutte le città di qualche momento, capi, i quali chiamò Duchi, questi non eran perpetui, ma in ciascuno anno per lui, che staua in Rauenna sotto nome di esarco eran mutati. Dopò lui, i Longobardi, che occuporno l'Italia, non uolendo creare dopò la morte di Clefi altro Re, in molte terre, e

n vt ꝑ Bar. in num. 1. in fin. C. de dign. lib. 12.

città gli creorno perpetui; Da questi è manifesto, che'l nome di Duca, e la dignità sua hebbe il principio; si come i nomi, e di Marchese, e di Conte, da' Francesi, dapoi che Carlo Magno, lor Re, hebbe discacciato i Longobardi, e preso il dominio d'Italia hebber l'origine, il che tutto nell'historie di quei tempi si legge; la onde appare ch'un Duca, un Marchese, & un Conte, essendo questi titoli imposti per uno effetto medesimo da genti diuerse, ma da ciascuna, secondo il suo uso, non esser l'uno piu degno dell'altro, ma si deè risguardare alla qualità del lor stato, dalquale secondo la nobiltà sua riceuan l'honore; Poniamo caso ch'un fusse solo signore di Fiandra, che hà il titol di Conte, nella quale si contengon molte città nobilissime per potenza, e ricchezza, e prouocasse a Duello uno di quei Signori, che sono in Lunigiana, o in Lombardia, che solo signoreggiano a un picciol Castello sotto titolo di Marchese, non solo questo Marchese per disugua glianza di dignità ricusar non potrebbe il Conte di Fiandra, Ma il Conte di Fiandra, se prouocato fusse da lui, rifiutar lo potrebbe per l'antedetta ragione, e meno un Conte tale potria esser ricusato da un Duca, conciosia che per potenza, e per grandezza di stato, e nobiltà inferiore non saria ad alcun Duca d'Italia; non molto tempo è, che'l stato di Sauoia, & il stato d'Vrbino, posseduti erano sotto titol di Conte; onde se in quel tempo alcuno di quei Conti hauesse chiamato alcuno Duca a Duello, con qual ragione esser ricu-

*ſato poteua, ſe di ſtato, e nobiltà era ciaſcuno di loro eguale ad un* Duca, *ſi come poſcia furono creati; per laqual ragione queſti tai* Conti, *rifiutare potrebbono un'altro* Conte, *ma di picciolo, & ignobil caſtello, e tanto piu, quanto che lo riconoſceſſe in feudo da un* Duca, *o da altro ſignore, conciofia, che quei* Conti *habbino ancora de'* Conti *ſimili ſudditi loro, e queſti rifutar non potrebbero un gentil'huomo priuato: perche non molto ſuperiori d'honore ad un nobil priuato di patria nobile giudicare ſi deono, perche ſi ricerca in queſto, che la diſugualità ſia ſegnalata, e di gran differenza, perche le perſone non ponno eſſere al tuto pari d'honore, e d'una conditione medeſima, & un nobile di mediocre fortuna in nobil patria, non è riputato inferiore d'honore ad uno primato padrone di uno ignobil* Caſtello: o *altri per cognitione di ciò hanno riſguardo a' gradi delle dignità,* p *iquali ſon quattro,* q *ſecondo le leggi, il primo è de' ſuperilluſtri, che tanto è a dire, come hoggi* Illuſtriſsimi, *il ſecondo è delli* Illuſtri, *il terzo de'* Spettabili, *& il quarto de' clariſsimi, nel primo de' ſuperilluſtri pongono i noſtri dottori,* r *l'*Imperatore, *& i* Re, *che non riconoſcano ſuperiore, nel ſecondo de gli* Illuſtri, *i* Re, *che d'altrui ſono infeudati del* Regno, *e quei* Duchi, *che ſuperiori non hanno, nel terzo de' ſpettabili, gli altri* Duchi, *che d'altrui riconoſcono il ſtato, & i* Marcheſi, *& i* Conti, *nel quarto de' clariſsimi, pongono quei* Conti, *che ſono creati da queſti, onde conchiudano*

o Bart. in l. vni. C. de Alexan. prim. lib 11.

p vt per Alcia. ca. 32. de ſing. certa.

q Doct. in l. i. de eo cui manda. eſt iuriſd.

r in. d l. i. & Alcia. d. c. 32.

*chiudono, ch'uno di grado inferiore, non posʃa un'al= tro di ʃuperior grado prouocare a* Duello ; *Ma ponia mo il caʃo ch'un* Conte, *o* Marcheʃe *del grado de' ʃpet= tabili , che non riconoʃce altro per ʃuperiore , che lo* Imperatore , *ʃi come un* Duca *del grado medeʃimo, il quale fuʃʃe* Duca *d'un nobiliʃsimo, e potentiʃsimo ʃtato, e quel* Marcheʃe, *o* Conte, *ʃolo una mediocre città poʃ= ʃedeʃʃe , o alcuni ignobil caʃtelli , e che quel* Marcheʃe, *o* Conte *prouocaʃʃe quel* Duca *à* Duello, *negar non po tiamo, che per diʃuguagliãza di conditione, quel* Duca *rifutar non poteʃʃe di combattere con quel* Conte , *o* Marcheʃe, *non oʃtante, che tutti ʃiano del grado mede= ʃimo , e come un* Conte *di grandiʃsimo ʃtato ( come habbiamo detto di ʃopra) potrebbe ricuʃare un ʃuddet= to* Marcheʃe, *quantunque ch'amendue ʃiano del grado medeʃimo ; oltra c'hoggidì i* Conti *fatti da'* Duchi, *e dell'ultimo grado per conʃuetudine ʃono , e per l'uʃo commune honorati del grado d'*Illuʃtre, *e gli altri tut= ti e* Duchi *e* Marcheʃi , *ʃono chiamati* Illuʃtriʃsimi , *e non ʃolo loro, ma quei anchora , che deʃcendon da lo= ro, e della caʃata medeʃima , ancor che ad un ʃolo di loro per prerogatiua d'età il ʃtato appartenga , onde non ʃaria ragioneuole , ch'uno di queʃti* Illuʃtriʃsimi, *che hà ʃtato di poca portata , o che non n'ha d'alcuna maniera , poteʃʃe prouocare un* Duca *grandiʃsimo , e ch'ei per diʃuguaglianza ricuʃar nõ poteʃʃe, apparen= do la diʃugualità troppo euidente, ancor che quel* Du *ca nato fuʃʃe da parenti ignobili, e l'altro di nobiliʃsi=*

*che si sono mutati, e che si mutano per successo di tempo, secondo il parere de gli huomini, ma dalla qualità del stato, il quale secondo la sua grandezza, e nobiltà, fa piu, e meno honorato, e degno uno di questi Signori, altrimenti seguirebbe questo inconueniente, che non solo un minimo signore, ma un priuato gentil'huomo, potesse un Re prouocare a* Duello, *il che non è ragioneuole;*

## DELLE ECCETTIONI PER *le quali l'Attore, e prouocatore, per rispetto della sua persona può essere ricusato in* Duello. CAP. XIII.

NCORA, *che il prouocatore fusse di conditione, e dignità eguale al prouocato nel modo, che di sopra habbiamo conchiuso, nientedimeno, se per alcuno delitto, per sua colpa commesso, ei sia macchiato d'infamia, si come da i giudicij, e tribunali ciuili, debbe esser ributtato,* A *cosi non merita d'essere ammesso, come colui, che non è intiero d'honore, a fare la proua in* Duello, *si come saria s'ei fusse micidiale, o assassino, o ladro,* B *ouero s'ei d'alcuna dignità, & ufficio, per cosa uergognosa fusse stato rimosso,* C *o s'ei apostatà fusse, cioè uscito di qualche religione, come sono questi sfrenati;* D *o s'ei hauesse esercitato il ruffiansimo,* E *o commes-*

A l. vnl. C. infa. lib. 10. l.crim.C.qu accu.nõ pos.

B vt in ti.de his qui not. infam.

C l.ii. ff. de sena.

D iiij. qu.is e. infa.

E l. athletas ff.de his qui not.infa.

*ſo delitto contra la diſciplina militare, eſſendo ſtato fugitiuo, o mutinatore, o traditore, o caſſo uituperoſamente, o fatto ſpia doppia, o altra coſa prohibita a ſoldati:* F *o eſſendo ſtato preſo, & hauendo facultà di ritornare, non ſia ritornato, per la qual coſa è detto transfuga,* G *ouero ch'ei haueſſe dato alcuna fortezza in mano de' nimici a patto, con renderſi ſenza licenza di quello, dal quale gli era la cuſtodia commeſſa, non eſſendo coſa permeſſa, ma capitalmente punita,* H *e come chiaramente dimoſtra* Liuio, I *con lo eſempio di* L. Pinario *poſto da* Marcello Conſolo *alla guardia d'*Enna *in* Sicilia*; ilquale eſſendo ricerco d'abandonare quel preſidio, riſpoſe ch'era ſtato eletto alla guardia di quel luogo dal* Capitano *ſuo ſignore, e da lui haueua hauuto le chiaui delle porte, e la guardia della rocca, le quai coſe ei non poſſedeua, ne ſecondo il ſuo arbitrio, ne de gli* Enneſi, *ma di colui, il quale glie l'haueua cõmeſſo, e che appreſſo i* Romani *era coſa degna di morte, il partirſi dal cõmeſſo preſidio, ne era lecito ancora a' padri per cagione de' proprij figliuoli, oltra ciò, che'l* Conſolo Marcello *era uicino, per tanto mandaſſero a ricercar quello, nella cui podeſtà era tutta la coſa; l'eſſempio di coſtui nell'età noſtra oſſeruò con lode di molta conſtanza, il* Signor Pirrho Stipiciano Colonna, *ilquale quantunque nell'oßidione di* Carignano *fuſſe da ogni neceßità ſtretto, non però uolſe concludere alcuno accordo con* Franceſi, *che prima dal* Marcheſe del Vaſto, Capitan generale, *non ricercaſſe*

F vt in l. il. ff. de re mili.

G l. non oẽs paragra. qui captus ff de re mil l. poſt liminũ para. transfuga. et l. ſi captiuus ff. de cap. & poſtli.

H Ang. in l. metũ. ff. qđ met. cau.

I Liu. li. 4. dec. 4.

per

per littere, e meßi, o soccorso, o licenza d'accordarsi: similmente se'l prouocatore prima da un'altro fusse stato uinto in Duello, giustamente si può ricusare, e questa è commune sentenza di tutti i Scrittori di questa materia, conciosia che questo tale sia per calumniatore cōuinto, e resti macchiato d'Infamia perpetua, K per laquale dalla legge istessa, senza altro fare, gli è tolto l'honore; L & anchora che un condannato per causa di calonnia, un'altra uolta poßi essere udito in noua querela d'accusa, quando sia per uendicare la propria ingiuria, o de' suoi, M e che questo caso douesse parere il medesimo, nondimeno questa sentenza legale non è ammessa d'alcuno di questa profeßione d'honore, della qual differenza crederò, che questa sia la ragione, ancora che ella non sia stata addotta da alcuno, perche l'honore, essendo della uittoria il premio, il prouocato non conseguirebbe della uittoria alcun premio, uincendo un tale già priuo d'honore, & ei potrebbe perdere il suo, e così il guadagno, e la perdita non andarebbe del pari, si come nel capitolo decimo habbiamo già detto, eccetto s'ei non fusse restituito alla fama, & honore, la qual cosa il Papa, e lo Imperatore solamente può fare, e non ad altro Prencipe inferiore è permesso, N onde i presi, & i uinti in Duello, e dal uincitore donati al signore del campo ouero ad altro Signore, il qual poscia gli restituisca all'honore, legittimamente restituiti non sono, e contra di loro si può opporre questa eccettione d'Infa-

K l. athletas paragr. calūniator ff. de his qui not. infam.

L Bart. in l. infam. C. de decur. lib. x.

Rom. consi. 506.

M l. qui iudicio. ff. de accus. d. l. athletas in fin.

N Bart. Bal. Ang. Imo. in l. infamē. ff. de pub. iud. Bario. in l. i. paragr. pen. ff. de postul.

*mia, perche il prouocato non sia suddito del signore, dal quale il prouocatore habbia la restitutione ottenuta; percioche non potrebbe allegare, che la restitutione del suo signore, alquale è obligato obedire, sia nulla,* o *e perche si può dubitare s'uno, c'habbia commesso qual ch'uno de' sopradetti delitti si debbia riputare per infame senza ch'ei sia per sentenza di giudice dechiarato per tale, è da sapere, che subito ch'alcuno hà commesso cosa dalla legge uietata, che dalla istessa ragione senza altro misterio di giudice è hauuto per tale,* p *e per infame si deè riputare, pur che ciò sia manifesto, e che si possa prouare per alcun modo legittimo, fuori che per contumatia, la quale essendo confeßione fittitia, e non uera non reca infamia a un bandito per quella;* q *Ma si debbe auuertire, che queste eccettioni si debbano opporre innanzi, che la querela sia contestata, perche dapoi non si possono opporre,* r *perche per quella si uiene ad approuare la persona del prouocatore, & Attore, per habile,* s *onde per la mentita essendo contestata la querela;* t *Se'l mentito prouoca il mentitore a* Duello, *dal mentitore prouocato non si potrà opporre contra il mentito prouocatore alcuna eccettione d'*Infamia; *la onde io crederei, che fusse ben fatto, quando si desse mentita ad alcuno, che per qualche sua infamia meritasse repulsa in* Duello, *di dar la mentita in questa forma in cartello, cioè non con animo d'hauere a contestare querela con uoi, se non in quanto che dall'honor mio sarò astretto di fare, hauete mentito,*

o Bart. in l. generalis C. de sent. pas. Aret. in pagr. ex quibusdã in fin. instit. de pœ. tem. liti.

p Bart. in l. 1. num. 3. ff. de his qui not. infam.

q Bart. in l. ictus fustium num. 8. ff. de his qui not infam.

r Bart. in l. fin. num. 5. ff. pro suo.

s Bart. in l. quidã consulebant nu. 9. ff. de re iud.

t Aret. & Ias. i l. si quis extraneus ff. de aequi. he.

tito, e mentēte. Questa simil proposta si usa di fare da' Rei, rispondendo a' libelli de gli Attori dinanzi a' tribunali ciuili, per la quale si salua la ragione del Reo di potere poscia allegare simili eccettioni d'infamia, & altre che proporre si deono innanzi alla contestation della lite, v e questo ch'è detto, che queste eccettioni non si ponno allegare dopò, che la querela è contestata, non hà luogo se'l prouocato ne sia stato prima ignorante, e che dapoi a sua notitia peruenga alcuna di queste eccettioni, ouero, che dopò la contestatione siano di nouo soggiunte, x & è da sapere, che quando s'oppone alcuna di queste eccettioni, non basta che generalmente s'opponga, ma si deè specificatamente proporre, allegando la causa. y

v Bart. in l. num. 15. C. de litis contest.

x Aret. in paragr. appellatur num. 36. inst. de exec.

y Iaso. in l. titiae textores ff. de lega i.

## DE I BASTARDI. CAP. XIIII.

REVOCATO in dubio da tutti i scrittori se i Bastardi ponno essere ricusati in Duello, come quei, che sono notati d'infamia, A il che non ostante tutti affermano di commune parere, che rifutar non si possano, come che tale eccettione non sia ragioneuole se eglino siano ualorosi per altro, perche sono ammeßi per consuetudine ad essercitar la militia; La qual sentenza tanto piu io istimo, che uerißima sia, quanto piu ch'a me pare contra il parere de gli altri esser manifesto, ch'eßi non siano

A Bal. in l. i. de iu. au. an.

dalle leggi d'alcuna infamia notati, e questo si proua, conciosia che i Bastardi si poteuano creare dell'ordine de' decurioni, B dalche si conosce, che non sono riputati infami, percioche a quell'ordine, come di dignità non si poteua eleggere alcuno di nome infame, C e perche nõ è di ragione, che la colpa de' padri possa far pregiudicio a' figlinoli, D e macchiare la uirtù loro; laonde Francesco Sforza figliuolo bastardo di Sforza Attendolo, che dipoi col ualore dell'armi acquistò a se, & a suoi successori il Ducato di Milano, quando superò l'esercito de Venetiani Capitanato da Micheletto Attendolo, sotto Carauagio, secondo che riferisce il Macchiauello nel libro sesto delle sue historie giustamente riprese un Proueditore de Venetiani preso, e conduttoli innanzi, che con parole insolenti dette in absenza di lui, lo haueua nominato bastardo, dicendoli che si marauigliaua che un'huomo di quella prudenza e grauità, di che uoleua egli esser tenuto, fusse caduto in tanto errore, di parlar si uilmente di coloro che non lo meritauano, perche quanto apparteneua alle cose, che quello gli haueua improuerate, che non sapeua quello, che Sforza suo padre s'hauesse con madonna Lucia sua madre operato, perche non u'era, e non haueua potuto a' loro modi del congiungersi prouedere talmente, che di quello, che si facessero, ei non credeua potere biasimo, o lode riportare, ma che sapeua bene, che di quello, che haueua hauuto ad operare, egli s'era gouernato in modo, che niuno lo poteua ripren-

B l. spurii ff. de decu.

C l. eos. ff. de dec. l. infamia C. eod. tit. lib. 10.

D crimen ff. de poen.

riprendere, di che egli, & il suo Senato ne poteuano fare fresca, & uera testimonianza, confortandolo ad essere per l'auenire piu modesto nel parlare, questo essempio di cosi uirtuoso, e felice Capitano, e Prencipe, come nell'historie si legge, ci deurebbe bastare, per dimostrare, che i Bastardi non sono da essere riputati per huomini uili, nondimeno accioche si conosca, che questo difetto non mai hà impedito, ne può impedire che gli huomini in ogni età non siano accesi, e che non ascendino a qualunque grado di dignità, io addurrò lo essempio di Romulo ancora, che fondatore dell'Imperio di Roma, & il qual fu bastardo, e di Seruio Tullio, uno de' suoi successori nel regno, come riferisse Plutarco, nato d'Ocrisia, e d'incognito padre, i quali furono di gloria chiarissimi similmente Timotheo Capitano de gli Atheniesi, come Atheneo, & il Suida ci attesta, e Themistocle, secondo Plutarco, furono bastardi, & Hierone Siracusano, quantunque fusse bastardo, e nato di cittadino priuato, per le sue uirtù fu fatto Capitan generale da tutti i Siciliani contra Cartaginesi, et essendogli felicemente successa la guerra, fu fatto Re, e nell'età piu moderna Santi Bentiuoglio anchora che fusse figliuolo bastardo di Hercole, fu posto al gouerno di Bologna, doue con tanta prudenza si gouernò, e con tanto ualore, che doue i suoi maggiori erano stati tutti da i loro nemici amazzati, egli pacificamente uisse, & honoratissimamente morì, e con la beniuolenza di suoi cittadini confermò il principato

*di quella città nella sua casa, & il Conte Brandolino Capitano tanto celebrato nell'historie del Biondo, del Sabelico, del Corio, e de gli altri, padre di Tiberto, e di Cecco, ancor loro Capitani famosi, e questo bisauolo del Signor Guido Conte di Val de Marino, hoggidì Signore di molto ualore, e quell'altro bisauolo de i Brandolini da Bagnacauallo, gentil'huomini uirtuosi, e d'honore, fu anch'egli bastardo di Guido Brandolino; e de' molti essempij, che si potrebbono adurre de i bastardi, che in ogni tempo sono stati uirtuosi in ogni maniera d'attione, & ascesi a grandissima altezza di honore, sol n'addurrò uno, che nell'età nostra habbian uisto di Giulio de' Medici, ilquale quantunque alcuni auditori di rota hauessero con lungo processo cancellato questo difetto, quando egli fatto fu Cardinale, fu nondimeno figliuolo poco legittimo di Giuliano de' Medici, e creato a Sommo Pontefice, e detto Papa Clemente settimo, dalla qual cosa conoscer si può, che i bastardi come habili ad ascendere ad ogni grado d'honore non si possono ricusare in Duello.*

DELLE

## DELLE QVALITA' NECESSArie nel Cartello. CAP. XV.

SSENDOSI *trattato di ſopra di quelle coſe, che ſono preparatorie al Duello, hora del cartel parlaremo, il quale eſſendo in uece di libello, che ſi fa ne gli altri giudicij, e perciò il fondamento della querela,* A *egli è neceſſario per uolere uenire al Duello,* B *il cartello adunque è una breue ſcrittura fatta dallo Attore, e dal Reo, che la loro intentione contiene, e ch'è neceſſaria per diffendere, o racquiſtare l'honore, il qual cartello dee eſſer breue,* C *perche nelle molte parole ſi può facilmente peccare, e dare al nemico materia di poter cauillare,* D *uuole eſſer modeſto, perche parlare dello auuerſario, è dir uillanie è aſcritto a mala natura, & a mala creanza, & è ufficio piu d'huomo maligno, & uile, che di caualliero d'honore; uuole eſſer chiaro, & concludente, accioche lo auuerſario poßa deliberare s'egli habbia da cedere, ouer da contendere,* E *e che dalla concluſione ſi poßa formare una certa ſentenza, laqual dee eſſer formata conforme al cartello,* F *e perciò ſi dee narrare il fatto con pure ſemplici, e ſchiette parole, dal quale riſulti una cauſa certa, per laquale l'huomo giuſtamente ſi moua al riſentirſi per conto d'honore, ſecondo che i noſtri dottori inſegnano di formare i li-*

A cap. quoniam de probatio.

B In auct. offeratur C. de litis conteſt.

C l. ampliorem. paragr. in refutatoriis C. de appel.

D Diſtin. 13. c. ſi rector.

E l j. & ibi doct. ff. de eden.

F l. vt fundus. ff. com. diuid. l. ſi. C. de fideicom. liber.

belli, G per tanto ancora si dee nel cartello specificare l'ingiuria con isprimere il luogo, & il tempo, H cioè in qual modo, doue, e quando fu fatta, I accioche il prouocato possi prouare la sua innocenza, quando non fusse uera l'ingiuria, prouando essere stato altroue in quel tempo con legittime proue, doue che non haueria luogo il Duello; admettendosi solamente in sussidio: & è necessario di porui il nome di chi scriue, e di colui alquale si scriue, K perche senza queste due persone Attore, e Reo, non procede il Duello, le quali persone deano essere espresse per due demostrationi del loro cognome, e della lor patria, accioche si rendano certe, eccetto se non fussero nomi singolari, che la persona facessero certa, L com'è a dire ciarpellone tartaglia, Mannabarile, Mustarda, Broilo, Biordo, Buldrino, e simili, i quali già furono huomini segnalati, e Capitani di guerra nelle Historie nomati; e si dee porui la data del luogo, acciò si sappia doue indrizzar la risposta, & ui dee esser posta la data del giorno, del mese, e dell'anno, accioche si sappia quando comincia il giudicio, e quando finisca, M conciosia che l'instanza di questo duri sei mesi, e che si sappia i tempi, che alle risposte si danno, N ui si dee porre la sottoscrittione di testimoni, conciosia ch'ogni scrittura corroborare si debba con la lor fede, O acciochè se si negasse alcuna causa, che contenuta ui fusse se ne possi far fede, e perciò si debbe cercare, che i testimoni sottoscritti siano persone di grado, acciò siano d'ogni

G Aret. & Ias. in parag. omnium aũt inst. de actio.

H Bart. in l. prætor edixit. ff. de iniur. & in l. iniuriarũ ff eo. titu.

I Vt in l. li bellorum ff. de accusa.

K l. in tribus ff. de iudi.

L Bart in l. libell. nu. 17. ff. de accus.

M Vt in l. properandũ C. de iudi.

N parag. susceptor i auct. de exhib. reis.

O l. scripturas C qui potio. in pig. hab.

d'ogni eccettione maggiori, e questo è quanto, che si richiede in ogni cartello, secondo che si uede nelle forme seguenti.

## FORMA DEL CARTELLO DELLO Attore per ingiuria di fatti. CAP. XVI.

N. Essendo io stato da uoi superchieuolmente con un bastone percosso in Roma del prossimo mese passato, e con mal modo di drieto non mi guardando da uoi, e sotto la pace, ui dico, che hauete fatto tristamente, e malamente, e da traditore, & uil caualliero; Onde uolendoui prouare, che sete tale, e che tristamente, e malamente hauete operato; io a questo effetto ui mando tre patenti di campi liberi, e sicuri a tutto transito, si come uedrete nelle copie qui annesse, accioche ne facciate elettione di uno, doue, e nel giorno in quelle prefisso con l'arme di uostra elettione, secondo il stile di caualleria, ui uoglio prouare quanto ch'io hò detto di sopra, aspetto adunque da uoi risoluta risposta in Bologna, doue io sarò, o mio legittimo procuratore per tempo di giorni quaranta dalla publicatione di questo, nel qual tempo non hauendo uostra risposta, procederò contro di uoi in tutto quello, che per istile di caualleria mi sarà concesso per fare manifesto al mondo la uostra tristitia, le patenti originali sono in mano di N. mio legittimo procuratore, ilquale ne darà una a uoi, ouero a uostro legittimo procuratore;

*non occorrendomi altro che dire, di Bologna il* XXII. *di Luglio*. M D L I X.

Io. N. *Affermo quanto di sopra si contiene.*
Io. N. *fui presente a quanto di sopra si contiene*
Io. N. *fui presente*
Io. N. *fui presente*

## FORMA DEL CARTELLO *dello Attore per ingiuria di parole.* CAP. XVII.

N. Io *hò uisto un uostro cartello affisso in* Roma *sotto la data di* Bologna *delli* X. *del presente, ilquale conclude, che di quello ch'io hò detto, o scritto al* Signor N. *d'hauermi uoi mancato di fede, cercando uoi d'offendermi sotto la pace ch'è intra di noi, ch'io hò mentito, e che difenderete il uostro honore, sostenendo questa mentita con l'armi, onde io ui mando tre patenti di campi sicuri, e liberi a tutto transito, come quì di sotto uederete, dellequali l'originali sono in mano di* N. *mio legittimo procuratore, acciochè, o uoi, o uostro legittimo procuratore ne potiate fare elettione di uno; doue, e nel giorno in quella patente, che uoi eleggerete, determinato, con l'arme che uoi portarete da gentil'huomo, e soldato ui prouarò ch'io non hò mentito ne mento, aspettando risposta da uoi quì in* Roma, *doue io o mio legittimo procuratore, sarò per*
*ispacio*

*ſpacio di giorni quaranta, nel quale non hauendo riſpoſta, io procederò contra di uoi, ſecondo che ſi richiederà al mio honore, & alla uoſtra infamia per lo ſtile dell'armi.* Di Roma *alle uenticinque di* Luglio, M D L I X.

Io. N. *affermo quanto di ſopra ſi contiene.*

## DELLA AFFISSIONE E PUBLIcatione del cartello. Cap. XVIII.

A AFFISSIONE *de' cartelli è in uece di citatione, che ſi ricerca di fare all'auuerſario in tutti i giudicij,* A *e perche quando ſicuro non è lo andare ad uno inimico, o in luogo ſoſpetto per ſe, è giudicato, che ſia meno ſicuro per il ſuo mandatario,* B *e la legge permette in queſto caſo, che ſi poſſa lo auuerſario citare per editto,* C *come anchora quando egli è uagabondo, ouero che ſtia aſcoſto, accioche la citatione meno a ſua notitia peruenga;* D *Coſi anchora in queſto caſo doue ſi dee preſupporre, che ſia graue inimicitia intra il prouocatore, e prouocato al* Duello, *e che uno, o ſuo mandatario, debbia giuſtamente temere di non eſſere offeſo dall'altro, ſolamente lo eſſere affiſſo, e publicato il cartello da uno contra dell'altro, ſenza perſonalmente richiederlo è coſa legittima, e dalla legge permeſſa; ſi come la ci-*

A l. de uno quoq: ff. de re iudi.

B Alex. in l. recuſare paragr. ſi quis alio. ff. ad treb. l. de ætate ff. quod titu.

C Bar ad reprimendũ in ver edictum nume. 3.

D Bart. in d. ver edictũ.

*tatione per publico editto è in tal caso concessa;ma affiger si debbe in luoghi publici, come su le piazze, su le porte di chiese,* E *e doue si sogliano conuenire le genti, talche uerisimilmente possi uenire a notitia d'ogniuno per modo di cosa notoria;* F *massime affiger si dee in quel luogo doue lo auuersario hà l'habitatione, o è solito di conuersare,* G *questa affissione induce notitia appresso d'ogn'uno, & è riputata dalla legge come citatione solenne,* H *& è corroborata dall'uso, perciò lo auuersario per presuntione di legge, non ne può pretendere giusta ignoranza.* I

E Bar. ibidē in ver. publicè.

F Bal. in l. si accusatorib. eo. si de accusa.

G Bald. in l. ut perfectius C. de ann ex.

H Alexan. in add. ad Bart. in l. j. parag. præsides in add. magna.

I in l. si tutor C. de per. tut. ibi Bald.

## SE LO ATTORE SI POSSA pentire dopò ch'ei hà offerto il Duello. CAP. XIX.

DOPPO, *che lo Attore hà affisso, e publicato il cartello è obligato a persistere, e perseguire il Duello, uolendo il Reo, ne può pentirsi se non rimane infamato,* A *perche la affissione, essendo in uece di citatione, questa fa, che integro non sia il negotio, cioè nel suo esser di prima,* B *e quando la cosa non è nel stato primiero, poscia non può l'Attore dalla lite desistere,* C *e lo accusatore pentendosi, e non persequendo l'accusa, alla pena di calunniatore è tenuto,* D *perciò con grandissimo dishonore restaria*

A Vt p Bar in l. quæsitū ff ad turpi.

B Doct in c. gratū de rescrip.

C Host in titu de lib. obl. paragr. utrū post.

D Bar in d. l. quæsitum.

*restaria s'ei si petisse di perseguire il Duello già offerto da lui.* E,

F Affli. in e. 1. paragr. si quis hominē 58 de pa. te-nē. in vsfeu.

## S'EL CARTELLO SI PVO' emendare o mutare. CAP. XX.

MENDARE è *un correggere, e resecare le cose superflue, e mutar le parole rimanendo ferma la prima sentenza, e dechiarare le cose oscure;* A *se tale emendatione consiste circa le cose sostentiali del cartello, come è che si ricerca di esprimere in esso il luogo, l'anno, & il mese; dell'ingiuria commessa, & opposta, come di sopra nel capitolo quintodecimo habbiamo narrato, ancora che simil difetto ne' giudicij ordinarij renda nullo il libello, ancor che la parte niente opponesse, e perciò non si possa sopra di ciò emendare dopò ch'è contestata la lite,* B *nientedimeno in querela d'honore, doue le cauillationi risecare si deono, non crederei, che simile emenda si douesse per alcun tempo uietare, percioche non resultarebbe al honore di colui, a cui fusse data facultà di potere sempre giustificarsi per la giunta del tempo, e del luogo, con prouare per altra uia, che per il Duello, che fusse stato in quel tempo in altro luogo e che perciò non potesse esser stata da lui fatta la ingiuria,* C *non si giustificasse con tale uia, e non si uolesse giustificare ancora per uia del Duello, e consulta-*

A Bart. in l. edita num. j. C. de eden.

B Bart. ibidem.

C Vt per Pom. in add. ad Bar. in litera e in l. edita. C. de eden.

*re al ſuo honore, percioche ſi monſtrarebbe colpeuo=le, e dishonorato, benche ſempre habbia giuſta cauſa di ricuſare il* Duello *inſino a tanto, che fatta non ſia cotale aggiunta del luogo, e del tẽpo ſoſtantial nel car=tello, accioche poſſa il prouocato prouare la ſua inno=cenza per altro modo, che per quel del* Duello, *ilquale ne offerire, ne accettare ſi dee, ſe non in ſuſsidio dell'al tre legittime proue, come altre uolte ſi è detto di ſo=pra; ma ſe ſi fa la emenda circa la querela, s'ella riſ=guarda la querela propoſta, e che dipenda da quella ſi permette di fare, ma non s'ella compreſa non ſia ſot=to di quella prima, perche non ſaria emendare il car=tello, ma proporre noua querela,* D *che non ſi può fare ſe lo* Attore *non rinuntia alla prima,* E *e queſto riſulta ad infamia, come è detto nel precedente capitolo, per la qual coſa, ancora nel noſtro caſo non dee eſſere per=meſſo di mutare il cartel=lo, perche laſſando lo* Attore *la prima querela, e proponendo una noua, ca=ſcarebbe nella pena di calunnia=tore, come è ſentenza di* Bartolo *noſtro pri=mario* Dotto=*re.* F

D Bar. ibidē nume. 6.

E Doct. in d. l. edita.

F Bart. in d. l. edita n. 12.

QVELLO

## QVELLO CHE LO ATTORE *dee fare non rispondendo il prouocato al cartello.* CAP. XXI.

*E il prouocato intra il termine dall'Attore non risponde al cartello egli resta infame, percioche ne' maleficij opposti la sola citatione, & oblation del libello dà infamia di fatto, A e perche i disdendere il suo honore mancando: e' da indicio della sua conscienza macchiata, ch'ei sia uile, e poltrone, e simile si dee riputare ad un desertor di militia, B perciò come tale essendo soldato, si deuria disgradare dallo esercitio dell'armi, e d'ogni honore. C La onde lo Attore, e prouocatore del Duello, passato il tempo al prouocato aßignato per risponderli, & accettar il Duello, non rispondendoli, dee per un suo manifesto alla uniuersità de gli huomini indiritto publicare tal fatto, & informare il mondo di tutto il successo, accioche ogniuno faccia giudicio d'amendui, e come manca dallo auuersario di uenire al cimento dell'armi, manifesto argumento della sua tristitia, & uiltà, e della conscienza lesa, e che teme il secreto giudicio di Dio; percioche di ragione tal sua contumacia in non rispondere si dee interpretare in totale suo pregiudicio, D e questo basta per dishonorare lo auuersario. Altri hanno usato nel cartello, e nel*

A Bart. in l. in pecuniariis C de requi. reis.

B Glos. in l. omne deli-ctū. ff. de re mili.

C l. 2. ff. de infam.

D Bart. in l. quādiu nu 5. ff. de acqui. hære.

*mandare le patenti de' campi di dire, e non rispondendo uoi, o non ne accettando alcuna. Io ui protesto, e notifico ch'io accetto, & hò per accettata la tale, e poscia comparẽdo al campo nel giorno in quella prefisso, accusano la contumacia dello auuersario, e sopra di ciò ne fanno fare sentenza per il Signore del campo, condennando lo auuersario per conuinto, e confesso, il che io non approuo; perche non essendo per alcuna risposta contestata la quarela innanzi di detta contestatione, in cause d'infamia non si può per sentenza alcun condennare;* E *oltre che non hauendo lo auuersario consentito in tal giudice, il quale non hà giurisditione sopra di lui,* F *la sentẽza uerrebbe ad esser nulla come data da giudice incompetente.* G *Onde se lo auuersario suddito fusse di quel Signore di cui la patente fusse stata eletta, come di sopra pensarei. Che ciò non doueße procedere; percioche non può alcuno subterfugere il suo giudicio ordinerio, e, perciò si debbono riguardare i Signori di non fare tale sentenze contra di chi non hà accettato il suo campo; Imperoche, & i giudici si deano riguardare del non fare nullità; accioche le loro sentenze riprouate non siano. Onde io giudicaua, che fusse ben fatto, quando che'l Conte Alfonso Calcagnino uirtuoso Signore, e di eccellente giudicio ricusaua di fare simil sentenza in fauor d'uno Spagnuolo, che haueua in tal modo accettato un suo campo, non essendo dal suo auuersario stato accettato, ne essendo comparso; ancor che altri* Dottori *fussero*

E Bart. in l. absentem ff. de poen.

F l. fin. ff. de iurisdi. om. iud.

G l. j. C. si a nō com. iud.

*di parere contrario, altri rimedij di procedere in questo caso contra suoi auuersarij da gli altri sono narrati,* H *che piu tosto erano su l'abuso fondati, che sopra d'alcuna ragione, e che al dì d'hoggi non sono in alcuna osseruanza; perciò non ne farò altra mentione, bastando di fare quanto ch'io hò detto di sopra.*

H Per Puteo lib 6 qu. 18. per Ale c 15. de sing. cer.

DEL TERMINE PER RISPONdere al cartello, e per comparere al campo. CAP. XXII.

L TERMINE *che debbe il prouocatore al prouocato aßignare per rispondere al cartello, & accettar le patenti, non dee esser meno di uenti giorni; perciochè si procede nel Duello, come si fa ne gli altri giudicij, e questo spacio di tempo dalla legge commune è dato al Reo per fare la risposta al libello dell'Attore,* A *è uero, che questa dilatione di tempo si potrebbe abbreuiare, quando fusse aßignata da un giudice con cognitione di causa,* B *ma ne' cartelli essendo dalla parte intimata senza commißione di giudice, ragioneuolmente non si potrebbe ridurre a minor spatio di quello, che la legge concede, si può però più longo tempo aßegnare, conciosia cosa che questo spacio di tempo risulta in fauor dello Attore, se'l Reo non risponde, & egli possa questo suo fauore renunciare,* C *è il termine, che dopò la rispo=*

A Auct. offeratur C. de lit. contest. parag. reo il lud quoque in auct. de exhi. re.

B Bart. ibidem.

C l. si quis in cōscribendo C. de pactis.

*sta, & accettatione del campo al prouocato si assegna di comparere al campo per consuetudine è stato introdotto, che sia almeno di giorni quaranta, e chi meno n'assegna tanto piu si dimostra lontano dal uolere combattere; perche lo auuersario in così breue spacio non si può prouedere, & in ordine porre di quello, che gli fa necessario; Onde ch'escusar si potrebbe di non potere in così breue dilatione condursi; & è manifesto, che questa iscusa sarebbe fondata sopra il giusto, & honesto; conciosia cosa che l'Attore non potendo dal* Reo, *ma il* Reo *potendo dall'*Attore *esser chiamato a sua posta,* D *egli può hauere tanto tempo, quanto ch'ei uuole per prepararsi al combattere innanzi, che chiami lo auuersario al* Duello, *per la qual cosa è ragioneuole, ancora che esso auuersario habbia questo termine di giorni quaranta, per poter prepararsi, & a questo ( essendo di consuetudine, la quale hà forza di legge )* E *non se gli deurebbe poter derogare per il uolere d'un solo, ancor che piu longo termine si potesse assegnare, percioche questo sarebbe conforme alla ragione, et alla causa per la quale habbiamo già detto, che questo termine è secondo, che apporta l'honesto.*

D Vt toto ti tu. C. ut nemo inuitus.

E l. de quibus de legi.

DELLA

## DELLA INSTANZA IN CAVSA di Duello. CAP. XXIII.

ERCHE *dalle liti sogliono nascere risse, questioni, & inimicitie mortali, per prouedere a questo disordine, fu dalla legge Imperiale ordinato, che ogni lite ciuile si douesse infra tre anni terminare, e decidere, e le criminali intra lo spacio di due,* A *il quale spacio di tempo da tutti è nominato la instanza, la quale in molti luoghi d'Italia per gli statuti a questo fine è fatta piu breue; con questo esempio la instanza nelle querele d'honore è stata dalla consuetudine al termine di sei mesi ridotta,* B *la quale non incomincia prima, che la querela contestata non sia,* C *nel modo che piu di sotto diremo. La onde mentre che si disputa sopra di qualche cosa emergente, e d'alcuna eccettione innanzi, che la querela sia contestata non corre la instanza;* D *ma dopò che contestata ella sia lo Attore, nel cui pregiudicio ella passa,* E *debbe intra il spacio predetto fare quello ch'à lui s'appartiene per causa di uenirne ad un fine, cioè di mandare le patenti de' campi al prouocato, & alla battaglia inuitarlo, fingemo ch'uno ingiuriato co i fatti esponga in un suo cartello contra lo ingiuriatore ch'ei habbia malamente operato, e che ciò prometta prouare con l'arme senza pero allhora man=*

A l. properā dū C. de iud.

B Put. lib. 11 cap. 19. lib. 6. quæst. 2.

C d. l. properandum.

D Bald. in l. & post editum parag. j. ff. de iud.

E d. l. properandum.

dargli le patenti de' campi, se lo ingiuriatore ciò niegà, e s'offerisca alla diffesa parato, in questo caso la querela è contestata, F e perciò dee quello, che si è obligato alla proua intra quel termine de sei mesi, mandargli le patenti de' campi, & alla battaglia chiamarlo; come ancora dee fare uno, che sia mentito da un'altro per parole d'ingiuria, conciosia cosa che per la mentita si contesti ancor la querela, G e ciò non facendo, la instanza uiene ad esser perenta, ne piu è obligato il prouocato ad accettare il Duello, eccetto se dallo Attore non gli siano rifatte le spese ch'ei hà prima patito, e questa è la ragione; perche dura, e perpetua l'attione, ancor che sia perenta la instanza. H

F Bar. in l. j. num. 6 C. de lit. con.

G Bald. in l. turpia. ff. de lega. j. Aret. Iason. in l. si quis extraneus. ff. de acqu. hære.

H Bart. in l. si C. de fin. & li. exp. & in l. fin. nu 3. C. si tut. uel cura. iterue.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

# LIBRO SECONDO DEL DVELLO DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO.

## *DEL REO. CAP. I.*

HI SIA *il* Reo *assai chiaramente si conosce per quello c'habbiamo dell'Attore parlato per la regola de' contrarij, essendo correlatiui l'Attore, & il Reo,* A *ne uno possa stare senza dell'altro, e perciò conosciuto c'habbiamo qual sia l'Attore, per necessaria consequenza ueniamo in cognitione del* Reo, B *il* Reo *adunque è quello ch'è prouocato al* Duello, *& a cui son mandate le patenti de' campi,* C *e quello c'hà in fauore la presuntione di legge, per la quale non è obligato a fare altra proua,* C *onde il mentitore, a cui è rimprouerato qualche delitto, è* Reo *del*

A Iaso. in l. sãcimus nu. 7. verß. s. ex quo actor C. de iud.

B Paragr. j. instit. de his qui sunt sui uel ali. iu.

C Bart. in l. libertus a patrono. ff. de ius voc.

D Bart. in l. 2. ff. d. prob

Duello, perche egli hà la presuntione di ragione per se di non lo hauere commesso, E ne gli è necessaria la proua, e perciò il Reo è quello, a cui s'appartiene necessariamente il carico di difendere, e di sostenere il suo honore; F Ma non perciò sempre che uno s'induce al Duello per difendere l'honore, è Reo, ma solamente quello, che uien prouocato al combattere, e come è notato di sopra; perche uno che sia stato percosso da un'altro, ancor che come prouocato per difendere, e mantenere il suo honore s'induca a combattere, non perciò è Reo, ma sarà Attore del Duello; e l'altro sosterrà le parti di Reo, ancora ch'ei sia l'Attore d'ingiuria, e da quì si fa chiaro, e manifesto, che è altro ad essere Attore del Duello, & altro Attore d'ingiuria; Imperoche chi è Attore d'ingiuria è Reo nel Duello, essendo ch'ei è il prouocato, e che all'altro s'appartiene prouare, ch'ei habbia malamente operato, G e questo procede nell'ingiuria de fatti. Imperoche nella ingiuria di parole chi è Attore, e prouocator dell'ingiuria, è ancora Attore nel Duello; perciocheg li è necessario di prouocare lo auuersario al Duello, per prouare lingiuria s'ei non uuole con imputatione di calunniator rimanere, per la mentita, la quale fa, che'l mentitore sia il Reo per la presuntione, che hà in suo fauore, come fu detto nel settimo capo dello Attore trattando, il che giudico, che superfluo sia di replicar nouamente, & ancor che'l Reo sia il primo a mandare il cartello, non perciò dee sostenere

E l. merito ff. pro socio.

F c. dilecti filii de excep.

G l. qui accusare C. de eden. l. ei qui ff. qui de probat.

le parti

*le parti d'Attore s'ei alla proua non s'obliga, o non manda le patenti de' campi; perche ancora ch'ei sia il primo a mandare il cartello, fa per difesa, e per dedure la sua eccettione, il che può fare a sua posta, benche lo Attore non lo habbia prouocato al Duello, ne per questo il Reo sarà prouocator giudicato,* H *e perciò se'l mentitore sia il primo a mandare il cartello della mentita, egli sarà il Reo, & il mentito auuersario lo Attore, che lo hauerà da prouocare al Duello, come è detto di sopra.*

H Aret. in rub. insti. de excep. nu 25.

## SE'L REO ET PROVOCATO *si può ricusare, e quando.* Cap. II.

LA PERSONA *del Reo, quando ch'ei è prouocato al Duello, uien sempre ad essere dallo Attore approuata talmente, ch'esso Reo non si può piu ricusare per causa ne di disuguaglianza, ne d'altra eccettione d'infamia, che si potesse opporre contra di lui.* A *Imperoche egli hà da imputare se stesso, che hà richiesto si fatta persona, e si come nelle liti ciuili, chi chiama in giudicio qualche sbandito, o scommunicato, s'intende, ch'egli approua la persona sua come legittima a perseguire la lite,* B *i quali altrimenti ammeßi non sono a comparere in giudicio;* C *ma se qualche eccettione d'infamia sopragiunga dopò la prouocatione contra del Reo, crederei*

A l. de pupillo. parag. seruo, & ibi doct. ff. de ope. no nun.

B d. paragr. seruo & ibi Bart. & caet.

C Doct. in d. l. de pupillo. parag. qui remissionē, & paragr. fin.

*parire,* E *& questa escusa è legittima insino a tanto che dura lo impedimento predetto, il qual finito, è per l'honore obligato accettare il Duello;* F *L'altre eccettioni, che la querela risguardano, sono se la ingiuria sia stata rimessa, o per patto,* G *o per dissimulatione,* H *come se'l prouocato sia stato dopo l'ingiuria salutato dal prouocatore,* I *o ei habbia da quello accettato qualche grato seruitio,* K *o habbiano conuersati insieme,* L *ouero che la querela sia prescritta per tempo d'un anno, pel quale si prescriue l'attione d'ingiuria,* M *per laquale ragione io crederei similmente, che uno non potesse piu risentirsi d'alcuna ingiuria fattagli passato il detto anno; pur che non fusse stato impedito da legittima causa,* N *il che s'intende nell'attione d'ingiuria di parole introdutta dall'editto del pretore, non di quella che è della legge ordinata per l'ingiuria di fatto, che come l'altre ciuili in fino al uigesimo anno perpetua: e queste eccettioni io giudico, che legittime siano a causa di rifiutare il Duello.*

E Bart. in d. l. 2. paragr. si quis in iudicio ff. si quis cap.
F Bart. in d. l. 2. ff. de in ius voc.
G l. si tibi decē milia. paragr. 1. ff. de pact. Bart. in l. si unus. paragr. pactus. tit. eo. titu.
H paragr. fi. instit. de iniu.
I Bal. in l. filio quem pater. ff. de lib. & post.
K Bald. in l. ipsius. C. fa. erci.
L Bal. cons. 606. lib. 2.
M l. si nō cō uicij, & ibi glo. C. de iniur.
N Ve p Bar in para. hæc autem. ou. 1. auct. ut cum de appel. cogno.

## DE' DOTTORI E LITTERATI. CAP. IIII.

GLI Dottori, & i litterati se sono chiamati in Duello, possono senza lor dishonore ricusar di combattere, quando non facciano alcuna professione dell'armi. Imperoche poten

do il loro honore difendere con l'honorato studio delle littere sariano degni di biasmo, se con lo essercitio, nel quale sono inesperti, si ponessero in pericol da perderlo, & il non far quello, che della loro professione non è, non gli reca uergogna, & in questo io seguo la openione de gli altri, A ma se oltra le littere, ancora facessero professione dell'armi, e che per alcun atto dessero segno d'animo pronto al loro maneggio, come molti ne sono, che per le littere nō mai alienati si sono dal far questioni, quando che occorso gli sia, a me pare che questi non habbino giusta causa per la professione di littere di non accettar il Duello, perche è di ragione, che quella uia sia aperta a colui, ch'egli s'hà eletto, B onde s'un tale, c'hauesse mentito alcuno, o fattogli ingiuria di fatti, essendo che tale mentita nō è di ualore, se non si sostiene con l'arme, e che tale ingiuria ridonda in uergogna di colui, che prouocato non sostiene di non hauere malamente operato, fusse prouocato al Duello, io istimarei, che non potesse senza suo incarico per questa ragion ricusare; per questo ancora s'un Dottore, e professore di littere prouocasse un'altro alla proua con l'armi, crederei ch'egli non potesse esser con ragion ricusato, e tanto piu quando la causa della prouocatione dal prouocato peruiene, ch'egli sia l'Attor dell'ingiuria, essendo che i Dottori, e professori di littere siano huomini d'honore, & intra l'ordine de' nobili ammeßi, e perciò a loro non dee esser la strada intercetta di potere il suo honor racquistare con questo

A Alci. cap. 34. de sing. cer.

B l. 6 mulier paragr. si. ff. qd met. cau.

rimedio dell'armi, commune a tutti gli huomini d'honore, e tanto piu che questo esercitio di littere è compatibile con quello dell'armi, & uno può stare insieme con l'altro; Cesare fe sempre professione di littere, e fu grand'oratore, e dopò Cicerone tiene il primo luogo intra i scrittori latini, e nondimeno fu il primo Capitano del mondo, e s'acquistò l'Imperio con l'armi, essendo già io Podestà di Cesena, ui conobbi il Capitano Alessandro Martinello, per molte sue allegationi esser eccellentissimo Dottore di leggi, e far professione d'ogni sorte di littere, e nondimeno honoratissimamente fa lo esercitio dell'armi, e molte uolte è stato Capitano di ualor singulare, talch'io conchiudo, che tali non possano esser ricusati, ne ricusare altri in Duello.

## DE' CAMPIONI. CAP. V.

Per la legge de' Longobardi era lecito in molti casi sustituire uno in suo luogo, ilquale chiamauano Campione, c'hauesse a mantenere, o sostenere la querela del suo principale, come era, o per disuguaglianza, o per impedimento di non potere per se medesimo combattere, & in altri casi ch'in detta legge sono annotati; questa usanza di combattere per campione per simile cause è approuata ne' suoi Duelli dal Puteo, dal Mutio, dal Fausto, e dal dottissimo Pigna. Ma ueggiamo, ch'ella non è d'alcuno

accettata in effetto, e che come corrutela è andata in abuso. Imperoche nessuno al dì d'hoggi se ritroua, che quando, o la dignità sua nel richiede, o che lo impedimento proprio gli uieta di potere combattere, che uoglia confidare nell'altrui mano la sua salute, & il suo honore, e certo, che questo è giusto timore, e ciò è conforme a quanto in simil caso è dalla ragione disposto; perche quando si tratta di publico delitto nõ si ammette il procuratore in causa, A perche si presume che'l padrone istesso con piu diligenza difenderà la sua causa, tanto maggiormente è da dire in questo giudicio, nel quale soprastà assai piu graue pericolo, e lo Alciato, B è di questo parere, e con lui in openione il Possevino concorre, C conciosia cosa che l'honore si deggia col proprio ualore, e con la propria uirtù racquistare; e non con l'altrui; e perciò niuno dee esser sforzato a combattere per campione, allequali ragioni io aggiungo quest'altra, che essendo il Duello permesso hoggidì solo per causa d'honore, l'honore è annesso alla persona, come una attion personale, e dalla persona dipende, e dalla uirtù, e dal ualore dell'huomo, onde che se non è uinta la istessa persona, non si può leuargli l'honore, come cosa indiuidua, e inseparabil da quella, D così adunque è impossibile ch'uno sia uinto, e c'habbia perso l'honore, che per se medesimo combattuto non habbia, e con la propria persona, e con questa ragione si confonde tutto ciò ch'è detto in contrario da gli altri in fauor del campione, il che potrebbe

A l.pen.paragr. ad crimen. ff. de pub. iud.

B Alcia.cap. 35. de sing. certa.

C Nel lib.5. dell'honore.

D Ad trad. ta per doct in parag.ea. to l.4.in fin. ff. de verb. oblig.

*esser uero, quando si combattesse hoggidì per altro, che per l'honore, come già si faceua per le leggi di* Longobardi, *lequali in tutto, e per tutto hoggidì dal contrario uso de gli huomini sono annullate.*

## DE GLI ARBITRI. CAP. VI.

ICOME *quando nasce disputa sopra la suspicione de' giudici, ouero per altra causa, quando non s'ha altro giudice, che conosca l'articolo, si ricorre per dispositione della legge al giudicio delli arbitri,* A *così ancora quando nasce dispparere sopra d'alcuna cosa intra i* Duellanti, *come chi di loro habbia ad essere l'*Attore, & *il* Reo, *o se la causa della recusatione sia legittima, s'hà da fare di commune concordia la elettione d'un'arbitro ouero di due, che à terminare habbino la lor differenza, e chi la elettione ricusa, chiaramente dimostra di fauorir mala causa, perche nessuno hà ad esser giudice nella propria causa: e l'altro riman giustificato appò il mondo, e di questo ne sono pareri di signori Illustrißimi, e gran caualieri, l'arbitrio che si elegge hà ad esser persona Illustrißima, e d'ottimo giudicio, e di longa esperienza, accioche le parti s'habbiano ad acquietare alla sentenza di lui, si può ancora far elettione d'alcun* Dottore *eccellente, o di due, e rimetterst al parere di loro appartenendosi questa cognitione alla lor professione, e non*

A l. apertiss. & l. fin. C. de iud.

è lecito alle parti di reclamare, o d'appellarsi dalla loro sentenza, e non tanto perche la ragione lo uieta, b quanto che chi reclamasse, dimostrarebbe uiltà con sutterfugere con questo modo il cimento dell'armi; l'arbitrio dee pigliare l'officio di giudice, c intender la causa della querela, considerar le preposte, e le risposte ne' Cartelli di ciascuno, dare a loro il termine di prouare le lor pretensioni esaminare, o fare esaminare i testimoni, ueder le scritture, e tutto ciò, che ciascuno produce per la sua proua, & udire le parti, e poscia secondo la giustitia senza hauer rispetto ad alcuno, terminare l'articolo, sopra di che i Duellanti contendeuano insieme.

b l.j.ff.& c. de arbi.

c l.si demēs paragr. rece pisse. ff. de arbit.

## FORMA DEL CARTELLO DEL Reo per ingiuria di parole. CAP. VII.

N. R. Io hò inteso, che uoi hauete detto, scritto del mese presente al Signor N. ch'io u'hò mancato di fede, e cercato offenderui, o farui offendere sotto la pace, ch'è intra di noi; per laqual cosa, ui dico, che uoi di questo hauete mentito, e mentite; e quando ch'io sarò da uoi inuitato a difendere questa mentita, non mancarò sostenere, che uoi m'hauete tristamente calunniato, ne mi occorre di dirui altro, persuadendomi, che uoi sappiate a quanto il uostro honore ui obliga.

Di Roma il dì decimo quinto di Luglio. 1559.

Io. N. affermo quanto di sopra si contiene.

FORMA

## FORMA DEL CARTELLO DEL Reo per risposta allo Attore. CAP. VIII.

N. Io hò uisto il uostro cartello, nel quale uoi concludete, ch'in uno di quei campi, de' quali mi hauete mandato le patenti, mi uolete prouare, ch'io habbia malamente operato, hauendoui (come dite) superchieuolmente dato quelle bastonate, delche ui dico, che uoi hauete mentito, e che mentite, perche le bastonate, ch'io ui detti, furono senza superchiaria, e senza mal modo, e secondo il merito uostro, ilche io nõ mancarò di sostenere con quell'arme ch'io portarò per uoi, e per me nel campo concesso dallo Illustrißimo signor N. il quale io accetto, & hò per accettato, doue io nel determinato tempo compariró per uedere, se con gli effetti corrisponderete alle uostre parole. Di Roma il 21. di Agosto. 1559.

Io. N. affermo quanto di sopra si contiene.

## DELLA CONTESTATIONE della Querela. CAP. IX.

CONTESTARE la querela è il medesimo, che accettar il Duello, Imperoche noi dicémo essere contestata la lite, che gli antichi Giureconsulti dicono essere accettato il giu-

*dicio, la querela si contesta per la risposta del* Reo *al* Cartel dell'Attore, *cioè, o negando, o affermando la sua proposta,* A *è col mentire ancora la contestatione si fa;* B *se non ui si soggiunge, non con animo di contestar la querela,* C *l'effetto suo, e che'l* Reo *s'obliga allo* Attore, D *talmente, ch'ei non può piu con suo honore ricusare il* Duello; *e perciò il* Reo *dee auuertire quando uuole ricusare l'*Attore, *& opporre qualche eccettione di non contestar la querela, si come di sopra è stato già detto, & opponendo eccettioni per causa di non uolere accettare il* Duello, *o rifiutare lo* Attore *per legittima causa, non si può dire, che la contestatione sia fatta,* E *e dalla contestatione la instanza della querela incominica.* F

A Bart. in l. j. C. de lit. con.
B Bald. in l. turpia. ff. de lega. i. Aret. Iason. in l. si quis extraneus. ff. de acqui. hære.
C Bart. in d. l. i. nu. 15.
D Spec. tit. ti. de lit. con. parag. peti. & fin.
E Bart. in d. l. i. num. 6
F l. propetandum, & ibi. doct. C. de iud.

## DELLA ELETTIONE dell'arme. CAP. X.

A *commune osseruanza è ch'al* Reo *s'appartenga la elettione dell'armi,* A *& è benissimo stato ordinato per causa d'ouiare a i delitti, acciochè nessuno habbia da calonniare altrui falsamente, e senza ragione con confidanza di poterglielo prouare per il uantaggio della elettione dell'armi, & è ragioneuole ancora, perche essendo il prouocare al* Duello, *e così al giudicio dell'armi in arbitrio, & uolontà del prouocante, &* Attore, *& a ciò nessuno*

A Bald in c. i. de pac. tenen. usi. feu.

*suno può essere astretto, si come ancora nel giudicio ciuile, e criminale, niuno può esser sforzato di agere, o di accusare,* B *perciò è conueniente, che quello ch'è prouocato, e constituto* Reo *nel giudicio dell'armi atteso, che per difesa dell'honor suo è astretto à combattere sia releuato in questo, che gli sia conceduta la elettione dell'arme, per quella regola, che chi in una cosa è grauato, debbe essere rileuato in l'altra,* C *e perche ancora si come il* Reo *ad arbitrio suo oppone, & adduce tutte le eccettioni, ch'egli uuole, così il prouocante, & Attore dee esser astretto di combatter, con l'arme elette dal* Reo*; per l'arme s'intendano tanto le offensiue, quanto quelle, che sono per difesa del corpo,* D *e quell'arme, che sono piu usate dalli huomini, sono le piu honorate, perche si presume, che ciascuno sappia adoperare quell'armi, che di continuo egli porta da canto, onde la spada, & il pugnale di tutte l'altre si conuengano piu ad huomo honorato, e poscia quell'arme, che su la guerra piu s'usano, percioche con quelle si dimostra piu la uirtu propria, & il proprio ualore in quella honoratissima disciplina; la onde l'arme ordinate, con sofisticaria, e noui modi non sono honorate, e si possono con ragion ricusare, percioche essendo l'arme l'eccettioni, & i testimoni del* Reo*, si come nel giudicio ciuile quelle eccettioni, e quei testimoni non debbano essere ammessi, che dalla legge non sono approuati, così in questo giudicio non si debbano accettare quell'arme, che approuate non sono dall'uso di guerra, e*

B l. i. C. ut nemo inuitus age.

C l. eum qui in prin. ff. de iureiurã. l in seruorũ. pa. ragr. fin. de pœn.

D l. armorũ & ibi Alcia. ff. de verb. sign.

*per ouiare alle fraudi,con che per noue inuentioni del l'arme da un'huomo tristo, e ribaldo si potrebbe ad un'huomo honorato leuare l'honore, & io reputo,che siano degni di grandißimo biasmo coloro, ch'eleggono di combattere con quelle sorti d'Arme, che mai più non furono udite ricordare ne usate communamente da gli altri, perciochè tali dimostrano d'hauere posta la loro speranza in quella inusitata sorte d'Arme, e non nel proprio ualore, quasi che l'arma gli habbia ad essere di piu giouamento, che la forza, e l'animo loro non gli è, e per conchiuderla in ciò, si dee imitare lo esempio de gli Achei, i quali tanto abomineuole uitio riputauano il uincere gli inimici per inganno, come racconta Polibio, che giudicauan non esser fatto illustre ne honorato, se alcuno in manifesta battaglia non uinceua con animo ualoroso gli auuersari; e riputauano,che la sola manifesta battaglia, la quale dappresso si fa con franca mano,sia la uera diiudicatione delle cose; questo hò uoluto io dire contra lo studio della astutia c'hoggimai più, che non conuerrebbe regna fra molti,e si può combattere così a cauallo, come a piedi, tuttauia io istimo,che è cosa piu honorata il combattere a piedi, perche in tal guisa meglio si mostra la propria uirtù, e bene spesso auuiene, che'l cauallo è cagione,ch'alcuno rimanga uinto, il quale a piede uincerebbe; onde Frotho Re de' Dani (Questi erano quei, che già furono chiamati i Cimbri posti nel Chersonese di terra ferma già terribili a Romani, ma sconfitti con*

*due*

*due battaglie nelle uittorie di Mario, i quali da gli buomini del paese sono hoggidì chiamati popoli d'Holsatia, e di Danemarche, che a questa età sono in poca fama) fece una legge, per la quale e' puniua di pena capitale colui, che alla guerra ad altro uso, che al passare de' fiumi adoperaua il cauallo;* E *e Seruio Sulpicio (come appresso di Cicerone si legge nella nona Filippica) riputaua essere di maggiore splendore, e gloria la statua di Metello a piede, che non era la indorata a cauallo, quasi che quella rapresentasse piu la propria uirtù e il proprio ualore dell'huomo, et il Reo dee portar l'Arme elette da lui in Campo, che siano pari, e radoppiate, accioche i padrini auuersarij ne possino fare elettione di una per darla all'Attore, a cui s'aspetta questa seconda elettione per escluder le fraudi che'l Reo potrebbe usare nell'armi.*

E Sax. Pb. 5. hist. Dannorum.

## DEL CHIAMARE ALLA *Macchia.* CAP. XI.

M ACCHIA *si dice ad un luogo inculto, e disbabitato, e doue non è conuersatione d'huomini, onde il chiamare uno a far questione fuori d'una città in luogo doue non possono i questionanti esser dipartiti d'alcuno, si dice chiamare alla macchia; e perche è posto in dubio s'uno chiamato alla macchia, possa ricusare d'andarui senza nota*

*d'infamia, perciò mi è parso sopra di ciò di dire il mio parere; la onde non solo perche il chiamare alla macchia è fuori delle leggi, e senza alcuna giustificatione, che si ricerca di fare per mantenere, o sostenere il suo honore, e perche si dee osseruare la forma del procedere così nel giudicio dell'armi, come ne' giudicij ciuili, essendo già introdotta la consuetudine di combattere sotto publica fede in presenza de Prencipi si può ricusare d'andarui. Ma perche non è lecito ch'alcuno si fidi d'un suo inimico, e di porre la persona in pericolo di potere essere assaßinato da lui, per questo dico, che si può ragioneuolmente negare d'andarui senza nota d'infamia, e quando ch'alcuno accettasse l'inuito, quanto maggiore ualor dimostrasse andandoui, tanto maggior sciocchezza, & imprudenza sarebbe la sua d'hauere posto la uita in arbitrio d'altrui, & un'huomo d'honore si dee riguardare dal far cosa, per la quale ei possa essere riputato sciocco, e imprudente; onde conchiudo, che non solo senza nota d'infamia si possa ricusare la macchia, che lo andarui sia degno di biasmo.*

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

# LIBRO TERZO DEL DVELLO DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO.

## *DEL SIGNORE DEL CAMPO ouero giudice, e suo officio. CAP. I.*

ONSTANDO *il* Duello *di queste tre persone*, Attore, Reo, *e* Giudice, *hauendo parlato dell'*Attore, *e del* Reo, *resta a uedere del* Giudice, *il qual è il* Signore *del campo ch'affida, & aßicura le parti di potere condursi in luogo di sua giurisditione a terminare con l'Armi la loro querela*; Onde *chi non hà mero, e misto Imperio, e podestà di far sangue, si come non può alla tortura procedere*, A *cosi non può il campo affidare, onde l'Imperatore, i Re, e tutti i* Duchi, Marchesi, *e* Conti, *& ogni* Republica *posso-*

A Doct. in l. imperiũ ff. de iurisd. om. iud.

*no dare il campo, nelle lor terre doue hanno la giuriſ=ditione perpetua, e quel Signore, che dà il campo, hà ad eſſere molto eſercitato nelle leggi d'honore per ſa=per giudicare ne' caſi occorrenti, ne deue concedere il campo; ſe prima ei non conſidera la natura della que=rela s'ella ſia degna d'eſſer meſſa in proua d'Arme, e ſe la perſona prouocata ſia ſoſpetta, e contra di lui ſiano indicij, e ſe'l prouocatore hà tentato di prouare ciuilmente, e ſe ſia ſtato prouato, e ſe per altra uia giuſtificar ſi poteſſe, ſecondo, che detto habbiamo di ſopra nel capitolo ottauo, e nono del primo libro; e non è giudice ſe non inſino a tanto, che la parte prouo cata hà accettato il ſuo campo, et allhora è giudice com petente, B et a lui s'appartiene di conoſcere le ragion delle parti, e di decidere le differenze, che nel campo intra i duellanti occorrono; che dalla prima querela dependono, e poſcia ei dee dare la ſentenza in fauore del uincitore, e contra del uinto, ſecondo il merito lo=ro, e che alla giuſtitia conuiene. Ma prima che ſi uenga al combattere, dee tentare ogni coſa per accor=dare le parti con honorata ſodisfatione d'ogn'uno, e quando non poſſa, non dee comportare, che con arme ingiuſte da difeſa, o da offeſa, e con diſuantaggio d'alcuno ſia commeſſo alcun dolo, ma ſi dee dimoſtra=re giuſto, e ſeuero, ſecondo ch'in un tale giudicio ſi ricchiede di fare.*

B l. 2. ff. de iud. l. ſi per errorem, & ibi per doct. ff. de iuriſd. om. iud.

DELLE

## DELLE ECCETTIONI CONTRA del Signore del campo. CAP. II.

L SIGNORE *del campo ſi come ogni altro giudice, dal prouocato può eſſer ricuſato per ſoſpitione,* A *ſe da giuſta cauſa peruiene, co= me s'egli ſia al prouocato inimico,* B *ouero inimico d'alcun ſuo ſignore,* C *ouero amico,* D *e fautore* E *del prouocatore, o ſuo padrone,* F *o congiunto di ſangue, e di parentado* G *con lui; oue= ro s'egli fuſſe infidele,* H *e perciò alcuno non ſaria obligato di accettare un campo dato dal Turco ne da quei Signori, c'hoggidì nell'Allemagna ſi ſon ribellati dalla Chieſa Romana; Molte altre coſa poſſono auue= nire, che potrebbero giuſta ſoſpitione cauſare, c'hora non ſi ponno auuertire, ma biſogna, che notorie ſiano, o che ſi poſſon prouare, onde dalla conſuetudine è ſtato introdotto il mandare al prouocato tre campi, acciochè ſut= terfuger non poſſa s'ei n'allegaſſe alcuno ſo= ſpetto per legitti= ma cauſa.*

A l. apertiſsi mi. C. de iud.
B c. accedēs ut lite non conteſt.
C l. vni. C. ſi qua præd. poteſt.
D c. inſinuā= te. de offic. dele.
E d c. acce= dens.
F c. cū R. de offi. dele.
G l. lex Cor= nelia. ff. de min. c. poſtre mo. de appel la.
H l. pen. C. de hære.

## DELLE QVALITA' NECESSArie nelle Patenti. CAP. III.

LE PATENTI *sono littere del Signore, che fanno fede, come egli dà il campo franco, e libero a tutto transito all'Attore, & al Reo per causa di diffinire la loro querela con l'arme, e come egli si constituisce giudice in la detta querela, la onde io tengo per cosa ragioneuole, e giusta, che si possa rifiutare quella patente, doue ch'un Signore dice di nō uolere giudicare, ma solo far fede del successo della battaglia: perciochè non è legitimo Duello quello, che manca di giudice, conciosia ch'ei ui sia necessario non solo per hauere a giudicare il fine, e sopra la uittoria, ma sopra le differenze ch'occorrono, come sopra dell'armi, & altre innanzi alla battaglia, e si possano ancor ricusare quelle patēti, doue il Signore uuole, in caso di discordia hauere a dare egli l'armi: conciosia che uiene a priuare il Reo dell'elettione, ch'è sua propria, & a fare combattere con forza quello, che l'arme giustamente potesse ricusare con suo pregiudicio, perche in tal caso, senza alla battaglia uenire, haurebbe il suo honore racquistato: et in esse patenti si deuria specificar la querela, acciochè appaia la causa, per la quale hà dato il campo; acciò non si possa combattere per altra querela, che per la espressa da lui, ne egli*

habbia

*habbia da giudicare in altro ch'in quella, e debbano contenere, che la querela merita abbattimento per causa di dimostrare, che si sia mosso con ragione a concedere il campo, essendo che sempre non si possa uenire a diffinitione con l'arme, come è detto di sopra nel primo capitolo, & in esse ui si dee contenere il luogo aßignato pel campo, col spacio del tempo d'hauersi a condurre, accioche sia prescritto il giorno dell'abbattimento a similitudine del giudicio ciuile, doue si pone ordine alla sentenza; per consuetudine l'aßignatione del tempo è di giorni quaranta, delche altroue n'habbiamo parlato, e si dee isprimere, che'l tempo nõ incomincia se non dal giorno dell'accettatione per la parte prouocata, perche non essendo prima giudice competente, l'assignatione nulla sarebbe; & ui uuol essere la data del luogo, dell'anno, del mese, e del giorno, & il sugello del Signore con la soscrittione di sua mano, accioche facciano pieniβima fede,* A *la onde mi è parso di soggiungere la forma seguente.*

A ad not. p Bar. in para. & illud nu. 2 in auct. quomodo opor. epis.

## FORMA DELLE PATENTI *del campo.* CAP. IIII.

OI N. *essendo ricercati da* N. *di uoler concedergli un campo per potere diffinire con l'arme la querela, ch'egli hà con* N. *per causa di quella bastonata, o ferita ch'ei pretende*

*d'hauere riceuuta da lui con ſuperchiaria, o con mal modo; ouero per cauſa della mentita dal ſuddetto* N. *datagli ſopra della imputatione, che gli habbia mancato di fede, cercando modo d'offenderlo, o di farlo offendere ſotto la pace, ch'è intra di loro.* Onde hauendo *noi conſiderato, e preſo informatione, che'l predetto* N. *è moſſo da giuſtiſsima cauſa, e che la querela predetta è degna d'inquiſitione, e d'eſſere ammeſſa alla proua dell'arme, però in uirtù di queſte noſtre littere patenti concediamo alli predetti* N. N. *il campo* Franco *libero, e ſicuro a tutto tranſito nella terra noſtra di* N. *oue poßa ciaſcuno di loro con la ſua commitiua uenire, e con l'arme diffinire la predetta querela per lo tempo di giorni quaranta, dal dì che ſarà accettata queſta noſtra dalla parte prouocata, e partire liberamente, doue promettiamo di giudicare ſopra qualunque dubitatione, che fra di loro occorrerà per cauſa di abbattimento, e che naſca dalla predetta querela, e che ſarà a ciaſcuno di loro miniſtrata ragione, e giuſtitia ſecondo le leggi d'honore, e che ſi ricerca al meſtiere dell'arme, non oſtante coſa, ch'in contrario faceſſe: in fede di che habbiamo fatto fare la preſente ſegnata di noſtra mano, e ſuggellata del noſtro ſolito ſuggello della terra noſtra di* N. *alli uenticinque di* Luglio. M D L I X.

DELLA

## DELLA COMPARITIONE DE I *combattenti al campo.* CAP. V.

ACcettate *che s'habbiano le patenti dal* Reo, *e ciò al signore del campo intimato Amendue le parti debbano per il meno il penultimo giorno del termine assegnato condursi al luogo, doue s'hà da combattere per potere nel seguente giorno comparere innanzi al Signore nel campo alla prima hora del giorno, percioche il tempo, che s'hà da terminar la querela incomincia dal nascere, e finisce al tramontare del Sole, il qual termine corre, & espira in pregiudicio dell'attore, percioche a lui s'aspetta il carico di prouare, e non prouando in quel giorno, il* Reo *uiene assoluto;* A *onde s'ei al tardi compare, non fa alcun pregiudicio al* Reo, *ne di ciò il* Reo *hà cagion di dolersi; Ma se'l* Reo *non comparesse nel nascer del Sole, e che l'*Attore *nõ hauesse prouato, deuria essere restituito in integro, & essergli tãto tempo cõcesso, quãto gli fusse mancato per colpa, e difetto del* Reo, B *ilquale se tanto tardi indugiasse a comparere, che fusse passato la maggior parte del tẽpo, crederei, che l'*Attore *douesse essere restituito ad una intiera giornata,* C *et ancor che nõ per colpa del* Reo *mãcasse del tẽpo, ma per l'*Attore, *il quale fusse stato da giusta causa impedito, similmẽte esser restituito deurebbe.* D,

A l. qui accu sare. C. de eden.

B Bart. in l. necnõ para. siquis sępius num. 1. ff. ex qui ca. ma

C Bar ibidẽ num. 2.

D Bart. in l. qui duos nu. 5. ff. de dub.

## DE' PADRINI. CAP. VI.

'Vso de' Padrini esser stato antiquissimo, lo dimostra Homero nell'abbattimento di Paride con Menelao, quando induce Hettore padrino a Paride, & Vlisse a Menelao, dal qual luogo, si come Hettore di fortezza d'animo, e di ualore di guerra auanzaua tutti gli huomini di quella età, & Vlisse di astutia, e di consiglio non cedeua ad alcuno nelle attioni di guerra, cosi si dee fare argomento, che non si debbia eleggere alcun per padrino, che non sia huomo di grande openione non solamente di ualore, e di forza, ma di consiglio, & uirtù nel mestiero dell'armi, e dotato di littere, acciochè non solo col ualore, e con l'animo sappia difendere il suo principale, e che dallo auuersario non sia constretto a cedere per uiltà d'animo a cose in suo pregiudicio, ma che col consiglio, e con la prudenza ancora sia atto a schifare gli inganni, e rebuttare le fraudi dello auuersario del suo principale. L'opera di questi padrini, è necessarijssima ne gli abbattimenti, si come nelle liti ciuili quella delli auocati. Onde sono detti padrini da questa uoce latina patronus, che significa colui, che difende la causa d'un'altro, onde l'ufficio loro è di non lasciare, che ne di tempo, ne del luogo, ne dell'arme il suo principale sia ingannato dall'auuersario, ma deano

*no tenere le ragioni del suo principale senza rispetto nanzi al Signore del campo, e fare l'eccettioni, protestare, tor uia le difficultà, e chiarire i dubij, che nascano a profitto del suo principale, e debbano diligentemente auuertire all'arme, che siano eguali, e senza inganno non alterate, non impeditiue, non giazziuole, e fare queste cose talmente, che non diano indicio che'l suo principale sia huomo uile, e pusilanimo, il che farebbono, quando ricusassero arme, luogo, o tempo contra manifesta ragione, ouero all'incontro presentassero arme dishoneste, e sopra tutto deano hauere auertenza in dare, et accettare i capitoli, e di tutti i lor atti ne facciano rogare il notaro del Signore del campo.*

## DELLA PRESENTATIONE DE' *combattenti nanzi al Signore del campo.* CAP. VII.

OMPARSI *che sono i combattenti al luogo del campo, deono alla prima hora del giorno destinato al combattere a presentarsi nanzi al Signore del campo, doue i loro padrini debbano in mano del notaro di esso Signore produrre l'instromento del mandato fatto in loro da i suoi principali, e fare instanza, che le loro persone siano pronunciate legittime, douendosi in qualunque giudicio primieramente legittimar le persone,* A *e debba=*

A Bart in l. 2 num 3. de edi. diui. ad tol.

*no produr le patenti di esso Signore, addimandando ch'ei sia pronuncia di giudice cõpetente nel* Duello *de' suoi principali, e produrre tutti i loro cartelli; & in prima il padrino dell'Attore dee in questa forma parlare; Illustrissimo Signore nanzi a uostra Signoria Illustrissima, Io tale comparisco come padrino, e procuratore del tale, in la causa della querela, che'l predetto hà, & intende d'hauere col tale suo auuersario, si come del mandato di procura fatto nella mia persona appare per instromento publico rogato per il tale publico notaro, il quale io produco nelli atti del notaro di* V. S. *Illustrissima, deputato nella causa della predetta querela per causa di legittimare la mia persona, e cosi addimando, che sia per la Illustrissima* S. V. *pronunciata legittima, e similmente io produco la patente della concessione del campo di* V. S. *Illustrissima accettata dallo auuersario del mio principale, si come appare per il suo cartello, sotto la data, & cete. instando che* V. S. *Illustrissima si pronunci competente giudice in questa tal causa, e querela, e produco il cartello prouocatorio del mio principale, con la risposta dello auuersario, e dico, che questo mio principale è uenuto quì al campo in questo giorno da* V. S. *Illustrissima assignato per la sua patente accettata, come di sopra, nel qual campo s'offerisce di uoler prouare con la sua persona, e con l'arme, che li darà il suo auuersario, tutto esser uero quanto si contiene nel suo primo cartello, pur che l'arme siano da gentil'huomo,*

*& usate*

& usate communamente fra' soldati alla guerra, e quando l'arme non siano tali, io protesto, che dal predetto mio principale non manca di fare quanto ch'ei è obligato, ma per colpa, e per difetto del suo auuersario, nel qual caso addimando, che sia pronunciato a disfauore di lui, & in fauore del predetto mio principale, e del suo honore, e produco in detto nome gli infrascritti capitoli, quali addimando, che siano ammeßi come ragioneuoli giusti, & honesti, e,

In prima ch'ogni differenza, che occorrerà, sia rimessa a V. S. Illustriß. come a giudice competente.

Secondo, che l'arme siano da gentil'huomo usate alla guerra, e senza fraude, e senza inganno, e che non siano auantagiose, e che la persona non impediscano.

Terzo, che rompendosi arma offensiua, se ne poßi pigliare un'altra simile a quella.

Altri capitoli si puon formare, iquali hanno ad essere ammeßi, o ributtati secondo che pare giusto, & honesto al Signore del campo; & il padrino del Reo hà da rispondere, cosi, & io tale come procuratore, e padrino del tale, come del mandato di procura, fatto nella mia persona dal detto, appare rogato per il tale publico notaro, il quale io produco per legittimare la mia persona, e cosi addimando, che innanzi a tutte l'altre cose sia pronunciata legittima in ogni atto di questa querela, e dico che'l predetto mio principale è comparso innanzi a V. S. Illustrßima, per causa di sostenere, e di difendere il contrario, che si contiene nel

*cartello prouocatorio del ſuo auuerſario con l'arme ch'ei hà portato, le quali ſon tale, che non ſi ponnò con ragion ricuſare, & in quanto a' capitoli dico, che non ſono giuſti ne ragioneuoli, ne honeſti, e però che non debbano eſſere ammeßi, e coſi debbe dire ſe gli pare, che coſi ſiano, e non ſiano proficui al ſuo principale; perche gli può rifiutare, remettendoſi alla patente; e quando ch'uno de' combattenti compareſſe, e l'altro nò, il padrino di quello, che è comparſo dee fare inſtanza, che per un publico trombetta in tutti quattro gli angoli dello ſteccato ſia chiamato lo auuerſario del ſuo principale in queſto modo: ſia manifeſto, e notorio a qualunque perſona, come il tale nel preſente giorno deputato è comparſo apparecchiato a combattere col tale, e per tanto ſe'l predetto tale ſuo auuerſario è quì, ouero ſuo legittimo procuratore ſi cita, e ſi chiama, accioche compariſca nanzi allo Illuſtrißimo Signor tale per cauſa di diffinire la ſua querela con l'arme, ouero a far ſua ſcuſa, altrimenti ſi procederà contra di lui, come contra a contumace, ſecondo il debito di ragione, e lo ſtile dell'arme. Queſto atto di citatione ſi dee fare tre uolte il dì della battaglia, cioè la mattina, nel mezo dì, e la ſera,* B *& in ciaſcuna uolta ſi dee far fare la relatione della predetta citatione per il trombetta; & il padrino fatta la relatione, e notata per il notaro dee coſi dire; Illuſtrißimo Signore è quì uenuto il tale mio principale al campo aſſegnato, & accettato, ſi come conſta per le ſcritture, e cartelli prodotti*

B vt ꝑ Bar. in para. ſede bũt in anct. de iud. nu 1.

dotti per terminare la querela contenuta ne' predetti cartelli, e nel presente giorno determinato, come nella patente di V. S. Illustrißima appare, e perche il tale suo auuersario non è comparso, & è stato citato, si come dalla relatione n'appare, però io accuso la sua contumacia, & addimando che per V. S. Illustrißima sia pronunciato, sententiato, giudicato, e dichiarito a fauore della fama, e dell'honore del mio principale, & in dishonore, & uituperio del suo auuersario, come contra a uero contumace confesso, e conuinto, e con ogni miglior modo, uia, e forma, che di ragione, e per stile dell'arme è conueniente di fare, e tutto ciò dee ammettere il Signore del campo come giudice si, & in quanto è di ragione, e non altrimenti, e pronunciare se essere giudice competente, e che le persone de' padrini sono legittime, e tramontato il Sole, non essendo comparso la parte auuersa, ne suo procuratore a fare alcuna scusa legittima, egli ad instanza della parte presente dee dechiarare lo absente contumace conuinto, e confesso, si come in questo seguente capitolo si tratterà.

## DELLA CONTVMACIA. CAP. VIII.

VERO che'l Reo, non compare, & e contumace, ouero l'Attore, se sia il Reo dee essere pronunciato contra di lui, e dichiarato contumace, e per conuinto, e confesso, ma si come il Reo contumace nella cui possessione de' beni l'Attore sia stato intromesso può comparere intra l'anno refacendo all'Attore le spese, a perseguire le sue ragioni, A così nel Duello intra il termine di sei mesi, ilquale è prefisso a terminar le querele, il Reo deuria essere ammesso, per causa di difinir la querela con l'arme purgando la contumacia col rifare le spese, B pur che sostenesse le parti d'Attore, si come sostiene colui, che addimanda che'l Decreto del giudice fatto in sua contumacia sia reuocato, C e chi addimanda la reuocatione di qualche essecutoria, o d'altro grauame fatto in sua contumacia, ancora ch'in l'altre cose sostenga la persona di Reo, D nondimeno a me pare, che cotal contumacia non si possa nel nostro caso altrimenti purgare, si come nel caso suddetto; Percioche il Reo hauendo già accettato il Cartello, e la patente del campo per questo è accettato il giudicio, e la querela contestata, nel qual caso si può diffinitamente sententiare in fauor dell'Attore, & in disfauore del Reo, senza ch'ei possa

A l. si finita. parag. Iulianus, & ibi do. ff. de dam. infe.

B ad tradita in l sancimus. C. de iud.

C Alex in d. paragr. Iulianus & para. eleganter in d. l. si finita.

D l. si prius. ff de op no. nũ Saly. in l. si pater C. qui bo. ced.

*possa essere in la causa altrimenti piu udito,* E *e quel lo ch'è allegato di sopra procede doue non è contestata la lite, nel qual caso non si può alla sentenza diffinitiua uenire,* F *e quando sia l'Attore contumace tanto piu merita d'esser chiarito per confesso, e conuinto, & in fauore del Reo, percioche è istimata maggiore la sua contumacia,* G *& hauendo promesso prouare in quel giorno, non dee altrimenti esser piu ammesso, non hauendo prouato per la sua contumacia,* H *& il Reo dee essere diffinitamente assoluto,* I *secondo che la qualità della querela ricerca, e dishonorato l'Attore con sua infamia perpetua.*

E vt per Iason. in l proferandũ. parag. finaut reus. C. de iud.
F Barti in d. parag. Iulianus. & in l. consentaneũ C. quomodo & qñ iud.
G Auct. qui semel. C. quo modo & qñ iud.
H Barr. in l. contumacia nu. 7. ff. de re iud.
I l. qui accusare. C. de eden.

## DELLI INCANTI. CAP. IX.

ERCHE *gli altri, c'hanno scritto del Duello, hanno auuertito all'incanti, e malefici, che si possono fare per causa di uincere lo auuersario, io non ne uoleuo parlare, perche io reputauo, che ciò fusse superfluo; ma perche alcuni si danno a credere, che sia fauole, come che questa openione de gli incanti, e maleficij manchi d'auttorità, mi è parso di comprobare, ciò che da gli altri scrittori è stato auuertito intorno a gli incanti, con la ragione, che Plinio* A *ci adduce, e con l'auttorità sua, ilquale dimostra, che simili incantationi uagliano, e che operare si possano, il che se uero non fusse, dalla legge del-*

A lib. 28. c. 2. hist. nat.

le dodeci tauole, non sarebbe stato uietato con queste parole; Qui fruges excantasset, & alibi, qui malum carmen incantasset; e gli Antichi istimorno esser tanto la potenza de' maleficij, & incanti, che credetero con la lor forza ogni cosa di quà giù potersi souertere, corrompere, e permutare, si come in questi uersi dimostra Vergilio.

Has herbas, atque hæc ponto mihi lecta uenena,
Ipse dedit meris nascuntur plurima ponto
His ego sæpe lupum fieri, e se condere syluis,
Mærim sæpe animas imis exire sepulchris,
Atque satas aliò uidi traducere messes.

& altroue de i compagni d'Vlisse dice,

Quos hominum dea sœua potentibus herbis
Induerat Circe in uultus, ac terga ferrarum,

Et Homero afferma, che à Vlisse fusse fatto restare il sangue con un uerso: e tutti gli altri Poeti ciò confermano, ne' Filisofi negano, che non si possa con le incantationi fare molti miracoli, e nella sacra scrittura si legge di quel Simone Mago, che con tal arte induceua i popoli di Samaria a credere, ch'ei fusse un Dio, B e Catone nell'arte dell'agricoltura usaua di curare i mali delle bestie con certe incantationi, lequali sin'hora ne' suoi scritti si leggono, & Iosefo historico attesta, che Salomone fu in queste incantationi maestro eccellente, e perciò ueggiamo, che sono ancora prohibite dalle nostre leggi, C il che non saria stato necessario, se non facessero alcuno effetto; per laqual cosa i com=

B Act. apo. cap. 8.

C l. j. & ij. C. de math. & malef.

batteti

battenti non deono usare di queste incantationi, essendo cose uietate, ma deono confidarsi solamente nella bontà, e giustitia di Dio ottimo, e massimo; onde è ben fatto, che innanzi che si chiudano nello steccato, che l'uno all'altro mandi i suoi confidenti per fare inquisitione di questi incantesimi, & ancora di dargli il giuramento di non usargli, ne di hauersene a ualere.

## DELLA INDIVINATIONE. CAP. X.

Alcvni, come troppo curiosi, cercano sapere quale de' due combattenti habbia a restar uincitore, onde appresso di molti hoggi dì è diuulgata certa tauola de numeri attribuiti a ciascuna littera dello alfabeto, e la quale si ritroua stampata in certo libretto fatto dal Raimondo professor di quest'arte, senza però ch'ei adduca alcuna ragione di questa sua arte dalle leggi dannata, con la quale scriuendosi il nome proprio appertamente di ciascun combattente, e sommando dipoi il numero di ciascuna littera del nome loro, lo diuidan per 9. e col numero che auanza sopra del 9. si danno ad intendere di fare uero giudicio della uittoria futura; laqual cosa quanto che incerta, e superstitiosa sia, e da non esser creduta, ogn'uno di sauio intelletto ne può fare il giudicio, come di cosa, che è senza ragione, & essendo che ne-

*Præsagia læti minima patere summa*
*Sic & Patroclum Hectorea manu perisse.*
*Sic Hectorea tradunt cecidisse mox Achilli.*
*Nondimeno non si dee credere ne a questa, ne ad altra sorte di indiuinatione.*

## DE' COMBATTENTI CHIVSI *nel steccato.* CAP. XI.

I COMBATTENTI *debbono entrare nel steccato arditi, & audaci, percioche dimostrandosi altrimenti, sarebbe ascritto a uiltà, e deono hauere l'animo intrepido con ferma speranza d'hauere a uincere, e superare il nemico, percioche quando altramente pensassero, ciò gli leuarebbe le forze, e debbono sopra il tutto essersi esercitati nel maneggio dell'arme con ottimi maestri, e combattendo, non debbano lasciarsi trasportare dall'ira, ne con parole oltraggiare il nemico, perche l'ira è contraria alla ragione, & il uilaneggiare altrui è cosa dishonoreuole, per la qual cosa Sofocle poeta tragico, hauendo armato Neottolemo, & Euripilo, gli fa ualorosamente incontrare con l'arme in mano, senza oltraggiarsi nien-*

*citato nell'arme è un pigliare il tempo, o in fare una entrata, o in fingere in un luogo, e ferire in un'altro, il che non si può fare, se non con tanta prestezza, che'l nemico non possa essere a tempo, o col muouere, ouer col girare dell'arma ad impedire quella dell'altro, che non facci il suo effetto, perche ogni minimo mouimento, che si faccia, o dell'arma, o della persona, è atto a riparare l'offesa, e non solamente, che sia fatto a bel studio, ma a caso, & a uentura, per la qual cosa mi sono molte uolte da me istesso persuaso, che nel ferire il nemico ui concorra non solo il ualore, ma la buona fortuna, e prima il uolere di* Dio, *essendo che à sorte attribuire si dee l'abbattersi d'entrare con l'arma, & a far il colpo in quel tempo, che lo auuersario con la persona, e con l'arma è in gesto di riceuerlo senza essere a tempo di poterlo schifare, onde molte uolte si è uisto nelle questioni priuate intra due, ch'un giorno uno è stato ferito da un'altro ad eguale partito, il quale in un'altro giorno dapoi con l'arme medesime del pari, hà ferito il medesimo, che lo haueua ferito, & io nel gioco dell'arme l'ho prouato con molti, il che non procede da altro, che di abbattersi di pigliare il tempo in ferire, e perciò dico ch'è necessario esser presto di mano, onde io laudarei sempre quei, che con l'animo ardito, e con subita, e presta mano a furia de colpi però con misura de tempi, e con guardia sicura, uanno a ferire il nemico piu tosto, che star su la guardia con dissegno ch'ei s'habbia a straccare, perciochè in quel*

 *tempo*

tempo facilmente si potrebbe esser'offeso per la ragione suddetta, senza hauer tempo di offendere lui, e si dee sopra il tutto auuertire, che nello atastarsi dell'arme, maßime quando si combatte con ispade, che l'arma non sia dallo inimico con la sua sottoposta, e nel mezo, o piu innanzi atastata, perche a lui facil sarebbe d'entrare innanzi a ferire, maßime incontrando con un riuerso la spada stando in porta di ferro, e contrapassando col piede sinistro, cacciando auanti la spada, la qual botta è difficil schifare da chi è presto di mano, e di piede; e non debbono i combattenti porre la sola speranza in due, o tre botte segnalate, c'habbino imparate di fare, percioche quando auenisse, che non andassero piene, come desperati della uittoria, non saprebber che fare, e quando auenisse, che si rompesse l'Arma ad uno, ancora che la consuetudine approui, che non si poßa pigliare altra arma, se non ui è il patto, nondimeno a me pare il contrario piu giusto, e che tal consuetudine, o corrutela piu tosto non si deurebbe osseruare, ne alcun Signore di Campo deurebbe comportare, che potesse essere offeso, o sforzato a disdirsi uno, che non habbia l'arma in mano, perche oltra, che non sarebbe ascricto al ualor del nemico, auenendo ciò per caso fortuito, tal caso non debbe aportare pregiudicio ad alcuno, secondo che è di ragion manifesto, A e douendosi osseruare la egualità, si come altroue hò detto non si osseruarebbe, quando uno armato offender potesse un'altro senza arme, e facilmente si potrebbe usar

A Barto in rep.l. Cesar. num 4 ff de pub. & uect.

*fraude per colui c'haueſſe la elettione dell'arme, perche portare in campo potrebbe due ſpade ghiacceuoli, & egli nell'adoperare la ſua, uſargli arte, e riſpetto, e lo auuerſario, non hauendo queſto riſguardo con la furia de' colpi, potria romper la ſua; & Io hò inteſo, che queſta aſtutia, o fraude, piu toſto è ſtata uſata da Cauallier di gran nome, & eſſergli riuſcita ſecondo il diſegno, la quale non è al tutto degna di biaſmo, quando che uſata ſia con quel propoſito, che la usò quel gran caualliere; e quando l'Arma cadeſſe di mano ad uno, mentre che ſono alle mani, non lo attribuirei al caſo fortuito, ma alla forza, & al ualore dell'altro, & è coſa diuerſa dal romperſi l'arma, perche ciò auiene per la ſua debolezza, e per difetto ch'è nel ſuo magiſterio, e ſi dee combattere inſino a tanto, ch'uno ſia morto, o che ſi ſia reſo per uinto, ma ſol per quel giorno alla battaglia aſſegnato inſino al tramontare del ſole; e ſe neſſuno morto rimanga, o che ſi renda per uinto, il carico rimane all'Attore, ne ſi può in un'altro giorno combattere, eſſendoſi eſſo uantato di prouare in quel giorno, B eccetto ſe non prorogaſſero il tempo, il che poſſono fare, come habbiam detto nel libro primo, nel primo capitolo.*

B Balin. e r. nu. 22. de pace tenen. in uſ. feu.

DELLA

## DELLA VITTORIA. CAP. XII.

A VITTORIA *in due modi s'acquista, o amazzando il nimico, o facendo ch'egli s'arrenda per uinto, la quale al uincitore arrecca grandißmo honore, e quando prima la dignità di Caualleria non haueſſe, lo fa meriteuole di eſſerne ornato per ſegno del ualore, ch'ei hà dimoſtrato nell'arme, e della gloria acquiſtata nel modo, che ornato ne fu il Caualliero Azzale dalla Maſſa de' Lombardi in Romagna, hauendo uinto, & amazzato in iſteccato Roberto da Parma, di gran nome intra i braui, la qual uittoria causò, ch'ei ſia poſcia ſalito a gran riputatione nell'Arme, eſſendo ſtato colonello del Re di Francia, e maſtro di campo con ſomma ſua lode d'eſperienza di guerra; e ſi come il uincitore rimane honorato, coſi il uinto reſta di perpetua infamia macchiato, e perde ogni honore, & ancora che ſolito ſia, che dal Signor del campo, o da altro perſonaggio ei ſia domandato in dono al uincitore, nondimeno per queſto il uinto di ragion non potrebbe del uincitore rimanere prigione, eſſendo uietato ad un chriſtiano d'hauere un'altro chriſtiano per ſeruo, & eſſendo ch'alcuno priuato non poßi tenere alcuno in priuata prigione, oltra che il uinto, ancora che ſi renda prigione, non può con tal patto far pregiudicio alla ſua libertà con-*

ciosia cosa che nessuno sia Signore delle sua membra, secondo il uoler della legge: A per la uittoria adunq; niente altro s'acquista, che solamente l'honore, ilquale è a tutte l'altre cose anteposto, restando la persona del uinto in libertà incaricata d'infamia ; in segno della quale uittoria è solito, che'l uincitore offerisca l'arme del uinto ad alcun Tempio, il che significa, che habbiano da riceuere la uittoria da Dio, cosa da gli antichi usitata, come si legge di Romulo, ilquale hauendo uinto Acrone Re de Ceninensi, presentò a Gioue Feretrio le spoglie regali, che egli ne riportò, cosi fece Cornelio Cosso, hauendo uinto il Capitano de' Fidenati, e M. Marcello il Re de' Galli, che al medesimo Dio dedicorno le spoglie tolte all'inimico.

A l. liber. homo ff. ad l. Aquil.

## DELLA SENTENZA. CAP. XIII.

OTTENUTA che si sia la uittoria, altro non resta che fare, che d'esser data per il Signore del campo la sentenza in fauore del uincitore contra del uinto, la quale dee essere conforme al cartello prouocatorio, A con narrare il successo del fatto, in questa forma seguente ; Noi &c. Hauendo già concesso alli tali il campo libero, e sicuro a tutto transito nella terra nostra di. N. per potere diffinire con l'arme la loro querela, della quale appare ne' cartelli prodotti innanzi a noi, & essendo che loro si sono

A l. vt fundus ff. com. diuid. l. fi. C. de fidei. lib.

*si sono condotti nel predetto campo innanzi à noi, & hauendo essi combattuto con l'arme elette dal tale prouocato, che furono spada, e pugnale, armati solo di maniche di maglia con le lunette, e guanto nella man manca, uisto, e considerato per noi gli assalti, il ferire, & il reparare d'amendue, e tutto il loro progresso, e le ferite riceuute pel tale, una in la coscia sinistra, una sopra la gamba medesima di sotto il ginocchio, et un'altra nel uentre, & udito per noi, ch'ei di propria bocca si è arreso, al predetto tale ferito anch'ei d'una stoccata nel fianco sinistro, ma leggiermente, perciò diciamo, pronunciamo, e dichiaramo, e sententiamo, il suddetto tale esser restato uincitore, & huomo honorato, e come fu superchieuolmente, o con mal modo secondo che nel suo cartello si contiene, ferito dal suddetto tale, lo quale sententiamo, e pronunciamo uinto, e priuo di honore, e cosi sententiamo, come di sopra in presenza de' tali, & in fede di ciò, habbiamo fatta fare questa presente soscritta di nostra mano, e suggellata del nostro solito suggello data, etc.*

## DELL'APPELLATIONE IN causa di Duello. CAP. XIIII.

I PVO' dubitare se dalle sentenze date in causa di Duello, sia lecito di appellarsi, conciosia cosa ch'ogni appellatione debbia esser permessa, se specialmente prohibita non sia, A nella qual cosa io dico, che essendo uno conuinto con l'Arme, (le quali sono in uece de testimonij) & essendo ch'ei s'habbia disdetto, e che arreso si sia, non si può di ragione appellare, perche l'appellatione di chi è conuinto, e confesso, è dalla legge reietta, B oltra che auenendo ciò al uinto per sua mala fortuna, e per giudicio di Dio, da simil caso non è lecito ad alcun reclamare, C ma se in qualche altra cosa, fuori ch'in questa, alcuno si tenesse grauato dalla sentenza del giudice, e del Signore del campo, come è nelle differenze emergenti, che sogliono occorrere in questi Duelli, innanzi al detto Signore, prima che alla battaglia si uenga allhora io crederei, che ciascuno grauato si potesse appellare, se ciò non fusse prohibito per la suprema podestà di quel Signore, che altro superiore non hauesse, & in questo io seguo l'openione di Paride. D

A Ias. l. auct. ad hæc n. 4. C. de iud.

B l. 2. C. quorū appe. non recip.

C Bal. in l. fi. C. com. de lega.

D Put. li. 11. q. e. iiij. de Duello.

IL FINE.